

# CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



## IV LEGISLATURA RESOCONTO INTEGRALE

32.

### SEDUTA DI MERCOLEDI 4 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANTON GIULIO GALATI

#### INDICE

	Pag.		Pag.
Comunicazioni	1701	Progetto di legge numero 289/3 <sup>^</sup> recante: "Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo"	
Interrogazioni ( <i>annunzio</i> )	1701	PRESIDENTE	1712,1715,1718
Progetto di legge numero 41/4 <sup>^</sup> , recante: "Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del Dpr numero 616/1977 e alle leggi numeri 1497/1939 e numero 431/1985"		FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	1712
PRESIDENTE	1701,1705,1708	LAGANÀ Guido	1714
ARANITI Pietro, <i>relatore</i>	1701,1708	SCHIFINO Ubaldo	1713,1715,1717
DI MARCO Augusto	1702,1705,1706,1707	VERALDI Donato, <i>assessore al turismo</i>	1717
PRINCIPE Francesco, <i>Presidente della Giunta regionale</i>	1704		
	1706,1707	Riesame progetto di legge numero 201/3 <sup>^</sup> , recante: "Ricezione turistica all'aria aperta"	
SPRIZZI Antonino	1702,1705,1707	PRESIDENTE	1718,1720
Proposta di provvedimento amministrativo numero 361/3 <sup>^</sup> bis, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 - Incentivazione turistico ricettiva - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1984"		FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	1718,1720
PRESIDENTE	1708,1711	LAGANÀ Guido	1719
LAGANÀ Guido, <i>relatore</i>	1708,1710	SCHIFINO Ubaldo	1719
SCHIFINO Ubaldo	1709,1711		
Proposta di provvedimento amministrativo numero 25/4 <sup>^</sup> , recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1985 - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1985"		Progetto di legge numero 38/4 <sup>^</sup> , recante: "Adesione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese"	
PRESIDENTE	1712	PRESIDENTE	1721,1724
LAGANÀ Guido, <i>relatore f.f.</i>	1712	GENTILE Giuseppe, <i>relatore</i>	1722
SCHIFINO Ubaldo	1712	OLIVO Rosario, <i>assessore alla pubblica istruzione</i>	1723
		TARSITANO Luigi	1722
		Progetto di legge numero 31/4 <sup>^</sup> , recante: "Contenuti e procedure per l'approvazione delle lottizzazioni su aree residenziali e produttive"	
		PRESIDENTE	1725,1727,1731,1732,1734
		COVELLO Francesco, <i>assessore ai trasporti</i>	1730
		DI MARCO Augusto	1731
		FUNARO Ernesto, <i>relatore</i>	1725,1729

	Pag.
OLIVERIO Gerardo . . . . .	1730
PRINCIPE Francesco, <i>Presidente della Giunta regionale</i> . . . . .	1732
SPRIZZI Antonino . . . . .	1727
<b>Sull'ordine dei lavori</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1735,1738
ACCROGLIANÒ Giuseppe . . . . .	1739
FUNARO Ernesto . . . . .	1736
OLIVERIO Gerardo . . . . .	1735,1739
PRINCIPE Francesco, <i>Presidente della Giunta regionale</i> . . . . .	1737
<b>Mozione numero 57 "In ordine alla richiesta di opposizione in sede giurisdizionale del Tar da parte della Regione al provvedimento concernente il piano di soppressione di alcune scuole medie nella provincia di Cosenza"</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1739,1741
DI NITTO Aniello . . . . .	1739
GENTILE Giuseppe . . . . .	1740
OLIVO Rosario, <i>assessore alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1741
PRINCIPE Francesco, <i>Presidente della Giunta regionale</i> . . . . .	1741
TARSITANO Luigi . . . . .	1740
<b>Convocazione della prossima seduta</b> . . . . .	1741
<b>ALLEGATI</b>	
<b>Annunzio di progetti di legge e loro assegnazione a Commissioni</b> . . . . .	1745
<b>Annunzio di proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione</b> . . . . .	1745
<b>Interrogazioni a risposta scritta</b> . . . . .	1745
<b>Interrogazione a risposta orale</b> . . . . .	1746

	Pag.
<b>Progetto di legge numero 41/4<sup>^</sup>, recante: "Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del Dpr numero 616/1977 e alle leggi numeri 1497/1939 e numero 431/1985" (Del. n. 109).</b> . . . . .	1746
<b>Proposta di provvedimento amministrativo numero 361/3<sup>^</sup> bis, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 - Incentivazione turistica ricettiva - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1984" (Del. n. 110).</b> . . . . .	1748
<b>Proposta di provvedimento amministrativo numero 25/4<sup>^</sup>, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1985 - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1985" (Del. n. 111).</b> . . . . .	1761
<b>Progetto di legge numero 289/3<sup>^</sup> recante: "Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo" (Del. n. 112)</b> . . . . .	1773
<b>Riesame progetto di legge numero 201/3<sup>^</sup>, recante: "Ricezione turistica all'aria aperta" (Del. n. 113)</b> . . . . .	1775
<b>Progetto di legge numero 38/4<sup>^</sup>, recante: "Adesione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese" (Del. n. 114)</b> . . . . .	1800
<b>Mozione numero 57 del 4 giugno 1986, a firma dei consiglieri Gentile, Di Nitto, Funaro, Napoli, Gemelli, Cristofaro e Schifino "Sul piano del provvedimento agli studi di Cosenza relativo alla soppressione di alcune scuole medie della provincia"</b> . . . . .	1801

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

**Presidenza del Presidente Anton Giulio Galati**

**La seduta inizia alle 11,10**

Aniello DI NITTO, *Segretario*

Legge il verbale della seduta precedente.

*(E' approvato)*

**Comunicazioni**

**PRESIDENTE**

Legge le comunicazioni.

*(Sono riportate in allegato)*

**Annunzio di interrogazioni**

Aniello DI NITTO, *Segretario*

Legge le interrogazioni presentate alla Presidenza

*(Sono riportate in allegato)*

**Progetto di legge numero 41/4^, recante: "Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del Dpr numero 616/1977 e alle leggi numeri 1497/1939 e numero 431/1985"**

**PRESIDENTE**

L'ordine del giorno reca al primo punto il progetto di legge numero 41/4^: "Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del Dpr numero

616/1977 e alle leggi numeri 1497/1939 e numero 431/1985".

L'onorevole Araniti, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Pietro ARANITI, *relatore*

Si tratta di una legge che sostanzialmente riconduce su livello regionale la competenza di esprimere e di istruire le pratiche in riferimento ai nulla osta dei beni ambientali e paesaggistici.

Noi nell'80 avevamo varato una legge delegando ai comuni, e per essa agli uffici tecnici, l'istruttoria di queste pratiche, ma nessun comune della Calabria si è attrezzato con uffici *ad hoc*.

Nel frattempo è intervenuto il decreto Galasso che di fatto riconduce esclusivamente sul livello regionale la competenza dei beni paesaggistici e ambientali. Con questa legge, tra l'altro, riteniamo di migliorare la qualità stessa dal punto di vista delle garanzie dei progetti che vengono approvati in quanto all'articolo 4 obblighiamo i comuni, e quindi i soggetti richiedenti, ad una serie di documentazioni che ci garantiscono sul piano della qualità dell'intervento che si apprestano a fare.

Per questi motivi propongo al Consiglio regionale l'approvazione di questa legge

**PRESIDENTE**

Per discussione generale ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Augusto DI MARCO

Signor Presidente, il gruppo della Sinistra Indipendente esprime un giudizio positivo su questa legge con la precisazione che il ritiro della delega ai comuni nasce non da cattiva volontà dei comuni stessi, ma da una difficoltà oggettiva di intervenire in questa materia perché dovrebbero munirsi di strutture, ma viste le condizioni dei comuni della Calabria, metà dei quali – in totale sono 491 - inferiori a 5 mila abitanti, sicuramente non possono munirsi di tecnici che debbono compiere valutazioni complesse e difficili come quelle che l'attuale legge impone.

Ritengo tra l'altro, che sia opportuna la revoca della delega perché il ministero ha accentrato nelle proprie mani la decisione su queste questioni.

Come voi sapete la legge Galasso prescrive che in caso di inerzia, di mancata attività delle Regioni si innesti il potere sostitutivo del ministero e che comunque il ministero abbia un potere di annullamento rispetto agli atti emanati dalle Regioni. Ritengo che questa configurazione generale comporti l'opportunità che nelle mani della Regione si concentrino tutte le valutazioni di opportunità.

Nella legge è stato introdotto un articolo, il 6, nel quale si dice che la documentazione deve essere trasmessa dall'assessorato regionale alla Sovrintendenza dei beni ambientali per la Calabria, ho fatto questo riferimento qui per rendere anche esplicito il senso dell'emendamento che ho presentato a firma mia e degli altri consiglieri.

Questo articolo fu da me suggerito perché esiste una circolare ministeriale che impone che la documentazione venga fatta pervenire al ministero competente a decidere e even-

tualmente a pronunciare l'annullamento attraverso le Sovrintendenze per il fine, evidentemente, di far compiere una istruttoria della pratica a un organismo periferico dello stesso Ministero che sia maggiormente informato della situazione di fatto.

Ma poiché questa formulazione mi pare eccessivamente rigida e la trasmissione degli atti alla Sovrintendenza potrebbe anche generare degli equivoci, nell'emendamento si precisa intanto che va fatta al ministero per il tramite della Sovrintendenza, ma si lascia anche una valvola di sfogo perché se il ministero in futuro dovesse ritenere di modificare la circolare noi abbiamo inserito quella dizione che dice, o comunque secondo le indicazioni che perverranno, che ci mette al riparo dal dovere modificare la legge per poter adempiere ad una circolare ministeriale che poi comunque la Regione dovrebbe rispettare trattandosi di organizzazione degli uffici.

Credo che anche l'emendamento possa essere accolto, ritengo che la legge sia opportuna per regolare un importante settore o per la tutela dei beni ambientali.

Mi allontano per motivi che il Presidente conosce e insomma raccomando anche la votazione di questo emendamento che mi sembra possa essere tranquillamente accolto.

PRESIDENTE

Ha chiesto di intervenire l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio gruppo rispetto a questa proposta di legge esprime un giudizio articolato nel senso che noi non contestiamo, come comunisti, il fat-



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

to che la materia ritorni alla Regione per la concessione dei nulla osta.

E' vero che finora la materia era stata delegata ai comuni, però questi, non tutti, non erano stati messi nelle condizioni di potersi dotare di personale tecnico adeguato. Io, allora, colgo l'occasione della discussione di questa legge per porre un problema più complesso.

Credo che non sia accettabile il fatto che la Regione Calabria continui a legiferare sempre su aspetti secondari e marginali rispetto alle questioni più di fondo con cui dobbiamo fare i conti.

Si trae spunto dalla conversione in legge di questo decreto Galasso, appunto, che concerne disposizioni per la tutela di zone di particolare interesse ambientale, per legiferare su un unico aspetto e cioè quello che riguarda i nulla osta.

Ho l'impressione che anche qui facciamo come per la legge 47. Voi ricordate che una volta che è stata approvata dal Parlamento la legge sull'abusivismo la Regione Calabria avrebbe dovuto legiferare in materia di recupero dell'abusivismo, degli insediamenti abusivi. La Regione Calabria fece una legge di sette articoli che riguardavano semplicemente gli aspetti di carattere finanziario e non ha mai legiferato in rapporto al fatto fondamentale che è stato delegato alla Regione e cioè a dire appunto in materia del recupero dell'abusivismo edilizio.

Anche qui l'aspetto fondamentale della legge Galasso, del decreto Galasso convertito in legge non è quello inerente il nulla osta che è un aspetto secondario e marginale, ma è quanto recita l'articolo 1 bis e 1 ter e cioè a dire che le Regioni devono sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale il territorio mediante la redazione

– dice testualmente – di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali.

Qui noi non discutiamo di piani paesistici e di piani urbanistico-territoriali, l'assessore purtroppo è assente e non sappiamo nulla, non è venuto a dirci cosa sta facendo o cosa intende fare. Abbiamo più volte chiesto e sollecitato che su queste questioni si addivesse ad una discussione ed invece si legifera ancora una volta, come è avvenuto per la legge 47, solo su aspetti marginali.

Noi questo metodo non lo accettiamo e lo contestiamo e al di là del fatto che la legge nel suo complesso possa essere accettata noi esprimiamo un voto che anche da questo punto di vista è di protesta per una maniera diciamo, tutto sommato, subalterna e inadeguata, sicuramente inadeguata a quelli che sono i compiti della Regione con cui questa legifera.

Nel merito devo porre due questioni: non capisco due aspetti che sono presenti nella legge. Uno all'articolo 5 dove l'ultimo comma dice: "...si considerano iniziative le opere che abbiano prodotto una consistente modificazione dell'ambiente...". Non capisco cosa significhi "consistente modificazione dell'ambiente".

Stiamo parlando di una materia specifica e io sono dell'opinione che questa non sia una cosa che possa essere lasciata all'opinione, non possa essere un aspetto opinabile. Si dica specificamente cosa significa "consistente modificazione dell'ambiente" altrimenti può essere tutto o nulla.

E poi per quel che riguarda l'articolo 7 si dice: "...per le attività di ricerca ed estrazione di cui ecc., ecc., è rilasciata previo parere obbligatorio dell'assessorato regionale competente...".

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Qual è l'assessorato regionale competente? Quello all'industria o all'urbanistica? Sono convinto, perché naturalmente le questioni riguardano l'estrazione, sia quello all'industria, però sono dell'opinione che questa sia una materia che riguarda l'urbanistica, per cui sarebbe opportuno specificare che si tratta dell'assessorato all'urbanistica.

Quindi nel merito queste due osservazioni. Complessivamente, c'è una osservazione più di fondo e si tratta di una richiesta formale alla Giunta, e cioè di venire a dirci cosa sta facendo e cosa intende fare in rapporto all'applicazione del decreto Galasso convertito in legge in materia di piani paesistici e di piani urbanistico-territoriali.

Per queste motivazioni esprimo l'astensione del gruppo comunista.

**PRESIDENTE**

Non essendoci altre richieste di parola dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

**Francesco PRINCIPE, Presidente della Giunta regionale**

Signor Presidente, in mancanza dell'assessore all'urbanistica...

*(Interruzione)*

Posso rispondere della mia presenza e della mia puntualità perché in questa materia ognuno ha un proprio certificato di nascita.

Signor Presidente, a proposito di questa legge che io reputo di estremo interesse per motivi estremamente semplici perché il problema dell'ambiente del paesaggio di una regione imbarbarita dall'abusivismo com'è la Calabria rappresenta uno dei vincoli fon-

damentali che noi dobbiamo non solo sottolineare ma esaltare al massimo.

Cioè l'esperienza di questi mesi come sotto-linea nell'introduzione il collega Araniti ci ha dimostrato a sufficienza che il certificato relativo al rispetto dell'ambiente del paesaggio alcune volte è stato sottovalutato dai comuni, altre volte trascurato, il più delle volte bistrattato.

Per cui secondo me l'introduzione che il certificato ambientale venga praticamente ad essere rimandato alla Regione che se ne assume tutta la paternità credo sia un fatto necessario, anche se ritengo che in materia di ambiente abbiamo l'esigenza fondamentale di essere estremamente rigorosi.

Ecco io volevo assicurare l'onorevole Sprizzi, per quanto riguarda il piano paesaggistico, che questo è già in fase di avanzata elaborazione e che nel modo più assoluto noi rispetteremo i termini previsti del 31 dicembre di quest'anno perché ne abbiamo esigenza per un motivo semplicissimo e quindi io lo ringrazio perché mi consente di fare una precisazione in merito.

Secondo le valutazioni del Sovrintendente alle belle arti della Calabria il vincolo finirebbe per essere esteso ad una superficie la cui misura tenderebbe ad essere sproporzionata. Quindi noi abbiamo bisogno del piano paesaggistico non solo per un fatto di ossequio alla legge Galasso è un obbligo della Regione ma anche e soprattutto perché il piano paesaggistico ci consentirà di sbloccare alcune zone in rapporto alle norme... valutazioni che fa il Sovrintendente alle belle arti, ci consentirà di sbloccare le zone sbloccabili.

Evidentemente poi saranno piani particolarmente regolati insomma con alcuni strumenti di rigore. Per quanto riguarda le osservazioni

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

del collega Sprizzi e cioè a dire per le competenze dell'assessorato, se l'industria o l'urbanistica, io non avrei nessuna difficoltà che ci possa essere anche il concerto dei due perché trattandosi di problemi estrattivi ci può stare sia l'industria che l'ecologia.

In compenso vorrei sottolineare all'Assemblea che si tratta di una legge che è stata determinata da una valutazione attenta della situazione ad oggi, altrimenti, ecco se avessimo ancora continuato a consentire ai comuni con tutto il rispetto che si hanno per i comuni, ma l'impressione mia che il certificato ambientalistico sia sottovalutato dai comuni, si introducono alcune norme di salvaguardia della regione e credo che tutte le forze politiche possono valutare con serenità ed obiettività che questa è una Regione che ha bisogno di vincoli e di passaggi di livello per evitare quello che io vado dicendo: una nuova ondata di abusivismo che sarebbe la fine di questa regione.

## PRESIDENTE

Si passa all'esame degli articoli proposti dalla prima Commissione consiliare.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Non posso porre in votazione l'articolo perché non c'è il numero. Prego i colleghi di rimanere in Aula o applico il Regolamento. Si viene qui per stare in Aula non per bivaccare o per consumare telefonate.

*(Interruzione)*

Questa è l'Aula di un Consiglio regionale mi pare che sia opportuno ricordarlo ad ogni piè sospinto.

Comunque il discorso non riguarda chi stava coordinando il provvedimento, ecco per essere chiari.

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 2.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(E' approvato)*

Sull'articolo 5 ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Signor Presidente, io sull'articolo 5 avevo fatto quell'osservazione e cioè a dire che all'ultimo comma: "...si considerano iniziate le opere che abbiano prodotto una consistente modificazione dell'ambiente". Questa dizione mi sembra eccessivamente generica e generale per cui potrebbe essere anche lasciata al libero arbitrio di chi deve valutare.

Non lo so se sia possibile una modifica nella dizione in modo da specificare cosa significhi "consistente" altrimenti credo che abbiamo concluso poco...

PRESIDENTE

Onorevole Sprizzi, nessun emendamento è stato prodotto quindi la Presidenza non può far niente. Mi dispiace.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Presidente, è vero che non c'è una indicazione precisa, però è anche vero che in materia c'è un grande dibattito giurisprudenziale che si verifica ogni qualvolta si tratta di stabilire se esiste la questione di diritto in materia di edilizia o non esiste.

Questa dizione "consistente modificazione dell'ambiente" significa che deve essere già realizzata una parte dell'opera che sia rilevante, per esempio il semplice spianamento del terreno. Secondo un criterio corretto di ermeneutica non potrebbe costituire "una consistente modificazione ambientale".

Altri strumenti non ce ne sono se no dovremmo dire le fondazioni, i pilastri ecc.. E tra l'altro la valutazione deve essere fatta caso per caso in relazione anche all'entità, alla struttura e alla natura delle opere da realizzare.

Quindi io ritengo che questa sia una difficoltà oggettiva e insuperabile ma sottolineo che l'articolo 5 rappresenta uno dei punti fondamentali della legge perché impone una rivalutazione di compatibilità ambientale anche laddove ci sia stata già una concessione per la quale però non siano state compiute opere tali per cui si possa dire che c'è l'acquisizione del diritto del soggetto che ha avuto l'autorizzazione a proseguire.

Io ritengo di poter dare questo contributo insomma, facendo rilevare che già la Cassazione in materia analoga si è interessata con giurisprudenza che è annosa e che non ha mai potuto risolvere in maniera decisiva questo problema che è irrisolvibile sulla base di un'affermazione teorica valevole per tutti i casi, per tutte le costruzioni e per tutti i tipi di opere.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'articolo 5 proposto dalla Commissione.

(E' approvato)

All'articolo 6 è stato proposto, a firma degli onorevoli Di Marco, Reale, Cristofaro e Dalla Chiesa, emendamento interamente sostitutivo che recita: "L'assessorato regionale ai beni ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali tramite la Sovrintendenza territorialmente competente e con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro delle autorizzazioni rilasciate ivi comprese quelle di cui all'articolo 5 trasmettendo contestualmente la relativa documentazione".

Onorevole Di Marco lo illustra o ritiene già illustrato l'emendamento?

Augusto DI MARCO

L'ho già illustrato, posso fornirvi gli estremi della circolare ministeriale del Ministero per i beni culturali e ambientali del 31 agosto 1985, numero 8, la quale dispone – in uno dei suoi numerosissimi commi – che le autorizzazioni concesse dalle Regioni devono essere immediatamente trasmesse a quel Ministero tramite la Sovrintendenza territorialmente competente la quale dovrà inoltrarla entro 20 giorni all'ufficio scrivente con apposita relazione.

Il senso della modifica è che noi la trasmettiamo al Ministero come dice la legge per il tramite ma ci riserviamo di adottare le diverse modalità nel caso in cui lo stesso Ministero dovesse modificare il suo avviso.

PRESIDENTE

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta?

Francesco PRINCIPE, *Presidente della Giunta regionale*

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

A nome della Giunta accolgo in pieno l'emendamento proposto dagli onorevoli Di Marco, Reale, Cristofaro e Dalla Chiesa per una motivazione che forse non è coincidente con quella illustrata dall'onorevole Di Marco.

Cioè a dire siccome in tema di ambiente lo spirito e la filosofia di questa legge è quella di arrivare al massimo di vincoli possibili, nella filosofia dei vincoli si inserisce l'emendamento Di Marco che sostanzialmente pone un vincolo al vincolo che io accolgo con grande apertura.

Per questi motivi accolgo a nome della Giunta interamente l'emendamento.

PRESIDENTE

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 6.

(E' approvato)

Sull'articolo 7 ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Su questo punto avevo posto l'esigenza di specificare l'assessorato regionale competente, quanto meno l'assessorato all'urbanistica, e comunque dal momento che si tratta di questioni che riguardano l'estrazione più inserire anche competenze dell'assessorato all'industria o all'urbanistica.

PRESIDENTE

Prego, onorevole Di Marco.

Augusto DI MARCO

Onorevole Presidente, questo articolo è esplicativo di una delle disposizioni della legge Galasso che prevede per le attività di

ricerca ed estrazione di cui ecc. ecc., l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali prevista dal precedente comma nono è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Quando noi facciamo riferimento all'assessorato competente trattandosi di attività di ricerca e di estrazione deve essere l'assessorato all'industria. Ciò vuol dire che qui potrebbe l'assessore all'industria ritenere che non sia opportuna una attività, una autorizzazione per attività estrattive in relazione alle esigenze della regione.

Credo che sia chiaro, se vogliamo specificarlo, ma la competenza è in relazione al contenuto dell'autorizzazione che è quella dell'estrazione...

PRESIDENTE

Credo fra l'altro che non si possa specificare perché non vi sono emendamenti prodotti. Tuttavia il dibattito fa testo.

Prego, onorevole Presidente della Giunta.

Francesco PRINCIPE, *Presidente della Giunta regionale*

L'illustrazione che ha testé fatto l'onorevole Sprizzi mi trova perfettamente d'accordo, cioè a dire che io sono dell'avviso, anche sempre per la filosofia dei vincoli, che per quanto riguarda la competenza di cui all'articolo 7 questa sia certamente dell'assessorato all'industria di concerto con l'assessorato ai beni culturali.

Quindi pur non essendo possibile modificare l'articolo, per ragione di ordine regolamentare, io desidero che resti agli atti la discussione che vincola poi la Giunta a dare l'interpretazione estensiva e non restrittiva.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

## PRESIDENTE

L'onorevole Araniti, ha facoltà di intervenire.

Pietro ARANITI, *relatore*

Ma non c'è dubbio, a mio giudizio non c'è nessun equivoco di interpretazione sulla competenza dell'assessorato perché c'è un aspetto che inerisce le attività estrattive di natura industriale e per certi versi la competenza delle strutture dell'industria, ma per la parte che inerisce l'oggetto delle attività produttive.

L'aspetto prevalente che si lega a questa legge è invece la tutela dell'ambiente e del territorio e quindi non c'è dubbio che l'assessorato ai beni ambientali e al territorio è titolato a rilasciare il parere.

Fermo restando che sui tempi può essere prima l'industria per la parte che interessa l'industria poi il territorio e viceversa. L'importante è che prima che si dia inizio a qualsiasi attività di movimento sul campo, diciamo, per quanto riguarda le attività di ricerca e di estrazione ci sia la garanzia, già, del parere dell'assessorato ai beni ambientali.

Quindi a mio giudizio non si pone alcun problema sulla competenza: è l'assessorato ai beni ambientali.

PRESIDENTE. Non essendoci richieste di parola per dichiarazioni di voto pongo in votazione l'articolo 7 nel testo distribuito.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 8.

*(E' approvato)*

Dichiarazioni di voto sulla legge nel suo complesso. Non essendoci richieste di parola pongo in votazione il Progetto di legge numero 41/4<sup>^</sup>: "Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del Dpr numero 616/1977 e alle leggi numeri 1497/1939 e numero 431/1985".

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportata in allegato)*

**Proposta di provvedimento amministrativo numero 361/3<sup>^</sup> bis, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 – Incentivazione turistico ricettiva – leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1984"**

## PRESIDENTE

Il secondo punto all'ordine del giorno reca: Proposta di provvedimento amministrativo numero 361/3<sup>^</sup> bis: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 – Incentivazione turistico ricettiva – leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1984".

L'onorevole Laganà, relatore, ha facoltà di svolgere la sua introduzione.

Guido LAGANÀ, *relatore*

Onorevole Presidente, questo è un atto amministrativo dell'anno 1984 per cui viene con notevole ritardo in Consiglio regionale. Gli albergatori hanno speso già i soldi probabilmente facendo anticipazioni presso le banche.

E' un piano che si riconduce alla vecchia legge ormai superata dalla legge 13; il provvedimento è stato esaminato nella Commissione con i funzionari ed è stata riscontrata la

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

piena regolarità, per cui ne propongo l'approvazione.

**PRESIDENTE**

Per discussione generale ha chiesto di parlare l'onorevole Schifino. Ne ha facoltà.

**Ubaldo SCHIFINO**

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi in Commissione abbiamo esaminato questo piano di riparto e con voto di astensione ci eravamo riservati di esprimere le nostre osservazioni in Consiglio.

Ora noi prima di sciogliere questo nodo se votare in un modo o in un altro vorremmo porre alcune domande al relatore oppure all'assessore perché in questo piano non ci convincono alcune cose. Intanto vediamo che vengono utilizzate somme residue degli anni passati ma principalmente dell'85 e dell'86. Mi riferisco un po' ai due piani perché anche il secondo più o meno ricalca la stessa linea.

Infatti, mi pare che dica: "All'onere derivante dall'approvazione del presente piano del riparto relative alle pratiche dell'84 si farà fondo con i fondi stanziati con la legge regionale 33 del 1984, articolo 2, su capitolo ecc., ecc., del bilancio '86". Quindi si utilizza addirittura il bilancio '86.

Ora non solo si utilizza il bilancio '86 per pratiche che risalgono ad anni precedenti, ma addirittura si dice espressamente nella relazione presentata, allegata al riparto, che si possono finanziare anche quelle domande che hanno, con la legge ancora in corso di esecuzione, ultimato le opere purché esse siano state eseguite entro il 31 marzo 1977.

Adirittura si recuperano per quelle opere realizzate entro il 31 marzo 1977. Allora la

prima osservazione che muoviamo, alla quale vorremmo una risposta da parte del relatore e dell'assessore, è come è possibile che noi facciamo un piano di riparto che riguarda l'85, qui c'è scritto, "fondo per l'anno '84 e poi l'altro per l'anno '85", perché i due piani si rassomigliano quasi come una goccia d'acqua al di là dei nomi dei destinatari al di là di qualche particolare.

Ora noi vorremmo sapere come è possibile finanziare oggi nel 1986 e quindi destinare delle somme ad imprese che esercitano attività in questo settore e poi, ecco, utilizzare pratiche che risalgono addirittura, cioè in recupero, al 1977 come dice la stessa relazione. Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione che vorremmo fare alla quale chiediamo una risposta è che l'articolo 3 della legge numero 17 è abbastanza complesso e che scarica e opera questo termine, scarica sull'assessore tutta una serie di responsabilità e l'assessore è tenuto, stante l'articolo 3, all'istruzione, all'istruttoria di tutte le pratiche.

E allora io mi domando, questa istruzione sarà stata fatta, presumo di sì, sarebbe anche una domanda un abbastanza ovvia nella risposta. Presumo di sì, ma dato che io vedo che gli adempimenti sono tantissimi che li vorrei leggere, i colleghi avranno un momento di pazienza perché mi sembra che siano complessi. Credo che se effettivamente si sono realizzate tutte queste procedure dovremmo dire che ci troviamo di fronte ad un assessorato che ha una grande capacità di lavoro...

In verità, su questo, ho qualche dubbio perché mi sembra ci sia una serie di inadempimenti. Vediamo un po' all'articolo 5 "...le domande per la concessione e contributi indirizzati alla Regione Calabria debbono essere presentate entro 31 marzo di ciascun

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

anno...”, quindi si prevede innanzitutto un finanziamento annuale tanto per cominciare, “...e debbono essere presentate al Sindaco dei comuni competenti per territorio”.

Corredo: “Progetto dell’opera, relazione tecnica illustrativa, preventivo dettagliato di spesa, piano economico-finanziario, dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio relativo al possesso del requisito di priorità previsto dal successivo articolo 4 della legge” – sto leggendo la legge 17 del 1981 – “poi per richieste di ampliamento di iniziative turistico-ricettive, la documentazione di cui sopra deve essere integrata dalla statistica delle presenze dell’ultimo triennio rilasciata dall’Ept competente.

Nel caso di richiesta di contributo per l’arredamento e il rinnovo dell’arredamento che costituisce comunque pratica a sé stante le domande devono essere corredate dall’elenco della qualità e quantità degli arredi, preventivo della spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce, planimetria del locale con l’ubicazione degli arredi. Gli enti pubblici territoriali, ecc. ecc.”.

E allora io mi domando e lo domando anche alla Giunta che ha approvato quel relativo piano e di conseguenza se ne assume tutta la responsabilità non solo di carattere politico: tutte queste cose sono state fatte? E risultano allegate per ogni pratica se le scelte sono state effettuate sulla base di queste cose?

Altra osservazione che vorrei fare: questa proposta della Giunta recupera queste pratiche del 1977, però, badate, la legge 17 si riferiva proprio alla fase attuativa del triennio ‘80/’82.

Queste pratiche potevano essere recuperate nel triennio ‘80/’82, solo in questo momento di raccordo con l’applicazione della 17 dell’81 che riguardava la fase a cavallo tra

l’80/’82, non oggi che ci troviamo nell’anno 1986.

Un’ultima domanda e dopo di che sciogliamo il nostro giudizio, il nostro voto: perché viene utilizzata la legge 17 dell’81 mentre oggi ci troviamo nell’86 e sarebbe più utile e più pertinente utilizzare la legge numero 13 dell’85 visto che per legge sia la 13 che la 17 si richiamano a finanziamenti annuali, mentre addirittura queste spese - si fa rilevare - lo dice il documento di presentazione, ricadono per una quota parte sul capitolo che riguarda il bilancio 1986?

Sono quattro domande, dalle risposte che riceveremo stabiliremo il nostro voto.

## PRESIDENTE

Non essendoci altre richieste di parola per dibattito generale la parola al relatore per la replica.

Guido LAGANÀ, *relatore*

A me pareva che in Commissione erano stati forniti tutti i chiarimenti necessari all’approvazione di queste pratiche che diventano veramente noiose perché riportate per anni nei bilanci a partire dal 1982.

I fondi di queste pratiche si riferiscono ad una legge del 1982 che dice, che recita in una successiva modifica della legge, la legge 16 “...i fondi eventualmente non utilizzati nell’esercizio ‘82 possono essere utilizzati negli esercizi successivi”.

Le pratiche e le domande non sono del 1986, bensì del 1982, 1983, 1981 ecc..

I piani sono stati elaborati dagli uffici e sono stati approvati sia pure con ritardo dalla Giunta regionale. Se poi questi piani sono rimasti fermi in Commissione ben due anni



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

non è colpa dei soggetti che avevano sperato di poter utilizzare una legge della Regione per migliorare le loro strutture alberghiere.

Sono soprattutto mutui decennali, i criteri sono quelli rigorosamente prescritti dalla legge perché questi uffici sono eccessivi forse nello scrupolo per cui rinviano indietro pratiche che forse con una interpretazione più aperta dal punto di vista amministrativo sarebbero potute anche essere accolte. C'è cioè un eccesso di rigore nella selezione delle pratiche, rigore che nasce da una stretta osservanza della legge.

Queste leggi evidentemente erano troppo ingarbugliate, come ha detto l'onorevole Schifino, erano leggi troppo burocratizzate che scoraggiavano l'operatore turistico anziché incoraggiarlo.

La nuova legge che è già operante ed ha esaurito due piani perché sono piani trimestrali, si muove in maniera più veloce perché è una legge più funzionale alle esigenze ed anche a nuovi metodi che mentre sono rigorosi nei controlli lasciano tutte le facoltà, le agevolazioni e i sostegni necessari all'operatore perché ne faccia uso.

Quindi io non credo, onorevole Schifino, che ci possano essere dubbi su una approvazione di questa pratica di nessuna natura soprattutto sul piano giuridico e sul piano morale, sono pratiche fatte con scrupolo anche eccessivo.

I funzionari hanno elencato tutte le pratiche presentate, hanno detto perché le pratiche non incluse nel piano sono state escluse, per quale ragione quindi le pratiche a posto con la legge sono tutte quelle che ci sono nel piano.

Credo che si possano approvare.

PRESIDENTE

Per dichiarazione di voto ha chiesto di parlare l'onorevole Schifino. Ne ha facoltà.

Ubaldo SCHIFINO

Prendiamo atto delle risposte che ha dato l'onorevole Laganà, credo che questo lo faccia anche a nome di tutta la Giunta, lui ci rassicura, e quindi non abbiamo motivo di pensarla diversamente, sul fatto che le singole pratiche sono corredate di tutta quella complessa documentazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 del 1981, quindi da questo punto di vista ne prendiamo atto, non abbiamo motivi per non farlo.

Per quanto riguarda il resto, però, francamente noi restiamo con i nostri dubbi e le nostre perplessità. Ci sembrava giusto utilizzare i fondi residui ma non per riprendere domande vecchie dell'80, '81, '82 e addirittura...

*(Interruzione)*

Ho capito, ho capito e ci sembrava più opportuno secondo noi applicare la legge molto più recente questa ultima dell'85 e non la 17, ma questo, comunque, non rientra nella sfera delle valutazioni politiche, pertanto da questa nostra valutazione politica complessiva diciamo che votiamo contro.

PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola, pongo in votazione il piano di riparto anno 1984.

*(Il Consiglio approva)*

Pongo in votazione lo schema di delibera nel suo complesso.

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

**Proposta di provvedimento amministrativo numero 25/4^, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1985 - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1985"**

PRESIDENTE

Il punto tre all'ordine del giorno reca: "Proposta di provvedimento amministrativo numero 25/4^: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1985 - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1985".

L'onorevole Di Nitto è il relatore, nella circostanza lo sostituisce l'onorevole Laganà il quale ha facoltà di intervenire.

Guido LAGANÀ, *relatore f.f.*

Onorevole Presidente, si tratta in fondo della stessa pratica con riferimento alla stessa legge. E' l'ultimo fondo residuo che viene utilizzato per le uniche pratiche esistenti presso gli uffici dell'assessorato al turismo. Le procedure ed i criteri di selezione sono uguali, sono tutte a posto sia dal punto di vista della legge che della documentazione presentata presso l'assessorato.

Chiedo l'approvazione.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Schifino per discussione generale. Ne ha facoltà.

Ubaldo SCHIFINO

Signor Presidente, non faccio le domande perché queste erano le stesse che riguardavano il primo punto, le risposte saranno sicuramente le stesse di quelle che riguardavano il primo piano e di conseguenza il voto del Pci è lo stesso che riguardava il primo piano. Voto contrario.

PRESIDENTE

Non essendoci altre richieste di parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Non essendoci richieste di parola per dichiarazione di voto pongo in votazione il piano di riparto per l'anno 1985.

*(Il Consiglio approva)*

Pongo in votazione lo schema di delibera nel suo complesso.

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

**Progetto di legge numero 289/3^ recante: "Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo"**

PRESIDENTE

Progetto di legge numero 289/3^ recante: "Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo".

Il punto quattro all'ordine del giorno reca "Progetto di legge numero 289/3^: "Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo".

L'onorevole Funaro, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Il progetto di legge relativo alle provvidenze per lo sviluppo dell'entroterra è relativo ad una opportunità diversa che può essere legata anche all'utilizzazione dei centri storici fin quando possibile e soprattutto con riferimento a quelle che sono le caratteristiche oggettive dei paesi interni dei piccoli centri della Calabria.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Una proposta di legge, a mio modo di vedere, particolarmente importante perché cerca di fare entrare in un circuito turistico più vasto l'intero territorio regionale.

Se noi pensiamo a quella che è l'orografia, la caratteristica dell'intero territorio regionale ci si accorge come coinvolgere in una offerta turistica, in un flusso turistico alternativo anche i paesi dell'entroterra significhi anche fare un discorso concreto su quelle che sono le opportunità anche di valorizzazione dei centri storici, le tradizioni culturali, il folklore, tutto il patrimonio al quale credo una parte attenta sono anche le forze culturali della nostra Regione, dell'intero paese, che sono particolarmente sensibili.

Ma è soprattutto questo discorso di carattere economico che mi pare particolarmente interessante, ecco perché credo che il provvedimento, per il quale sono stati presentati degli emendamenti sui quali mi riservo di esprimermi successivamente, sia meritevole di approvazione e rappresenta un momento qualificante di una diversa visione, anche di una diversa attuazione da parte della Regione rispetto alle risorse disponibili e alla diversa utilizzazione del territorio regionale.

Se ne propone l'approvazione.

**PRESIDENTE**

Per discussione generale ha chiesto di parlare l'onorevole Schifino. Ne ha facoltà.

**Ubaldo SCHIFINO**

Molto brevemente per dire che noi condividiamo le finalità di questa proposta di legge. Riteniamo che sia giusto che il Consiglio cominci ad interessarsi anche con provvedimenti legislativi al problema dello sviluppo produttivo delle aree interne o meglio a dare qualche incentivazione a questo sviluppo, a

dare la possibilità appunto che questo sviluppo venga collegato anche con lo sviluppo di un settore importante qual è quello del turismo.

Vi sono anche delle finalità sociali abbastanza comprensibili perché si tratta di utilizzare in qualche modo una sottoforma di agriturismo, tutta una serie di abitazioni soprattutto nei momenti di maggiore presenza turistica in Calabria perché questa legge mi pare che sia limitata per i mesi di luglio, agosto, settembre, e di vedere come da una parte allungare la stagione estiva e quindi la presenza del turismo in Calabria e dall'altra utilizzare una serie di strutture complementare e integrativa a quelle che sono già presenti sul territorio.

Ovviamente succede sempre così, quasi sempre in Calabria ad una bella legge dove ci sono delle finalità giuste poi si inseriscono degli articoli abbastanza non chiari che finiscono per vanificare, per svuotare i contenuti innovativi e le finalità della legge stessa.

Io vorrei, per esempio, richiamare l'attenzione degli onorevoli consiglieri sull'ultimo comma dell'articolo 8 dove dice ad un certo punto: "...al fine di favorirne la costituzione" - si riferisce ad alcune cooperative che dovrebbero in qualche modo regolamentare la domanda-offerta di richiesta di soggiorno turistico - "la Giunta regionale determinerà contestualmente all'approvazione della convenzione...". Negli articoli precedenti si fa espresso richiamo ad una sorte di convenzione che dovrebbe regolamentare l'attività di queste cooperative che gestiscono la domanda-offerta turistica con una convenzione che deve essere emanata dalla Giunta regionale e con l'approvazione della convenzione, individuare l'entità di un contributo annuale per un massimo di quattro anni da erogare per sostenere le spese di funzionamento e di gestione.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Ora se non ricordo male abbiamo avuto un forte dibattito in occasione del bilancio e gli onorevoli della Giunta ci facevano rilevare sull'opportunità di evitare ancora finanziamenti a cooperative per gestioni di servizio e cose di questo tipo che sono quelle famose cooperative che sono uscite dalla porta della legge De Vito finalizzata ad incentivare la imprenditorialità giovanile con tutta una serie di meccanismi abbastanza chiari.

Ora noi vi invitiamo alla coerenza, non potete voi della Giunta esprimere dei concetti che noi comunisti abbiamo espresso dall'opposizione con molta forza anche in sede di osservazione del bilancio. E nel momento in cui chiedevamo di costituire un fondo globale particolare per l'occupazione giovanile molto più ampio di quello che poi effettivamente è stato proposto sempre però come meccanismo di raccordo alle leggi vigenti: alla "De Vito", alla "De Michelis" ecc., quindi per incentivare effettivamente l'attività produttiva della nostra Calabria, poi ci veniamo a trovare di fronte a forme di elargizione di fondi per cooperative senza sapere poi se queste hanno uno spazio reale di carattere produttivo.

Ma comunque noi pensiamo che questa sia la via che ci porta a questa pleora di personale direttivo, indiretto, assistito, pagato, stipendiato, retribuito dalla Regione, cioè questioni che noi abbiamo discusso fino a ieri sera.

Perché il sospetto diventa certezza che si vada in questa direzione quando noi leggiamo poi l'articolo 9 che dice: "...alle cooperative che saranno costituite per la gestione di servizi complementari a soggiorno di cui all'articolo 7 potranno essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, contributi in conto capitale addirittura pari al 50 per cento della spesa occorrente per l'acquisto o leasing", cioè si fa carico la Regione

del leasing delle attrezzature strumentali per l'effettuazione dei servizi stessi.

Potrei continuare a leggere altri passi di altri articoli ma credo che il succo sia contenuto in questo ultimo comma dell'articolo 8 e di questa parte rilevante dell'articolo 9.

Qual è la proposta del gruppo comunista? Poiché noi ci siamo convinti della finalità giusta di questa legge, pregheremmo il relatore e soprattutto l'assessore che, a nome della Giunta si facesse carico di una nostra richiesta di rimandare il tutto di nuovo in Commissione per un esame molto più accurato e particolareggiato in maniera tale che vengano se è possibile, tolte le parti che sono discutibili come quelle che ho voluto rilevare e venga invece pienamente valorizzato tutto il contesto della legge che secondo noi è importante che vada approvato e che fa onore alla Regione Calabria.

## PRESIDENTE

Prima di continuare il dibattito generale mi pare che vi sia una richiesta di rinvio in Commissione da parte dell'onorevole Schifino. E' vero, la formalizza quindi? Sulla proposta? Prego, onorevole Laganà.

Guido LAGANÀ

Sulla proposta il gruppo Dc si dichiara contrario e spiego perché. Noi apprezziamo l'atteggiamento del gruppo comunista in merito a questa legge perché riconosce che è una buona legge, che è di innovazione, introdotta dagli articoli 8 e 9.

Viviamo in una Regione assistita, si dice, sotto tanti aspetti nel settore dell'economia ma quando ci inventiamo qualche cosa di nuovo, dobbiamo sforzarci di cogliere questi elementi di novità, non possiamo tutto ridurre ad un giudizio negativo.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Nella stessa legge non solo viene introdotto un tipo di turismo nuovo nella Calabria che tende veramente a valorizzare le zone interne, ma tende a scaricare tutta quella pesantezza di edifici ricettivi che ci sono sulle coste per utilizzare un patrimonio edilizio che esiste a pochi chilometri, vuoto perché manca la gente che magari è emigrata.

L'articolo 8 che cosa vuol fare? Tende a creare una professionalità intorno a questa legge per la sua gestione e a chi si affida? Si rivolge a giovani disoccupati che vogliono acquisire professionalità.

La legge 13 sul turismo introduce anche questo concetto e quell'articolo è stato approvato all'unanimità. Un articolo cioè che tende ad organizzare nuovi servizi nel settore del turismo affidati a cooperative di giovani disoccupati.

Questo articolo 8 si riconduce alla legge 13, dicevo a quell'articolo della legge 13 approvato, concordato anche con i gruppi dell'opposizione qua dentro in Aula e per questo aiuta i giovani che hanno capitale, i giovani disoccupati.

E' chiaro che la Regione si fa carico di comprare, di dare un contributo perché acquisto delle attrezzature per organizzare i servizi di gestione, saranno i servizi di lavanderia, saranno altri servizi necessari alla gestione di questa legge.

Noi assolutamente siamo contrari a ché vengano modificati questi articoli perché vanno nella logica di tutta la legge, sono coerenti con la logica della legge, non si discostano da essa.

**PRESIDENTE**

Mi scusi, onorevole Schifino, lei insiste nella sua richiesta?

**Ubaldo SCHIFINO**

Io insisto nella richiesta, vorrei però che si pronunciasse anche l'assessore.

**PRESIDENTE**

Allora sulla richiesta di rinvio dell'onorevole Schifino, il parere dell'onorevole Laganà è contrario. Parere del relatore? Contrario. Parere della Giunta? Contrario.

Pongo in votazione la richiesta di rinvio dell'onorevole Schifino.

*(E' respinta)*

Non vi sono altre richieste di parola per dibattito generale. Si passa alla votazione degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(E' approvato)*

All'articolo 2 è stato presentato emendamento a firma degli onorevoli Laganà, Schifino, Dominijanni che recita: "La Giunta regionale individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione previo parere della Commissione competente nell'ambito territoriale di ciascuna Apt in cui è suddiviso il territorio regionale i centri abitati interessati alle provvidenze previste dalla presente legge".

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento che modifica l'articolo 2 della legge in discussione.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 2 per come emendato.

*(E' approvato)*

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

All'articolo 3 è stato presentato emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Laganà, Dominijanni, Schifino che recita: "Alla domanda dovrà essere allegata copia autentica della licenza di affitta camere".

Non vi sono richieste di parola per l'illustrazione. Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento appena posto in discussione.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 5.

*(E' approvato)*

All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento modificativo a firma degli onorevoli Laganà, Dominijanni e Schifino: "Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio, in un registro regionale di fabbricati di abitazione con destinazione ricettiva, istituito presso l'assessorato regionale al turismo.

Possono essere iscritte nel registro, a richiesta dei proprietari, anche altre abitazioni ubicate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2.

Gli interessati dovranno fare apposita domanda al suddetto assessorato per il tramite dell'Apt competente per territorio allegando copia autentica della licenza di affittacamere.

Le Apt entro il termine di 15 giorni previo accertamento della idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva, esprimono il proprio motivato parere.

Entro il 30 settembre di ogni anno le Apt provvederanno all'aggiornamento del registro".

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole.

Pongo in votazione l'emendamento modificativo dell'articolo 6.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 6 per come emendato.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 7.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 8.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 9.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 10.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 11.

*(E' approvato)*

Per coordinamento all'articolo 12 la Presidenza ha tolto l'ultimo comma in considerazione del fatto che questa spetta alla Presidenza della Giunta all'atto della promulga-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

zione. Pertanto l'articolo 12 resta così concepito: "La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione".

Pongo in votazione l'articolo 12.

*(E' approvato)*

Dichiarazioni di voto sul complesso della legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Schifino. Ne ha facoltà.

Ubaldo SCHIFINO

Un attimo solo, Presidente, per sottolineare la delusione del gruppo comunista che si sforza di dare un contributo costruttivo ai lavori di questa assemblea e che, puntualmente, in tutte le questioni sostanziali, anche quando si tratta di migliorare una legge che ha delle finalità buone - che noi volevamo incentivare e caratterizzare ancora meglio, difatti la volevamo epurare da tutti gli altri articoli che la inquinano - di fatto si introducono elementi che ne snaturano la portata e così la fanno apparire con due finalità: una, quella di utilizzare le strutture per ampliare la possibilità ricettiva turistica nei tre mesi di maggior *boom* turistico in Calabria, l'altra, purtroppo nemmeno tanto nascosta quella di incentivare ancora e finanziare forme di cooperative in contrasto con le leggi nazionali e con tutte dello stesso indirizzo.

Mi meraviglio che gli onorevoli colleghi della Giunta non abbiano ritenuto di dover riaffermare questo principio che era stato così ampiamente discusso e affermato sia dal banco dell'opposizione che da quello della Giunta.

Ricordo ancora le parole dell'onorevole Iacino: si voleva addirittura criminalizzare la proposta del gruppo comunista quella, cioè,

di costituire un fondo considerevole per l'occupazione, e che noi dicevamo per l'occupazione produttiva che aggancia e si lega alla legge nazionale, e non per disperderla in mille rivoli. Ci meraviglia che questa Giunta abbia due discorsi a seconda dei diversi momenti e che respinga le proposte positive e costruttive del gruppo comunista svilendo così il dibattito in Aula quando si tratta di correggere in maniera positiva delle leggi alle quali, sulla prima finalità, poi, del resto, avevamo espresso parere positivo.

Prendiamo atto che non si vuole nemmeno correggere una legge che può diventare buona e che la Calabria purtroppo è destinata a fare spessissimo pessime leggi. Prendiamo atto che si vuole continuare ad andare in questa direzione ed esprimiamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE

Non vi sono altre richieste di parola per dichiarazioni di voto. La parola all'onorevole Veraldi.

Donato VERALDI, *assessore al turismo*

Brevemente, Presidente, per dire che ci siamo dichiarati tutti d'accordo sulla necessità che potesse venire un contributo per migliorare la legge, e mi pare che non dovessero esserci dubbi.

Solo che la richiesta di miglioramento che veniva dal consigliere Schifino, per quanto riguarda l'ultimo comma dell'articolo 8, in effetti avrebbe potuto peggiorare la legge in quanto per la prima volta - mi pare che sia un fatto storico in questa nostra Regione - non parliamo di contributi per le strutture che fanno sì di assistenza ma parliamo di contributi per i servizi.

Ed è forse a questo tipo di politica che noi

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

dovremmo porre la nostra attenzione. Ed è tanto vero quello che dico per cui il comma stesso della legge prevede un termine di quattro anni che è in un certo senso un incentivo all'avviamento.

Ecco il motivo per cui il capogruppo della Dc, il relatore, secondo me, ha fatto bene, forse alla luce di questa richiesta, a non ritirare la legge e a riportarla in Commissione.

**PRESIDENTE**

Pongo in votazione il progetto di legge numero 289/3<sup>A</sup> recante: "Provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Progetto paese-albergo" nel testo proposto dalla seconda Commissione e per come emendato in Aula.

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

**Riesame progetto di legge numero 201/3<sup>A</sup>, recante: "Ricezione turistica all'aria aperta"**

**PRESIDENTE**

Il punto cinque all'ordine del giorno recita: "Riesame progetto di legge numero 201/3<sup>A</sup>: "Ricezione turistica all'aria aperta".

L'onorevole Funaro, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Il disegno di legge è stato portato all'esame del Consiglio dopo che la Commissione competente ha sostanzialmente azzerato, con l'esame delle pratiche giacenti nel settore del turismo, quello che era il materiale giacente all'esame della Commissione stessa.

Il provvedimento riguarda la ricezione turistica all'aria aperta e contiene una nuova regolamentazione globale che riguarda sia la disciplina che la classificazione dei complessi turistici all'aria aperta.

La Commissione che ha esaminato il testo ha apportato alcune modifiche soprattutto per quanto riguarda gli articoli 2, 5 e 10 secondo lo schema che poi è stato sottoposto all'esame del Consiglio stesso. Modifica che sulla base di quelle che erano le sollecitazioni da parte delle organizzazioni di categoria finisce anche in questo caso per dare delle risposte positive per una offerta turistica destinata ad avere, a mio modo di vedere, grande possibilità di espansione in Calabria tenuto conto delle caratteristiche di ricettività turistica che soprattutto per quanto riguarda le zone interne mi pare possano offrire nuove occasioni di turismo ad un settore particolarmente attento a questi fatti.

E' un turismo giovanile, in particolare, che viene ad essere stimolato e proposto attraverso un riordino complessivo nella materia che meritava attenzione da parte del Consiglio regionale.

Si coglie lo spunto anche da questa proposta perché viene ad essere evidenziato come a fianco delle strutture ricettive all'aria aperta di tipo tradizionale come, per esempio, i cosiddetti camping vengono ad essere attivate procedure che possono portare anche all'attenzione dell'utente, strutture cosiddette miste che per mancanza di specifica norma fino a questo momento non erano occasione di utilizzazione da parte dell'utente stesso.

Per questi motivi se ne propone l'approvazione secondo il testo che è stato elaborato dalla Commissione e che oggi è all'attenzione del Consiglio.

**PRESIDENTE**



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Per discussione generale ha chiesto di parlare l'onorevole Schifino. Ne ha facoltà.

Ubaldo SCHIFINO

Presidente, innanzitutto vorrei far osservare agli onorevoli colleghi che il Commissario del Governo ha fatto ben sette osservazioni: se noi fossimo molto più attenti tutti insieme – mi riferisco al momento in cui esaminiamo, dibattiamo e approviamo delle leggi – eviteremmo forse questo lavoro abbastanza immane da parte degli organi di controllo superiori che debbono farci continuamente rilevare come una serie di nostri articolati sono in contrasto con delle leggi dello Stato.

Fatta questa brevissima considerazione, proprio per ricollegarmi al ricorso che facevo al punto precedente, ritengo utile che ci debba essere una maggiore attenzione sia in sede di Commissione che di Consiglio quando approviamo leggi, perché così facendo ne va di mezzo non solo la funzionalità e l'applicazione della legge ma anche il decoro di questa istanza istituzionale. Ecco, questo rilievo dovrebbe farci riflettere per correggere in futuro, possibilmente, qualcosa nel modo con cui lavoriamo.

Fatta questa premessa rammento che questa legge è stata votata all'unanimità a suo tempo e quindi il rilievo vale anche per il gruppo comunista. E' un dispositivo che occorre alla Calabria perché si tratta di intervenire in una materia ancora oggi non regolamentata, questa delle strutture turistiche all'aria aperta e quindi i camping, i villaggi turistici, i villaggi camping e cose di questo tipo.

Credo che questa legge ci farà fare un passo in avanti in questa direzione. E' inutile soffermarmi ulteriormente sul suo valore, abbiamo già avuto modo di parlarne anche nel momento in cui si è discusso articolo per articolo.

Voglio solo far rilevare che c'è una osservazione che noi abbiamo fatto e per la quale abbiamo presentato emendamento – che pensiamo possa essere approvato – che riguarda il comma 10 dell'articolo 1. Detto comma prevede il divieto in assoluto di campeggio a turisti che per motivi diversi anche di tipo economico, intendono usufruirne mi riferisco soprattutto ai giovanissimi, perché quei campeggi autorizzati in quel particolare momento hanno esaurito la capienza, hanno registrato il tutto esaurito.

E' un divieto che in qualche modo può essere interpretato come un divieto in assoluto alla possibilità di quei campeggiatori poco fortunati o economicamente poco abbienti di poter usufruire anche dei pernottamenti e quindi anche delle strutture di quelle aree. Noi invece, con la correzione che abbiamo proposto, pensiamo che non si debba escludere la possibilità a questi campeggiatori di poter restare in loco presso aree che vengono individuate dai comuni.

Inviterei, pertanto il Presidente a leggere l'emendamento se è possibile in maniera tale che tutti ne possano prendere conoscenza, per il resto la legge per noi può essere accettata con le correzioni formulate dal commissario del Governo.

PRESIDENTE

Ha chiesto di parlare l'onorevole Laganà. Ne ha facoltà.

Guido LAGANÀ

Onorevole Presidente, brevissimamente per sottolineare, anche come gruppo regionale, l'importanza di questa legge che viene a mettere ordine nel settore del turismo all'aria aperta che si era sviluppato nella nostra regione in maniera caotica e disordinata anche se la Calabria è al primo posto in Italia

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

per numero di campeggi, il che dimostra che c'è un turismo molto sviluppato nella nostra regione.

La legge rimette a posto le cose, inserisce delle regole nell'organizzazione di queste aziende turistiche, elimina quei campeggi che somigliano più ad accampamenti di zingari piuttosto che a strutture turistiche. Introduce, insomma delle novità.

Ed è per questo, onorevole Schifino, che questa legge è stata rinviata in tanti punti ed è merito della Giunta regionale precedente e della Commissione che a suo tempo l'ha discussa quello di aver forzato nel senso di inserire alcune novità che altre leggi non hanno in Italia.

Questo sforzo, oggi, è stato premiato, le osservazioni del Governo in fondo sono state accolte, noi esprimiamo il parere favorevole con la convinzione di aver fatto un buon servizio al turismo calabrese.

**PRESIDENTE**

Non essendoci altre richieste di parola si passa all'esame degli articoli.

E' stato proposto emendamento all'articolo 1 a firma dell'onorevole Schifino che così recita: "Al punto 10, prima linea, sostituire le parole <<in comuni che non risultino serviti dai complessi ricettivi disciplinati dalla presente legge>> con le parole <<e comunque in zone non vietate dai comuni>>".

Parere del relatore?

Ernesto FUNARO, *relatore*

Favorevole, con l'aggiunta: "Purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti da parte delle autorità competenti".

**PRESIDENTE**

Onorevole Schifino, sul sub-emendamento concorda?

Ubaldo SCHIFINO

Sì, sì...

*(Interruzione)*

**PRESIDENTE**

No, lei ha fatto una formulazione affrettata per... se la formulazione risponde meglio quella del sub-emendamento possiamo introdurre il sub-emendamento presentato dal relatore.

Grazie onorevole relatore, mi dia il sub-emendamento. Pongo in votazione il sub-emendamento presentato dall'onorevole Funaro.

*(E' approvato)*

All'articolo 1 sono richiamate le tabelle A, B, C, D, che non sono state in alcun modo modificate dalla Commissione in sede di esame.

Pertanto pongo in votazione la tabella A.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione la tabella B.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione la tabella C.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione la tabella D.

*(E' approvato)*

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Pongo in votazione l'articolo 1 emendato dall'Aula nel suo complesso.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 2.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 3.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 4.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 5.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 6.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 7.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 8.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 9.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 10.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 11.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 12.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 13.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 14.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 15.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 16.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 17.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 18.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 19.

*(E' approvato)*

Non essendoci richieste di parola per dichiarazione di voto pongo in votazione il "Riesame progetto di legge numero 201/3^: "Ricezione turistica all'aria aperta".

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

**Progetto di legge numero 38/4^, recante:  
"Adesione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese"**

PRESIDENTE

Si passa alla discussione del punto 6 all'ordi-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ne del giorno che recita: "Progetto di legge numero 38/4^, recante: "Adesione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese".

L'onorevole Gentile, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Giuseppe GENTILE, *relatore*

Signor Presidente, questo progetto di legge prevede l'adesione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese.

Come tutti sanno c'è a Cosenza questo consorzio teatrale che vive di stenti eppure svolge una attività di grande livello culturale e artistico. E allora l'adesione della Regione va ad aiutare questo consorzio.

La legge che è composta da sei articoli prevede un contributo di 1 miliardo annuo di lire, una fideiussione di lire 1 miliardo, fino ad un miliardo e poi è prevista la costituzione, la rappresentanza della Regione con sei componenti da nominare in Consiglio regionale di cui due rappresentanti dei partiti di opposizione e quindi un maggiore controllo di quest'attività.

La legge è passata nelle due Commissioni, la terza e la seconda, all'unanimità per cui si invita il Consiglio a votarne l'approvazione.

PRESIDENTE

E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tarsitano. Ne ha facoltà.

Luigi TARSITANO

Signor Presidente, il gruppo comunista esprime parere favorevole all'approvazione di questo provvedimento di legge con una motivazione ben chiara e precisa. La Regio-

ne Calabria nel settore del teatro ha unico centro produttivo che finora è questo del consorzio teatrale calabrese.

Attraverso l'attività di questo centro in fondo la Calabria si pone fra i centri produttivi del Paese anche se la realtà calabrese è una delle più depresse di questo nostro paese. I dati che sono stati forniti proprio recentemente sul numero dei presenti agli spettacoli teatrali nella nostra regione sono riferiti al 1984.

Nel 1984 sul territorio regionale sono stati venduti 131 mila biglietti questa è la cifra che dà un segnale esatto, un termometro di quella che è la partecipazione popolare e soprattutto delle masse giovanile agli spettacoli teatrali, quindi all'attività culturale di questa nostra regione.

E per la verità da questo punto di vista si evince una situazione di notevole depressione; pensate che nella vicina Puglia sono stati 480 mila i biglietti venduti, in Sicilia nello stesso anno siamo arrivati alla quota dei 600 mila biglietti.

Quindi noi riteniamo che bisogna fare uno sforzo serio in direzione dello sviluppo delle attività teatrali in questa nostra regione. E per la verità approfittiamo anche di questa circostanza per porre un discorso che è estremamente significativo.

La Calabria deve costruirsi l'immagine di una Regione che vuole ricercare una cultura, uno dei veicoli fondamentali per lo sviluppo. Ecco perché abbiamo tenuto a partecipare alla discussione della legge e la votiamo favorevolmente perché deve cambiare questa immagine che si ha nella Calabria, nel Paese e fuori, di regione disestata, di territorio disestato dove la cultura, precisamente non ha un suo rilievo.

Riteniamo che con i beni archeologici,

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

monumentali che ha con una rete diffusa di musei, sviluppando alcune iniziative importanti come questa orchestra regionale che noi abbiamo proposto anche con una apposita proposta di legge, con una rassegna cinematografica per i paesi del Mediterraneo e anche con una esposizione annuale, articolata anche su base provinciale per quanto riguarda le arti visive, ecco, la Calabria possa cominciare a metter fuori, ad esprimere una immagine diversa di una realtà che permette grandi tuffi nel passato, che si pone a meta prediletta delle correnti turistiche-culturali del nostro Paese, che possa durante i mesi soprattutto primaverili essere un punto di riferimento per tutti, anche per il mondo scolastico per le sue gite, per la gioventù studiosa e scolastica.

Per queste ragioni noi esprimiamo parere favorevole alla legge sapendo anche qual è la dimensione della spesa che viene oggi consentita al consorzio teatrale calabrese, 1 miliardo per il 1986, 1 miliardo anche come fideiussione da parte della Regione per possibili mutui.

Ora da questo punto di vista ritengo che dobbiamo tener conto di questa realtà e vogliamo rivolgere una sollecitazione anche alla Giunta e all'assessorato. Sappiamo che è stato molto penalizzato questo centro produttivo teatrale calabrese nell'assegnazione dei finanziamenti previsti dal ministero del turismo. Ora se questo è avvenuto per l'anno 1986 che non si verifichi nel 1987 e che quindi la Giunta intervenga a tempo opportuno perché l'onere non sia poi essenzialmente da rovesciare sull'erario regionale e che ci sia invece un contributo adeguato anche da parte del ministero del turismo e dello spettacolo.

**PRESIDENTE.** Non ci sono altre richieste di parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

**Rosario OLIVO, assessore alla pubblica istruzione**

Un breve intervento per dichiarare l'adesione, il parere positivo della Giunta a questo progetto di legge e che è importante per il sostegno che si propone di fornire, di offrire al teatro stabile della Calabria, il consorzio teatrale calabrese, l'unica struttura culturale di grande rilievo, di grande respiro tra Napoli e la Sicilia.

Quindi acquista l'approvazione, il licenziamento di questo disegno di legge, un valore particolare che trascende i confini della nostra regione.

Lo stabile, il teatro stabile calabrese è uno strumento importante di stimolo e di sollecitazione della crescita culturale complessiva della nostra Regione. Corrisponde quindi alla domanda di cultura crescente che c'è oggi in Calabria e che investe non solo le giovani generazioni ma tutta la comunità calabrese. Si rivelerà sempre di più aiutato da questo disegno di legge, uno strumento fondamentale di raccordo della nostra Regione con i grandi circuiti culturali del nostro Paese.

Vorrei dire che questa legge che stiamo per licenziare si aggiunge ad altre approvate all'unanimità da questo Consiglio regionale negli anni passati nel tentativo di colmare le distanze della nostra Regione con il resto del Paese.

Questa azione che stiamo portando avanti - ed io sottolineo - in modo unitario con grande compiacimento che fa questo onore al Consiglio regionale della Calabria, ecco questo sforzo che stiamo ponendo in essere ci sta consentendo di riagganciarci al resto del Paese in materia di legislazione culturale. Sta consentendo alla nostra Regione di integrarsi col resto anche dell'Europa.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Ci sono altre proposte di legge *in itinere* che le Commissioni consiliari devono approvare. Vorrei rivolgere una cortese, una cordiale sollecitazione ai Presidenti delle Commissioni consiliari perché affermino una priorità nell'esame alla discussione di queste leggi. Mi riferisco alle leggi sui beni culturali anche se so bene che la Regione si muove su questo piano in mezzo a tante difficoltà.

Dopo il Dpr 616 del '77 non è avvenuta la legge quadro nazionale che doveva precisare con esattezza compiti, ruoli e funzioni tra Stato e Regioni in questa materia. E però spazi ne abbiamo, altre Regioni si sono mosse su questo piano, sul terreno della legislazione in materia di beni culturali, potremmo fare uno sforzo all'inizio di questa legislatura.

Ci sono proposte di diversa provenienza, potremmo trovare una sintesi accettabile tra queste varie proposte di leggi. E ce n'è una, e concludo su questo, che abbiamo presentato come assessorato qualche tempo addietro e che riguarda proprio il problema generale dello spettacolo in Calabria.

Vorrei ricordare all'onorevole Tarsitano che di queste cose abbiamo avuto modo di discutere in occasione di un convegno regionale promosso proprio dal Pci qualche settimana addietro.

Fu quella un'occasione di riflessione importante su questi temi; esistono in Consiglio regionale proposte della Giunta, di altri gruppi politici anche su questa materia, sui problemi dello spettacolo in Calabria, io ritengo che si possa ormai arrivare ad una sintesi unitaria.

Concludo dicendo che noi faremo, certo, attenzione, collega Tarsitano, nei prossimi mesi con prese di posizione precise della Giunta regionale, faremo attenzione alle cose

a cui ci richiamava e cioè alle ripartizioni del ministero del turismo e dello spettacolo che sono stati per la verità penalizzanti nei confronti della struttura stabile calabrese.

Credo che assieme al Presidente ci rechiamo presto dal ministro del turismo e dello spettacolo per prospettare una necessità di inversione di tendenza su questo terreno perché la Calabria non sia più penalizzata in questo settore.

PRESIDENTE

Si passa all'esame degli articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3.

(E' approvato)

All'articolo 4 è stato presentato emendamento a firma degli onorevoli Di Marco, Tarsitano, Reale che così recita: "Dopo il secondo rigo alla parola <<Giunta regionale>> aggiungere la seguente definizione <<acquisito il parere della Commissione consiliare competente>>".

Parere del relatore? Favorevole. Parere della Giunta? Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento.

(E' approvato)

Pongo in votazione l'articolo 4 come emendato.

(E' approvato)

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Pongo in votazione l'articolo 5.

*(E' approvato)*

Pongo in votazione l'articolo 6.

*(E' approvato)*

Non essendoci richieste di parola per dichiarazioni di voto pongo in votazione il "Progetto di legge numero 38/4^, recante: "Adezione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese".

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportato in allegato)*

**Progetto di legge numero 31/4^, recante: "Contenuti e procedure per l'approvazione delle lottizzazioni su aree residenziali e produttive"**

PRESIDENTE

Il punto sette all'ordine del giorno recita: "Progetto di legge numero 31/4^, recante: "Contenuti e procedure per l'approvazione delle lottizzazioni su aree residenziali e produttive".

L'onorevole Funaro, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Signor Presidente, il provvedimento che viene ad essere sottoposto all'esame del Consiglio per l'approvazione rappresenta un momento particolarmente importante della vita della nostra Regione.

Si collega se vogliamo a quelli che sono stati gli altri provvedimenti di uso del territorio collegati un poco a quello che è stato il discorso turistico che abbiamo avuto modo

di esaminare nel corso dei precedenti punti all'ordine del giorno e in questo caso pone l'accento in maniera specifica sul grosso nodo delle lottizzazioni.

Detta delle norme particolarmente attente, vincolistiche se vogliamo, sulle lottizzazioni delle aree residenziali e produttive inserendo un modo nuovo e diverso anche di attenzione da parte delle pubbliche amministrazioni che saranno chiamate a rispettare alcuni vincoli, alcuni indirizzi che sono contenuti ed esplicitati in maniera puntuale nel testo così come era stato licenziato da parte della Commissione.

Ho il dovere di informare l'Assemblea che rispetto al testo licenziato dalla Commissione è stato poi successivamente elaborato un testo diverso che è frutto del lavoro del comitato di coordinamento formale che ha tentato di dare anche una veste diversa a delle norme che però mancano nella sostanza e salvaguardate rispetto a quello che è il testo che era stato prima licenziato dalla Commissione.

Mentre prima il disegno di legge finiva per assumere un aspetto alquanto farraginoso se vogliamo, dal momento che la legge stessa veniva ad estrinsecarsi in due soli articoli di cui uno un maxi articolo, il primo articolo finiva per contenere tutto, per dettare delle norme che erano di difficile lettura ai non addetti ai lavori.

Abbiamo invece, con il lavoro portato avanti con il collega Di Marco e con il collega Reale, tentato di rendere leggibile le norme in tutte le loro caratteristiche, in tutte le loro articolazioni.

Sicché dal testo originariamente licenziato dalla Commissione si è pervenuti alla formulazione di un testo che proponiamo all'esame dell'Assemblea e che si sostanzia in numero

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

sette articoli che riproducono – nella sostanza – quella che era l'impostazione originaria.

Si è proceduto anche a togliere alcune parti del provvedimento originariamente licenziato in quanto finivano per appesantire una legge che si vuole snella, leggibile e da questo punto di vista immediatamente disponibile da parte degli operatori che saranno – per quanto riguarda l'ente pubblico – la pubblica amministrazione e gli operatori locali. Cioè gli interessati che dovranno procedere ai lavori di lottizzazione secondo una normativa vincolistica così come è stata esplicitata nel testo che si sottopone all'esame.

In particolare, attenzione prevalente è stata anche data a quella che è l'esplicitazione, la rappresentazione dello stato di fatto per la quale sono state prescritte e richieste sia la presentazione dei titoli di proprietà delle aree ma ancora di più l'indicazione corretta dal punto di vista catastale attraverso certificati catastali ed estratti di mappe catastali aggiornati nonché un rilievo dal punto di vista grafico più attento, più puntuale e che riproduce anche dal punto di vista planimetrico lo stato di fatto fotografandolo, se è possibile, con riferimento a quella che è la situazione oggettivamente all'esame della pubblica amministrazione per poter poi arrivare al giudizio definitivo in ordine alla lottizzazione.

All'articolo 3 è stato poi, in modo ancor più specifico, indicato che cosa si ritiene che debba essere la documentazione minima perché quello che viene ad essere indicato nel disegno di legge rappresenta l'indicazione minima dal punto di vista grafico e progettuale. Essendo poi demandata alla libertà del progettista l'integrazione con tutta l'ulteriore rappresentazione grafica e documentale che si riterrà di poter mettere a disposizione della pubblica amministrazione per la lettura della legge.

Questo per quanto riguarda le lottizzazioni

nel settore residenziale, analogamente per quanto riguarda il settore dei famosi Pip (Piani di inserimento produttivi) nella formulazione proposta è stata in particolare sottolineata l'esigenza che tali insediamenti legati ad una attività produttiva fonte dal punto di vista generale di inquinamento nel senso lato, si debba avere anche particolare attenzione a quella che è la tutela dell'ambiente.

E da questo punto di vista è stata dettata una norma di indirizzo di carattere generale che non può essere vincolistica soprattutto con riferimento alle specificità soprattutto dei centri interni che forse si troverebbero a dover cozzare con una normativa particolarmente pesante e difficilmente rispettabile nelle realtà oggettive.

Però la Regione, secondo me, facendo il proprio dovere dà delle direttive di indirizzo lasciando poi all'autonoma determinazione e alla responsabilità dell'amministratore periferico quella che è poi la estrinsecazione pratica della norma stessa.

In particolare poi si è tenuto conto dell'urgenza di tenere questi insediamenti produttivi lontani dai centri abitati ovunque possibile, fin quanto possibile avendo però attenzione che ci siano facilità di collegamenti – ecco per quali motivi è stato poi inserito il dato della rete dei trasporti – e di idonee aree per quanto riguarda le reti di parcheggio.

L'altro dato che mi pare di dover sottolineare con favore è il riferimento al rapporto, all'aliquota di territorio che si ritiene di poter rendere edificabile, cioè il 40 per cento dell'area complessiva oggetto di edificazione.

Mi pare che sia una norma e una legge di particolare interesse che pone la Regione Calabria quanto meno, direi, al passo con le



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Regioni che hanno avuto modo di legiferare in precedenza su questo tema delicato che è quello dell'uso del territorio e delle risorse.

Mi sia consentito anche non certo con intenzione e polemica di fare rilevare come nella sostanza anche con questo provvedimento le Commissioni abbiano dimostrato di voler e di sapere lavorare con serietà essendo effettivamente sedi istituzionalmente preposte a quella che è l'organizzazione complessiva del lavoro con una capacità di scelta di provvedimenti per i quali l'attenzione della pubblica opinione è particolarmente viva e noi abbiamo ritenuto anche in questo caso di dare delle risposte particolarmente positive.

Con queste premesse ritengo di dover esprimere il parere favorevole della Commissione invitando l'Assemblea a regolarsi conseguentemente.

PRESIDENTE

Onorevole Funaro, lei propone un testo emendato totalmente sostitutivo della proposta depositata e trasmessa dalla Commissione.

Ernesto FUNARO, *relatore*

Esatto.

PRESIDENTE

Per essere precisi e chiari in ordine...

Ernesto FUNARO, *relatore*

Si propone la costituzione...

PRESIDENTE

Lei presenta un emendamento sostitutivo che non cambia la sostanza e... fa coordinamento formale. Comunque è emendamento totalmente sostitutivo.

Va bene. Allora lo depositi, bisogna discutere quello prima.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sprizzi. Ne ha facoltà.

Antonino SPRIZZI

Signor Presidente, devo dire di aver appreso in questo momento che ci sarebbe stato un comitato di coordinamento formale che avrebbe rielaborato un nuovo testo.

Io per la verità ho una serie di osservazioni al testo originario e però non conosco il nuovo per cui credo che ci sia innanzitutto da porre un problema che è quello se non si ritenga che questo testo nuovo debba tornare in Commissione per essere discusso in quella sede perché io personalmente non lo conosco.

Chiedo scusa se è lo stesso a questo punto discuto il vecchio testo e pongo un problema anche qui, lo porrò alla fine, che nei fatti non modifica la richiesta che facevo prima.

E cioè a dire che la materia più complessivamente torni alla discussione della Commissione perché si tratta di una materia importante rispetto alla quale il testo è assolutamente carente.

Ci troviamo di fronte ad un testo – sto discutendo il vecchio perché il nuovo non lo conosco – che nei fatti non aggiunge nulla alla legislazione nazionale vigente. E' un testo che ripropone sostanzialmente e non modifica per nulla le norme contenute nella "765" del 1967 e il decreto del Presidente della Repubblica 1044 del 2 aprile del 1968.

Rispetto a queste due leggi che sono in vigore allo stato, salvo alcune modificazioni che sono intervenute dopo e di cui questo testo non tiene per nulla conto, non aggiunge e non modifica nulla.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Voglio dire nella sostanza che ci troviamo di fronte ad un testo che ripropone ai comuni delle cose che dovrebbero già fare, avrebbero già dovuto fare perché sia la "765" che il Dpr 1044 del '68 sono leggi dello Stato e pongono quindi ai comuni l'esigenza di attenersi a queste leggi nel momento in cui redigono dei piani di lottizzazione o dei piani particolareggiati.

Allora se questo è vero io torno a vedere l'inutilità di questo provvedimento legislativo, credo invece che vi sia un problema più a monte che ancora una volta noi eludiamo in questa materia ed è quello di dotare la Calabria finalmente di una legge urbanistica regionale all'interno della quale prevedere alcuni fatti, alcune questioni che riguardano anche le lottizzazioni.

Inoltre, oltre a questo, vi è anche un problema di merito, c'è stata recentemente una legge, la legge 47, la famosa legge sull'abusivismo, che al capo secondo pone alcuni problemi di cui questa normativa non tiene per nulla conto. Si parla, al capo secondo, dello snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie e pone una serie di questioni all'articolo 24 e all'articolo 25.

All'articolo 24 dice: "...salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle Regioni - quindi quelle individuate - di interesse regionale in sede di piani territoriali di coordinamento o in mancanza di specifiche deliberazioni non è oggetto di approvazione regionale" - dice la legge nazionale - "lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali".

E noi sappiamo che il piano di lottizzazione è uno strumento attuativo. Come la mettiamo rispetto a questa norma precisa della legge 47?

E poi l'articolo 24 che parla appunto di semplificazione delle procedure e dice: "...le

Regioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana una norma che:

a) prevedono procedure esemplificative per l'approvazione degli strumenti attuativi di variante agli strumenti urbanistici generali;" - e questo non si capisce -

"b) definiscono criteri ed indirizzi per garantire l'unificazione e il coordinamento dei contenuti e dei regolamenti edilizi comunali, nonché per accelerare l'esame delle domande di concessioni e di autorizzazione edilizia.

c) prevedono procedure esemplificative per l'approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali finalizzati all'adeguamento degli standard ecc., ecc...".

Infine il comma terzo dice: "...le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione della Regione...".

Allora io faccio in sostanza queste considerazioni. Ci troviamo di fronte ad una normativa che è una mera normativa che richiama pari pari la legislazione nazionale esclusa la parte contenuta nella legge 47, appunto, che prevede specifiche normative da adottare da parte della Regione di snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie.

Quindi, da una parte vi è questo, dall'altra glissa un problema di fondo che esiste in Calabria che è quello di dotare la Regione Calabria di una legge urbanistica regionale che sia complessiva.

Allora la mia opinione è che questa operazione è una operazione che tende a far passare per una importante legge una cosa che è pressoché inutile e comunque quanto meno ripetitiva.

Allora credo che sarebbe molto più serio tornare in Commissione e, per intanto, chiedere

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

alla Giunta di predisporre una legge urbanistica regionale e venire qui al più presto. In secondo luogo riportare la questione alla Commissione perché la discuta anche alla luce delle altre questioni anche particolarmente della legge 47 della quale non tiene minimamente conto.

Detto questo ritengo che non sia accettabile, diciamo, questa proposta, che sia inutile e per molti aspetti, ripetitiva e carente. Il mio gruppo, pertanto, non può votare questa proposta, poniamo il problema del ritiro e del ritorno in Commissione della proposta di legge.

**PRESIDENTE**

Prima di proseguire nella discussione generale c'è da affrontare la richiesta formale, mi pare, di rinvio in Commissione della proposta in discussione.

Sulla proposta dell'onorevole Sprizzi volevo sentire prima il relatore e poi la Giunta.

**Ernesto FUNARO, relatore**

Signor Presidente, la richiesta dell'onorevole Sprizzi potrebbe secondo me costituire e trovare favorevole me nella posizione di relatore qualora nella proposta da noi emendata e sottoposta all'esame del Consiglio avessimo inserito degli elementi nuovi rispetto al testo che era stato originariamente licenziato dalla Commissione.

D'altra parte io vorrei chiarire alcune cose anche in ordine ai problemi sollevati dal collega Sprizzi, e cioè il richiamo alla legge 47.

La legge 47 a mio modo di vedere è fatto diverso che comunque deve tenere una particolare attenzione anche in questo Consiglio regionale. E mi dà occasione, il collega Sprizzi, di ricordare ai colleghi tutti che esi-

ste per esempio in materia di condono una proposta e quindi con riferimento specifico alla legge 47, che è stata presentata dal sottoscritto e dal collega Di Nitto, che mi pare meriterebbe certamente una corsia preferenziale se si tiene veramente a cuore – e lo dico a tutti – di voler proporre realmente delle soluzioni anche innovative rispetto a quelle che sono state prospettate precedentemente anche nel decreto che recentemente è decaduto e che era all'esame del Parlamento.

La legge 47 secondo me deve costituire oggetto di riflessione in quest'aula e noi come Consiglio regionale dobbiamo essere capaci di proporre possibilmente delle soluzioni che togliendoci da quella che è una soluzione, secondo me, di vittimismo immotivato molto spesso e tante volte anche in atteggiamenti che non sufficientemente motivati dal punto di vista culturale e anche dal punto di vista complessivo di carattere sociale ci portano poi ad assumere atteggiamenti e posizioni che non sono in linea con quelli che sono gli interessi della gente.

**PRESIDENTE**

Quindi è contrario?

**Ernesto FUNARO, relatore**

Con riferimento poi al problema specifico separando nettamente quella che è la discussione da fare sulla legge 47 mi pare che proprio per la specificità della normativa che è alla nostra attenzione che non viene in alcun modo ribaltata dal testo così come è stato emendato, ritengo che l'Assemblea possa e debba proseguirne l'esame nella seduta odierna.

**PRESIDENTE**

Il suo parere allora è contrario. Il parere della Giunta?

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Francesco COVELLO, *assessore ai trasporti*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io in Commissione ho avuto modo di esprimere sempre apprezzamento per il lavoro diligente e per la disponibilità dimostrata da tutti i colleghi consiglieri di tutti i gruppi politici, ma l'ho sempre detto con molta lealtà anche per l'intelligenza del collega Sprizzi. Per cui non posso recepire quel suo messaggio di inutilità di questa proposta di legge anche perché spesso – e vorrei che l'Assemblea fosse, signor Presidente, meno distratta cortese-mente – si critica la non dinamicità di una Giunta regionale in materia di lottizzazione.

Questa legge non ha niente a che vedere con la legge 47 come ha detto il collega Funaro, ma vuole dare una disciplina in attesa di una legge urbanistica che, caro collega Sprizzi ha ragione, dobbiamo noi attrezzare la Regione per offrire ai comuni calabresi un codice di comportamento in materia urbanistica. Ma in attesa di questo strumento urbanistico che certamente dovrà accorpate tutte le esigenze di cui lei parlava, questa legge sulle lottizzazioni è importante.

Io non sono tecnico però per la mia esperienza in materia urbanistica di gestione di questo assessorato che è tra i più difficili, vorrei poter dire ai colleghi di recepire questo messaggio.

Non vorrei esagerare, non voglio fare del trionfalismo, è un messaggio di coraggio perché con questa legge si creano dei vincoli, si devono creare le attrezzature a verde, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, si diminuisce la volumetria del cemento armato perché arrivano a valanghe le richieste di lottizzazione che non hanno niente a che vedere con una legge urbanistica regionale. E allora ogni comune poi va a ruota libera, presenta queste lottizzazioni, formula proposte e l'assessorato si trova a esprimere

solo un parere di merito in materia al riferimento dei beni ambientali.

Ecco perché io dico che per evitare che aumenti il cemento armato in termini di volumetria è urgente intervenire con questa legge sulla quale i tecnici di tutti i partiti hanno avuto modo di esprimere apprezzamenti. E del resto in Commissione è stata dibattuta, è stata approfondita e, se è stato proposto un emendamento io dico che lo si è fatto per un discorso migliorativo che la Giunta regionale può ben capire, recepire perché so che è stato elaborato dai colleghi Funaro e Di Marco e forse molti avrebbero fatto bene ad avvertire anche il collega Reale.

Per cui chiedo che il Consiglio regionale discuta questa legge che è di notevole rilevanza perché è uno dei messaggi più importanti che possiamo lanciare in questa Regione Calabria dove abbiamo avuto il coraggio anche in questi giorni di emettere provvedimenti di demolizione perché se non la controlliamo più.

Perché la lottizzazione, lo ripeto, è una cosa ben diversa da una legge urbanistica regionale, dobbiamo subito intervenire con emergenza e la Commissione ha recepito questa necessità tanto che l'ha varata con tempestività.

Io, signor Presidente, sono per come ha detto il relatore, cioè per approfondire subito l'emendamento e approvarlo.

PRESIDENTE

Il parere della Giunta è contrario. Non mi resta che porre in votazione la richiesta dell'onorevole Sprizzi di rinvio in Commissione del progetto di legge.

Gerardo OLIVERIO

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

...non avendo avuto la possibilità di leggere l'emendamento...

PRESIDENTE

Onorevole Oliverio abbia pazienza viene dopo questo discorso, poi decidiamo su queste cose.

Pongo in votazione la richiesta di rinvio dell'onorevole Sprizzi.

*(E' respinta)*

Gerardo OLIVERIO

Il gruppo comunista non è in grado di esprimere il proprio voto.

PRESIDENTE

Onorevole Oliverio, al gruppo del Pci fra poco sarà dato l'emendamento proposto...

*(Interruzione)*

Onorevole Oliverio, la prego.

*(Interruzione)*

Onorevole Oliverio, lei non deve mai porre così le questioni, deve avere la bontà di stare al suo banco. E' stato prodotto un emendamento interamente sostitutivo della legge, lei ha tutto il diritto di avere il testo dell'emendamento proposto ma intanto la richiesta di rinvio in Commissione non c'è, questo è il problema.

*(Interruzione)*

Onorevole Oliverio, abbia pazienza. Sono pronto qua a darle tutte le spiegazioni, vorrei però che ognuno ricordasse quello che si decide in Aula. Ieri sera – lei deve avere la bontà di ascoltarmi – in Aula si è deciso di

rinvviare la discussione di questo argomento ponendolo all'ultimo punto dell'ordine del giorno di oggi per consentire il coordinamento formale della proposta pervenuta in Aula dalla Commissione.

Questa è stata la decisione dell'Assemblea. Che lei oggi mi chieda di prender cognizione del coordinamento formale, io sono in grado di dargliene copia. Ma abbia pazienza non è che sia mutata la sostanza della decisione della Commissione, ecco questo sia chiaro.

Onorevole Sprizzi, lei non può dire che nell'altra seduta è stato detto a domani, anzi la discussione non si è avviata ieri sera, tanto per esser chiari, perché non c'era neanche l'assessore competente, né il relatore.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Marco. Ne ha facoltà.

Augusto DI MARCO

Signor Presidente, credo che qui a prescindere dalle questioni di forma in verità un problema si pone. Ho collaborato a questa riellaborazione formale che poi però ha visto anche la soppressione di alcune parti che riproducevano leggi nazionali o che non avevano alcuna rilevanza.

Però è anche vero che i consiglieri, prescindendo dal costume che c'è, che si propongono in Aula emendamenti e si discutono un minuto dopo, peraltro su un testo di legge che vede delle posizioni che possono essere diversificate e comporta delle valutazioni differenti, non hanno avuto la possibilità di vedere questo testo dal momento che non hanno l'obbligo di fidarsi di quello che dicono coloro i quali forse anche inopportuna-mente hanno determinato questo incidente procedurale che io insomma non immaginavo perché non ho nessun interesse personale

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

nell'approvazione di questo progetto di legge che come tanti altri può essere discusso.

Direi che qui bisogna sciogliere questo nodo. Ora non so e non mi pongo il problema del ritorno del testo in Commissione noi sappiamo che questo coordinamento formale si fa e si fa pure dopo la votazione delle leggi in assemblea.

Però che noi dobbiamo dare tempo al Pci che lo richiede di esaminare questo nuovo testo mi sembra una cosa opportuna.

Per cui penso che proprio al di là e al di fuori della procedura, sia opportuno un rinvio in maniera che questo esame sia reso possibile.

## PRESIDENTE

Due cose. Il costume degli emendamenti non è costume e dettato statutario, quanto per esser precisi, questo per ricordarlo a me stesso prima che all'Assemblea. Secondo discorso: l'emendamento era già - come dire? - *in itinere* ieri sera. La Presidenza non ha difficoltà a rinviare in Commissione al di là degli aspetti formali, il testo che è stato prodotto però sulla pregiudiziale l'Aula si è espressa.

Questo è il dato. Fra l'altro sotto garanzia che non sono stati modificati i contenuti, che il coordinamento era formale che la materia è rimasta quella, la Presidenza non poteva che procedere secondo Regolamento se poi l'Assemblea malgrado la decisione formale dovesse ritenere per unanime accordo di rinviare in Commissione il testo, la Presidenza non si oppone.

La parola al Presidente della Giunta.

Francesco PRINCIPE, *Presidente della Giunta regionale*

Signor Presidente, onorevoli colleghi, pren-

do la parola per portare una nota di distensione su un problema sul quale non mi pare ci si debba arrovellare o meno. Ecco vediamo un pochino prima il contesto nel quale il problema si pone così molto pacatamente.

La Commissione ha approvato all'unanimità...

*(Interruzione)*

In Commissione, chiedo scusa, almeno così mi si dice. Va bene, in Commissione è stato approvato, chiedo scusa perché io sono uno di quelli che ascolto sempre religiosamente tutti...

*(Interruzione)*

Rettifico. Mi si dice se non è così... non è il caso di polemizzare. Se non è così prendo atto.

Ieri quando siamo arrivati al punto all'ordine del giorno il Presidente su richiesta dell'onorevole Di Marco - richiesta alla quale ho automaticamente aderito - cioè a dire che ieri c'è stata una richiesta per la quale...

*(Interruzione)*

...ma possibile che possiamo polemizzare sulle piccole cose quando cerco di portare una nota distensiva? Ma qui siamo nel Consiglio regionale non in una assemblea di tipo personale.

Quello che conta sono i fatti, cioè a dire ieri c'è stata una richiesta di riordinare la materia per cui il Presidente...

*(Interruzione)*

Vivaddio! Mi pare che questo sto dicendo, di riordinare la materia. Ho aderito alla proposta di riordino ed il Presidente cortesemente

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ha detto: "Se riordinate o meno la riscrivo domani all'ordine del giorno". Così è stato.

Ecco. Ora io vorrei dire solo due cose: per quanto mi riguarda nessuna difficoltà che la proposta ritorni in Commissione perché altrimenti veramente stiamo a discutere. Se si trattasse di un problema di distribuzione di fondi potrei capire che ad un certo punto c'è una parte politica che vuole arrivare a concludere. Siccome è una proposta di legge sulla quale ritengo ci sarà certamente l'adesione del gruppo comunista non vedo il motivo di non approfondire la questione. Vorrei solo chiarire due cose dopo di che mi rimetto all'Assemblea e aderisco alla proposta di quelli che praticamente ritengono di ritornare in Commissione o meno, però chiariamo i fatti, dopo di che ho finito.

Cioè questa proposta di legge ha un senso, cioè non si tratta di stabilire se è uguale o no alla "765", quello che conta è che è una proposta di legge che ribadisce alcuni principi fondamentali che in Calabria sono sempre stati disattesi.

Quindi il solo fatto che ci sia una proposta di legge in nome della quale finalmente le lottizzazioni vengono ad essere regolamentate e questo si dice con forza e non solo facendo pesare sul lottizzante tutte le spese relative alle infrastrutture primarie e secondarie, finalmente si stabilisce il principio fondamentale che è stato attuato in pochi rari comuni in Calabria in 40 anni.

*(Interruzione)*

Come non è vero che non si poteva? Anche in base alla legge fascista del 1942 era sancito il principio in virtù del quale si dovevano cedere al comune 50-60 metri quadrati di verde per ogni 100 metri cubi. Cento metri cubi equiparati ad un abitato, siccome poi praticamente i vincoli, le riforme che tocca-

no interessi vivi non sempre piacciono agli amministratori di questa nostra Regione, il principio è stato disatteso.

Ora si riafferma, ma certo in ossequio alla legge, è ammesso che praticamente fosse una parafrasi della legge "*repetita iuvant*" cioè a dire si ribadisce un principio che in Calabria deve essere a tutti i costi attuato. Il lottizzante che deve cedere il terreno, lo deve fare gratuitamente non solo per le infrastrutture primarie ma anche per le secondarie, cioè deve cedere il terreno anche per il verde pubblico attrezzato, perché questo non esiste nella nostra Regione.

E praticamente questo obbligo viene ad essere sancito attraverso una fideiussione assicurativa o bancaria che automaticamente sia il corrispettivo di quello che il lottizzante deve pagare onde fornire il lotto lottizzato delle infrastrutture primarie e secondarie: a mio avviso è una buona proposta di legge.

E debbo dare atto ai consiglieri Reale e Di Marco che hanno dato il massimo della collaborazione per essere sincero; siccome nessuno vuole essere irriverente - né minimamente nessuno pensa di essere irriverente soprattutto verso il Pci - perché nessuno di noi si nasconde che il Pci qualunque sia la sua collocazione è una grande forza la cui parola abbiamo il dovere di ascoltare, si può respingere ma abbiamo il dovere di ascoltarla e guai se così non fosse.

Ora nessuno di noi è stato irriverente nel momento in cui gli onorevoli Di Marco e Reale hanno prestato qualche ora al fine di riordinare la materia nel modo più assoluto non cambiando niente di quella che era l'originaria proposta che in verità era confusa e andava riordinata così come è stata.

Ora mettiamoci d'accordo se si pone un problema di principio e si dice che deve ritornare in

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Commissione i problemi di principio valgono per tutta l'assemblea perché vadano in Commissione perché non si può fare, non si può approvare una proposta di legge come se ad un certo punto si debba approvare a spintoni...

*(Interruzione)*

Aderisco alla vostra proposta. Se per motivi vari voi ritenete che si possa su questa mia precisazione discutere altrimenti io sono d'accordo che se c'è una richiesta di un gruppo per giunta importante quale quello comunista, che dice ad un certo punto che è stata modificata, che va data in Commissione non casca il mondo. Va in Commissione, si iscriverà al primo punto dell'ordine del giorno della prossima riunione.

Quindi mi pare che la mia preposizione sia estremamente chiara... mi rimetto quindi...

*(Interruzione)*

Esatto...

*(Interruzione)*

Ma ad un certo punto, mi scusi onorevole Funaro, io mi rimetto anche alla sua intelligenza. Quando i problemi sorgono, siccome è sempre difficile anche in termini manzoniani dividere il torto dalla ragione, vale a dire il principio, non è che possiamo far passare una legge che tutti riteniamo importante attraverso una polemica che può avere anche delle ragioni di giustizia come se all'esterno ci sono interessi di tipo diverso.

Ecco per cui detto questo io mi rimetto ai proponenti, se questi ribadiscono la necessità che la cosa vada in Commissione o meno a mio giudizio - chiedo scusa al collega Funaro - proprio vi chiedo di credermi in punto d'onore, chiedo scusa però c'è una presa di posizione alla quale non possiamo dire di no.

PRESIDENTE

Scusate, per precisione. L'Aula ha negato il rinvio in Commissione e pertanto la decisione resta, l'Assemblea si è pronunciata. La Presidenza però ha detto che al di là della formalità se vi è una unità di intenti tra i capigruppo non si discute oggi la proposta avanzata e tra di loro realizzano l'accordo che questa venga discussa nella prossima seduta.

Per cui tutte le cose possono essere fatte. Sotto il profilo formale è inammissibile ogni e qualsiasi richiesta di rinvio in Commissione perché l'Assemblea si è già pronunciata.

*(Interruzione)*

Va bene, ma siccome la riproposizione non è possibile come da lei richiesto, quindi per precisione. Ecco perché ho detto all'onorevole Oliverio... Alt, io dico, onorevole Oliverio lei ha titolo a vedere la proposta di modifica e ora sono in grado di dargliela. Se i gruppi concorrono all'unanime volontà di rivedere l'emendamento totalmente sostitutivo vuol dire che questa proposta di legge resta iscritta al primo punto all'ordine del giorno o all'ordine del giorno della prossima tornata e se ne riparlerà la prossima volta. Al di là delle formalità i capigruppo si incontrano e decidono.

*(Interruzione)*

Per far cosa?

*(Interruzione)*

No, non si possono fare sospensioni per questi motivi. Siccome la Giunta, fra l'altro, ha dichiarato la sua disponibilità... abbiate pazienza.

Al di là delle formalità senza tornare in



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Commissione si incontrano i capogruppo e rivedono se hanno da rivedere e poi portano il testo di emendamento definitivo.

Abbiate pazienza, un minuto, io non ho sciolto nessun Consiglio anche perché abbiamo un impegno di trattare al termine della seduta le due mozioni numero 16 e 57.

**Sull'ordine dei lavori****PRESIDENTE**

Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivero. Ne ha facoltà.

**Gerardo OLIVERIO**

Signor Presidente, sull'ordine dei lavori per porre l'attenzione del Consiglio in modo particolare della Giunta regionale una esigenza, visto che a proposito della precedente proposta di legge si è deciso di rinviarla ai capigruppo per il coordinamento formale, di iscrivere all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale.

Noi siamo a conoscenza, e diamo atto al Presidente del Consiglio regionale, di una sollecitazione attraverso lettera alla Giunta regionale di una discussione in Consiglio intorno a problemi importanti. Mi riferisco al problema dell'intervento straordinario, al problema dei programmi integrati mediterranei.

Io vorrei dire che già per quanto riguarda il primo aspetto, quello dell'intervento straordinario vi è stato da parte della Giunta nei fatti un atteggiamento che ha teso a usurpare e svuotare i poteri del Consiglio regionale. Stante il fatto che non solo l'articolo 16 dello Statuto ma una materia così importante e di vasta portata qual è quella dell'intervento straordinario avrebbe richiesto e a nostro parere, richiede una discussione, un confronto in Consiglio regionale della Calabria.

Vi è poi un'altra scadenza dopo quella che già ci siamo lasciati alle spalle che voleva che il primo piano triennale, il piano attuativo fosse definito entro il 28 maggio scorso. Vi è l'altra scadenza dei programmi integrati mediterranei che devono essere discussi entro la fine di questo mese.

Vorrei dire, Presidente, che già una prima scadenza, quella dell'intervento straordinario ha visto questo Consiglio praticamente escluso, espropriato, esautorato nei suoi compiti.

Noi abbiamo molto da dire anche perché riteniamo che attraverso il confronto si possa determinare una linea corrispondente agli interessi della Regione, ad una utilizzazione coordinata di questo intervento e finalizzata ad una ipotesi di sviluppo produttivo della nostra Regione.

Apprezzando l'iniziativa del Presidente del Consiglio che credo abbia interpretato un poco quello che è un orientamento più complessivo del Consiglio regionale ma soprattutto quello che è un dettato dello Statuto, noi nel formulare una severa critica alla Giunta regionale per questo atteggiamento che nei fatti tende a svuotare il ruolo del Consiglio e a ridurre la programmazione a poca e miserevole cosa, sollecitiamo la Presidenza perché nella prossima seduta utile del Consiglio regionale sia posto all'ordine del giorno il problema dell'intervento straordinario e quello dei programmi integrati mediterranei sui quali secondo noi il Consiglio regionale deve dire la sua e deve esprimere le linee di orientamento, di intervento e anche scelte di ordine generale tese ad un coordinamento più complessivo, ad una finalizzazione positiva di questo intervento.

**PRESIDENTE**

Prego, onorevole Funaro, ha facoltà di parlare.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Ernesto FUNARO

Mi associo alla richiesta del collega Oliverio anche perché riproduce in Aula quella che è stata una discussione ampia che si è avuta nell'ambito della Commissione.

Vorrei ricordare all'Assemblea che sul problema specifico del primo piano di attuazione del programma triennale relativo all'intervento straordinario il mio giudizio è di netto dissenso rispetto a quella che è la procedura adottata.

Un dissenso che scaturisce dall'avere a tempo sottolineato e nelle forme dovute evidenziato come non fosse possibile alla Regione Calabria fare e agire in maniera difforme rispetto a quella che è stata la regola che nasce dalla legge, dal rispetto dello Statuto nell'ambito delle altre Regioni meridionali.

Pare - e credo che difficilmente i fatti finiranno per sconfiggere questa mia impressione - che questa notizia che ho che per tutte le altre Regioni meridionali, ossia il primo piano di attuazione del programma triennale dell'intervento straordinario abbia avuto preventivamente il vaglio del Consiglio regionale.

E sembra strano che nella nostra Regione nel momento in cui si parla di programmazione, di coinvolgimento dal punto di vista statutario e regolamentare di tutte le forze e quindi di tutte quante le realtà istituzionali ivi comprese le Commissioni si sia pensato di espropriare nei fatti le Commissioni ed il Consiglio sul provvedimento più importante che è il primo piano di attuazione dell'intervento straordinario.

L'osservazione del collega Oliverio è ancora più attinente se si pensa - per come ho avuto modo tra l'altro, con grande rispetto nei confronti della Presidenza del Consiglio, di dare

tempestiva comunicazione - che mentre noi abbiamo pensato di legare attraverso la norma vincolistica all'articolo 6 della legge di bilancio tutte le voci di spesa non ancorate a leggi, ad un preventivo esame da parte delle Commissioni anche su spese di scarsa rilevanza abbiamo dopo dovuto registrare come, sull'intervento più sostanziale che riguarda centinaia di miliardi, si sia potuto agire al di fuori delle regole.

E' un problema di rispetto delle regole ecco perché ho avuto modo di esprimere ed esprimo, confermo l'assenso rispetto all'osservazione che ha poco fa avanzato in Aula il capogruppo del Pci.

Avevo ritenuto, per esempio, per quanto riguarda l'autonomia della Commissione di mettere in atto forme di protesta anche più clamorosa che potevano arrivare, per esempio, a non tenere le riunioni regolarmente prefissate per quanto riguarda l'attività della Commissione ma il rispetto che si deve avere per le istituzioni, ha fatto recedere me da questo proposito iniziale.

Ritengo che la discussione preventiva sui Pim così come su quella dell'intervento straordinario e sulle proposte che sono state avanzate le questioni debbano essere ricondotte nelle regole, debbano essere ricondotte nell'ambito dell'Aula e delle Commissioni soprattutto poi per quanto attiene i programmi integrati mediterranei per i quali ancora la scadenza è futura.

Se in un caso si tratta di dover piangere su una qualche cosa che già ha avuto modo di essere consumata, sull'altro sarebbe un perseverare in un atteggiamento che è offensivo della dignità dei ruoli diversi che ognuno di noi ricopre nell'ambito della vita regionale.

Per questo motivo la richiesta di discutere preventivamente sui Pim e di discutere con-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

testualmente anche su quelle che sono state le linee tracciate in maniera difforme da quello che è il rispetto del Regolamento e dello Statuto per quanto attiene il primo piano di attuazione dell'intervento straordinario è una esigenza minima e per questo ritengo che si debba discutere nell'ambito del Consiglio regionale, possibilmente nella prima riunione utile per evitare che si dica che stiamo ormai perdendo il tempo e quindi presi dalla fretta si tratterà di scegliere comunque per evitare di perdere per come si tenta di dire.

Voglio ricordare poi in modo specifico all'assessore al bilancio e alla programmazione che ha avuto modo di essere presente e di sentire durante i lavori d'esame del bilancio gli umori della Commissione in ordine a questa necessità di coinvolgimento delle diverse realtà istituzionali.

Una clamorosa sconfessione per decisioni e comportamenti che si riteneva di avere sancito nella legge di bilancio e che puntualmente hanno trovato conferma negativa nell'occasione più importante in cui si trattava di decidere della destinazione di centinaia di miliardi nella realtà sociale ed economica della nostra Regione.

**PRESIDENTE**

Apriamo il dibattito sulle richieste, vuol dire che la Presidenza deve usare un criterio diverso.

La parola al Presidente della Giunta regionale.

**Francesco PRINCIPE, Presidente della Giunta regionale**

Brevemente sull'ordine dei lavori, credo che il Presidente me ne dia atto. Ieri venendo qui ho chiesto a nome della Giunta che l'argomento Pim sia iscritto all'ordine del giorno della prossima tornata, credo il 23-26 anche

per un motivo che entro il 30 giugno i progetti relativi ai piani integrazione mediterranei debbono essere presentati.

Le lamentele che sono state esposte da Oliverio e ribadite dal consigliere Funaro a mio avviso hanno ragion d'essere, e se qui avessimo svolto un dibattito sul piano attuativo o meno sarebbe stato meglio.

Gradirei che l'Aula prendesse atto del fatto che non si tratta di non aver rispetto del Consiglio regionale, ne abbiamo tanto, di non aver rispetto dei ruoli che hanno le Commissioni, abbiamo pieno rispetto.

I tempi sono stati così ristretti tra la promulgazione della legge sul Mezzogiorno sulla Gazzetta ufficiale, i 60 giorni e la data del 25-26 maggio, da non consentire all'assessore alla programmazione di avere il tempo necessario per venire qui in Consiglio regionale.

Sono d'accordo con il capogruppo del Pci, con l'onorevole Funaro, che alla prossima riunione si discuta dei piani attuativi, dei Pim. Aggiungo un'ultima richiesta: vorrei far presente al Consiglio regionale che qui è da due o tre mesi presentata una legge per l'elezione delle assemblee relative alle Ussl.

Quindi io proprio mi appello alla Presidenza...

*(Interruzione)*

La legge è stata presentata, se mi consente... però consentite di parlare.

E' stata presentata ad una data che risulta qui dal protocollo, nessuno minimamente viene ad alterare, benissimo, il dottor Gratteri può leggere la data che è quella che è, nessuno fa mistificazioni.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Comunque dico, siccome siamo nei limiti ristretti, prego i Presidenti delle Commissioni, il Presidente del Consiglio di dare corso al suo esame.

PRESIDENTE

Va bene, abbiate pazienza. Per esser precisi però al primo punto all'ordine del giorno mettiamo "Informativa sui Pim" perché noi materiale da distribuire ai consiglieri non ne abbiamo.

*(Interruzione)*

Abbiate pazienza, voglio capire. Onorevole Schifino, sto dicendo che il Consiglio regionale non ha materiale da distribuire ai consiglieri regionali per un dibattito sui piani Pim o sui piani annuali della triennale legge per il Mezzogiorno.

*(Interruzione)*

No, no, questo è un altro problema.

E allora il problema è di questa natura: come e che cosa poniamo all'ordine del giorno. Poniamo l'informativa o andiamo al dibattito sui criteri di programmazione?

Il problema che ho alla Presidenza è come iscrivere all'ordine del giorno la materia.

Ernesto FUNARO

I documenti devono essere preventivamente sottoposti e messi a disposizione prima ancora della seduta. Almeno quelli che erano già andati avanti, almeno depositarli in Consiglio...

*(Contestazioni da parte del Presidente della Giunta regionale)*

PRESIDENTE

Abbiate pazienza. Vi prego su questa materia credo che bisogna mantenere....

Onorevole Funaro, abbia pazienza...

*(Interruzione)*

Onorevole Aloise se lei continua vuol dire che discutete voi e l'onorevole Funaro.

La Presidenza ha l'esigenza di sapere cosa iscrivere all'ordine del giorno se una informativa della Giunta ed allora come tale non attiene ai poteri del Consiglio o se il problema è invece quello di osservare l'articolo 16 dello Statuto e allora il Consiglio deve essere in grado di offrire una valutazione alla materia in discussione.

Questo è il dato e allora siccome ci sono i piani annuali e il triennale della legge per il Mezzogiorno, siccome c'è il problema dei progetti integrati mediterranei voglio sapere se la discussione è unica e su quali documenti la facciamo.

Sospendo due minuti in Aula in maniera che i capigruppo col Presidente della Giunta prendano contatto e decidano l'ordine del giorno.

Se l'Aula mi porge attenzione, visto che mi pare che qua non si vada al pomeriggio, si chiude la seduta...

*(Interruzione)*

**La seduta sospesa alle 14 è ripresa alle 14,05**

La seduta riprende, per favore prendete posto. Come convenire dell'Assemblea rappresentata dai capigruppo in ordine agli interventi resi in Aula dagli onorevoli Oliverio, Funaro e dal Presidente della Giunta il prossimo ordine del giorno è così formulato:

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Progetto di legge numero 31, recante: "Contenuti e procedure per l'approvazione delle lottizzazioni su aree residenziali e produttive;

Dibattito sui criteri di formulazione dei progetti integrati mediterranei;

Informativa della Giunta sul primo piano attuativo del piano triennale e dibattito sui criteri per la formazione dei piani successivi.

Conseguentemente saranno iscritti tutti i provvedimenti che perverranno alla Segreteria.

Noi ieri ci eravamo impegnati a discutere alla fine della seduta – se questa è la fine della seduta – due mozioni la numero 16 e la numero 57.

Se riteniamo di chiudere la seduta dobbiamo, non aggiornarla al pomeriggio, discutiamo le due mozioni che credo ci prenderanno pochissimo tempo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Oliverio. Ne ha facoltà.

Gerardo OLIVERIO

Sulla mozione numero 57, relativa alle scuole medie della provincia di Cosenza, siamo tutti d'accordo perché tutti quanti siamo firmatari...

Per quanto riguarda l'altra la mozione numero 16, mi pare, del Pollino, mi permetto di chiedere all'onorevole Accroglianò di discuterla la prossima seduta non tanto perché c'è un problema di presentazione che non è unitario, tutt'altro, ritengo che un problema di questa portata non possa essere liquidato con un voto, bisogna entrare con una discussione nel merito perché è di grande portata e rilevanza.

Solo per questo motivo...

PRESIDENTE

Siccome la prima mozione che viene in discussione è quella dell'onorevole Accroglianò, l'aula deve sciogliere questo nodo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Accroglianò. Ne ha facoltà.

Giuseppe ACCROGLIANÒ

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, concordo sulla tesi del capogruppo del Pci perché la mozione a mia firma sottende un problema di notevole rilevanza per cui siccome l'ora è quella che il dibattito può avvenire la prossima seduta.

**Mozione numero 57 "In ordine alla richiesta di opposizione in sede giurisdizionale del Tar da parte della Regione al provvedimento concernente il piano di soppressione di alcune scuole medie nella provincia di Cosenza"**

PRESIDENTE

Quindi è accolta la richiesta da parte dell'onorevole Accroglianò, pertanto si passa alla trattazione della mozione numero 57 a firma dei consiglieri Gentile, Di Nitto, Funaro, Napoli, Gemelli, Cristofaro e Schifino.

Ha chiesto di parlare per illustrarla l'onorevole Di Nitto. Ne ha facoltà.

Aniello DI NITTO

Due parole, Presidente, noi già avevamo approvato all'unanimità il 5 marzo una mozione sull'argomento che è la numero 47 in cui si chiedeva che il piano di soppressione di alcune scuole medie in provincia di Cosenza fosse rivisto alla luce di quanto detto nella mozione e fosse sottoposta agli orga-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

nismi di legge come prescrive la legge, agli enti locali e alle forze sociali.

Con la stessa si impegnava la Giunta regionale e l'assessore alla pubblica istruzione a prendere contatti con il provveditore ecc. Nulla di tutto questo è stato fatto nel senso che noi abbiamo preso contatto, come terza Commissione, con il Provveditore agli studi, la Presidenza e e l'assessore Olivo, lo stesso Provveditore agli studi, però, ha proposto un altro provvedimento più ristretto rispetto al precedente senza rispettare la legge come veniva richiesto nella mozione perché secondo la legge debbono essere interpellati i Consigli provinciali scolastici, le forze sociali, la Regione e i comuni interessati.

Nulla è stato fatto, quindi noi chiediamo in questa mozione alla Regione, che la Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale si oppongano per le vie giurisdizionali del Tar al provvedimento stesso per avere la sospensiva del provvedimento.

**PRESIDENTE**

Per discussione generale ha chiesto di parlare l'onorevole Tarsitano. Ne ha facoltà.

**Luigi TARSITANO**

Poche parole per dire, onorevole Presidente, che su questa materia la Regione ha una competenza diretta. Vorrei che fosse chiaro alla Giunta e alle forze politiche perché quando il sovrintendente e il provveditore agli studi presentano piani in merito alla istituzione o in merito alla soppressione, tutte queste proposte devono essere sottoposte al parere della Regione nel cui territorio si opera nell'un senso o nell'altro.

C'è una circolare che io ho visto per la verità perché pensavamo anche in Commissione che questa materia non fosse di competenza, che

fosse sottratta interamente alla competenza della Regione. Oggi invece ho preso contezza, conoscenza di una circolare del luglio 1985 nella quale il ministro della pubblica istruzione informa tutte le Regioni che i piani, le proposte dei provveditori e dei sovrintendenti devono avere il parere da parte della Regione.

Allora a questo punto non siamo più fuori orbita, non è materia che è sottratta alla competenza nostra perché dobbiamo esprimere un parere.

Dovendo, pertanto, noi esprimere un parere dico o si arriva ad una determinazione comune con i Provveditori tenendo conto di queste esigenze che sono state più volte espresse dai comuni, dagli istituti e così via dicendo oppure il parere, ecco, deve essere - come dire? - in difformità di quelli che sono gli operati degli uffici provinciali del ministero, lì dove ci sono le condizioni, appunto, perché non è che possiamo non tener conto anche di tutta la normativa che c'è sulla materia.

Ora a questo riguardo visto che già un primo contatto, il primo rapporto si è avuto con il provveditore sarebbe necessario che l'assessore convocasse il provveditore e il sovrintendente per dire che "qui abbiamo una competenza diretta, un parere da esprimere, allora non potete inoltrare queste decisioni, non potete rendere esecutivi alcuni provvedimenti senza che la Regione possa esprimere il suo parere".

Ecco questo mi pare che sia il punto da mettere in luce.

**PRESIDENTE**

Prego onorevole Gentile, ha facoltà di parlare.

**Giuseppe GENTILE**

Volevo aggiungere una cosa, signor Presi-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

dente, qui noi siamo completamente e totalmente d'accordo su quello che affermava però il pericolo è che siccome scadono i 60 giorni il 14 giugno io ritengo che non ci sia il tempo di convocare né di esprimere pareri.

Per cui è opportuno – ecco perché è prevista questa mozione – che la Giunta faccia ricorso al Tar per bloccare, per sospendere questi provvedimenti in modo da poter poi avere il tempo di discutere questo argomento con la massima calma.

**PRESIDENTE**

Altre richieste? Non essendoci altre richieste di parola dichiaro chiusa la discussione generale. La parola all'assessore.

Rosario OLIVO, *assessore alla pubblica istruzione*

Presidente solo un minuto perché la materia è stata discussa in maniera approfondita in altre sedute e d'altra parte c'è stato anche un incontro tra la terza Commissione consiliare, il provveditore agli studi di Cosenza e chi vi parla per tentare di capir meglio le cose e di indirizzarle nel modo più giusto.

Un incontro approfondito per la verità ma da quanto si nota senza risultati apprezzabili.

E allora mi pare che il problema più urgente che abbiamo sia questa impugnativa dinanzi al Tar. Quindi penso di poterla proporre al Presidente Principe.

Qui c'è una richiesta con la quale si chiede

di impugnare questo provvedimento del provveditore di Cosenza adottato senza sentire il prescritto parere della Regione, di impugnarlo con immediatezza, dovremmo farlo quindi fuori sacco, ma nella riunione di Giunta di venerdì perché altrimenti non ci sono altri tempi.

Mi sento di aderire a questa sollecitazione che viene dal Consiglio.

Francesco PRINCIPE, *Presidente della Giunta regionale*

La Giunta aderisce alla richiesta.

**PRESIDENTE**

Pongo in votazione la mozione numero 57.

*(Il Consiglio approva)*

*(E' riportata in allegato)*

**Convocazione della prossima seduta**

**PRESIDENTE**

Comunico all'Assemblea, e non se ne dolga nessuno, che dalla prossima seduta non farò entrare nei locali del Consiglio nessuno che non sia autorizzato e soltanto dal Presidente del Consiglio.

I lavori sono conclusi. La prossima seduta del Consiglio resta fissata per i giorni 17 e 18 prossimo venturo.

**La seduta termina alle 14,20**





## ALLEGATI



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

**Annunzio di progetti di legge e loro assegnazione a Commissioni**

Sono stati presentati alla Presidenza i seguenti progetti di legge di iniziativa dei consiglieri:

Accroglianò, Laganà, Tucci, Gemelli, Perfetti, Gentile, Tramontana, Di Nitto, Carratelli – “Istituzione di centri polivalenti per giovani” (P.L. n. 71/4<sup>^</sup>)

E' assegnato alla terza Commissione - Servizi sociali – ed alla seconda - Sviluppo economico – per il parere.

*(Così resta stabilito)*

Accroglianò, Laganà, Tucci, Gemelli, Perfetti, Gentile, Di Nitto, Carratelli – “Diffusione di informazioni e documenti di vita regionale” (P.L. n. 72/4<sup>^</sup>)

E' assegnato alla terza Commissione - Servizi sociali – ed alla seconda - Sviluppo economico – per il parere.

*(Così resta stabilito)*

Di Nitto, Gentile, Perfetti, Funaro, Accroglianò – “Norme di attuazione del Dpr 31/7/1980 n. 617 in materia di controllo e finanziamento sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico” (P.L. n. 73/4<sup>^</sup>)

E' assegnato alla terza Commissione - Servizi sociali.

*(Così resta stabilito)*

**Annunzio di proposta di provvedimento amministrativo e sua assegnazione a Commissione**

E' stata presentata alla Presidenza la seguen-

te proposta di provvedimento amministrativo di iniziativa della Giunta regionale:

“Norme relative agli autoveicoli regionali” (P.P.A. n. 56/4<sup>^</sup>)

E' assegnata alla prima Commissione - Politica istituzionale.

*(Così resta stabilito)*

**Interrogazioni a risposta scritta**

Ledda. *Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore alla sanità.* Per sapere – premesso che:

in merito all'autorizzazione concessa dal Sindaco di Argusto, in data 20 maggio 1986, ad una ditta relativamente alla costruzione di un impianto per la lavorazione di materiali bituminosi;

si tratta di un episodio estremamente grave perché tale concessione è inerente ad un'area adiacente al centro abitato e nelle immediate vicinanze di una scuola materna;

l'articolo 216 del testo unico della legge sanitaria classifica gli impianti per la lavorazione dei materiali bituminosi come altamente inquinanti e pericolosissimi per la salute dei cittadini;

consapevoli di questo pericolo gli abitanti di Argusto hanno costituito un comitato di lotta contro detta concessione ed hanno finora raccolto 250 firme su un totale di 627 abitanti -:

se non ritengano di procedere con la massima urgenza alla verifica dei livelli di pericolosità di detto impianto e se non si giudichi utile sospendere cautelativamente la concessione in attesa di poter avere dei dati concreti per valutare la questione.

(276; 3.6.1986)

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Ledda, Trento. *Al Presidente della Giunta regionale*. Per sapere – premesso che:

in merito alla problematica connessa alla base per il controllo della navigazione area di Simeri Crichi;

tale base più nota in seguito agli episodi bellici che hanno coinvolto gli Stati Uniti e la Libia, col nome di Loran (long range navigation) è inserita insieme ad altre tre, nel sistema di guida di navi e jet impegnati in manovre militari;

Simeri Crichi, Lampedusa, Esartit in Spagna e Kargabarun in Turchia, sono le stazioni Loran che possono coprire con il loro sistema di rilevamento con onde elettromagnetiche un raggio di circa 1.800 km di giorno e 5.400 km di notte, quando la fascia di ozono è più alta;

tale sistema di navigazione funziona solo se sono attivate almeno tre stazioni. La principale di queste stazioni, la master, da cui parte il primo segnale è proprio quella di Simeri Crichi, per cui appare ipotizzabile l'utilizzo della base come punto di appoggio nelle recenti operazioni aeree degli Usa contro la Libia, tanto più che il personale e la giurisdizione della base secondo l'accordo segreto firmato a Roma nel 1972, è statunitense;

poiché recentemente la base Loran di Lampedusa è passata dalla giurisdizione americana a quella italiana -:

quali iniziative la Giunta regionale intende intraprendere affinché lo stesso status sia esteso anche a quella di Simeri Crichi ciò anche in considerazione della volontà pacifista espressa dal Consiglio regionale della Calabria con l'adozione dello status di regione denuclearizzata, di non essere coinvolto in nessun modo in episodi bellici, inoltre si sollecita il Presidente della Giunta regionale affinché la base di Simeri Crichi venga uti-

lizzata anche ai fini della navigazione aerea civile.

(277; 3.6.1986)

**Interrogazione a risposta orale**

Oliverio, Li Gotti. *Al Presidente della Giunta regionale e all'assessore alla sanità*. Per sapere – premesso che:

sempre più insistenti circolano voci allarmanti secondo cui ad alcuni candidati delle prove selettive per i corsi di formazione sanitaria sono stati forniti i quiz oggetto della prova d'esame;

se tali notizie rispondessero a verità si prefigurerebbero evidenti responsabilità dell'assessorato regionale alla sanità -:

quali le procedure seguite per la formazione e la distribuzione dei quiz al fine di garantire fino al momento delle prove la riservatezza delle schede;

quali interventi si intendono rapidamente assumere per verificare e garantire la correttezza degli esami ben sapendo che eventuali inquinamenti delle prove selettive porterebbero alla nullità delle stesse, con gravi responsabilità penali di quanti si fossero resi autori di tali gravi illeciti.

(278; 3.6.1986)

**Progetto di legge numero 41/4<sup>^</sup>, recante: "Procedure per il rilascio dei nulla osta paesaggistici ed ambientali in applicazione del Dpr numero 616/1977 e alle leggi numeri 1497/1939 e numero 431/1985"**  
(Del. n. 109)

**Art. 1**

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

9 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 20, ed all'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 15, sono sostituite dalle disposizioni della presente legge

## Art. 2

Ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il nulla-osta di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431, è concesso con autorizzazione dell'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali su relazione dei propri uffici nei termini e nei modi stabiliti dalle richiamate leggi statali.

## Art. 3

I progetti devono essere trasmessi dagli interessati al Comune, il quale li rimetterà all'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali entro 20 giorni dopo avere accertato la conformità degli stessi allo strumento urbanistico approvato.

I progetti che non possono essere realizzati perché in difformità dagli strumenti urbanistici vigenti, saranno restituiti dal Comune agli interessati. In tal caso, il Comune dovrà darne immediata comunicazione all'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali.

## Art. 4

La documentazione da trasmettere all'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali, tramite gli Uffici Comunali, è la seguente:

- 1) domanda di nulla-osta paesaggistico e ambientale;
- 2) stralcio/del documento urbanistico vigente con relativa normativa di attuazione;
- 3) dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che sull'area interessata dalle opere

non esistono vincoli inibitori di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, corredata dalla relativa documentazione;

4) quattro copie di elaborati grafici progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati da tecnici abilitati e consistenti in:

a) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200 metri circostante l'episodio edilizio comprendente fabbricati esistenti e relative altezze, viabilità, piazze;

b) planimetria particolareggiata in scala 1:200 esaurientemente quotata;

c) piante, sezioni e prospetti;

d) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nell'ambiente;

e) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura, agli intonaci, agli infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;

f) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;

g) esauriente documentazione fotografica.

## Art. 5

In relazione alle opere già autorizzate ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed ancora non iniziate, i Comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali i progetti e la documentazione relativa entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per la rivalutazione della compatibilità ambientale.

Si considerano iniziate le opere chi abbiano

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

prodotto una consistente modificazione dell'ambiente.

## Art. 6

L'Assessorato Regionale ai Beni Ambientali dà immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni culturali e Ambientali – tramite la soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il ministero dovesse determinare in futuro – delle autorizzazioni rilasciate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 5, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.

## Art. 7

Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato Regionale competente.

## Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore, il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Proposta di provvedimento amministrativo numero 361/3<sup>a</sup> bis, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 – Incentivazione turistico ricettiva – leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1984" (Del. n. 110)**

“Il Consiglio regionale

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 950 del 18.3.1985 con la quale veniva proposta al Consiglio regionale l'approvazione del piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 per l'incentivazione turistico-ricettiva anno 1984;

visto il piano di riparto allegato alla predetta delibera di Giunta regionale, nonché l'annessa relazione con la quale vengono illustrati i criteri di formulazione del piano all'esame del Consiglio regionale;

viste le leggi regionali n. 17 del 14 settembre 1981, n. 16 del 26 novembre 1982 e n. 33 del 12 novembre 1984;

visto l'articolo 16 dello Statuto;

udita la relazione del consigliere regionale Laganà;

delibera

approvare l'allegato piano di riparto 1984, predisposto sulla scorta dei criteri contenuti nella citata relazione ed allegata al piano medesimo;

dare atto che il piano medesimo prevede interventi per una spesa complessiva di lire 1.118.025.000 di cui: lire 336.725.000 – art. 12 lett. a) da riportare nel tempo per 8 e 10 annualità;

lire 781.300.000 – art. 12, lett. c) *una tantum* per arredi;

autorizzare il Presidente della Giunta regionale dopo l'approvazione del presente piano di riparto ad emettere i relativi decreti di concessione dei contributi in favore delle ditte interessate dando incarico all'assessore al turismo per gli adempimenti e l'esecuzione dei decreti medesimi;

delegare l'assessore al turismo a norma dell'art. 57 della legge regionale n. 5 del 22 maggio 1978 per la liquidazione dei contributi;

all'onere derivante dall'approvazione del presente piano di riparto relativo alle prati-

---

**SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986**

---

che 1984 si farà fronte con i fondi stanziati con la legge regionale n. 33/1984 art. 12 sul capitolo 6124204 del bilancio 1986 per il primo anno e con i fondi che saranno asse-	gnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1980, n. 281 da iscriversi di volta in volta sul bilancio regionale per gli anni successivi".
--	---

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Allegato alla deliberazione  
n.ro 170 del 4 giugno 1986

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PIANO - ESERCIZIO 1984

Si propone per l'adozione da parte dell'On.le Giunta Regionale ed il successivo inoltro al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza il PIANO DI RIPARTO dei fondi di cui alle L.R. nn.17/81, 16/82 e 33/84 - predisposto sulla scorta delle pratiche presentate nell'anno 1984 ed utilizzando i fondi non impegnati nell'esercizio 1983, secondo la seguente esposizione:

Art.12 comma 1°: spesa autorizzata L.8.850 milioni, così ripartita:

a)-opere di costruzione, completamento ecc. (art.1 lett. a) e b)	L. 1.850.000.000
- piano di riparto esercizio 1982 e 1983	L. 1.017.370.000
Restano per gli esercizi successivi	L. 832.630.000
b)-a favore degli Enti Pubblici territoriali (art.1 lett. a) b) e c)	L. 4.000.000.000
- piano di riparto esercizio 1982	L. 4.000.000.000
Restano per gli esercizi successivi	L. 0
c)-opere di arretramento o rinnovo	L. 3.000.000.000
- piano di riparto esercizio 1982 e 1983	L. 2.218.230.000
Restano per gli esercizi successivi	L. 781.770.000

Il piano viene attuato ai sensi e per gli effetti dell'art.12 - 4° comma - della L.R. n.33/1984 - modifiche alla L.R. n.16/1982 - che così recita: "i fondi eventualmente non utilizzati nell'esercizio 1982 possono essere utilizzati negli esercizi successivi".

Tale piano è stato formulato:

- Includendo tutte le pratiche complete secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 17/81, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma che così recita: "alla concessione dei contributi possono essere assese, altresì, per il triennio 1980/82 le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art.1 della presente legge, in corso di esecuzione o ultimate, purché le opere siano state eseguite dopo il 31 marzo 1977 e non abbiano usufruito di altri finanziamenti pubblici".

- Si è inclusa, altresì, la pratica riportata al n.28 del piano della provincia di Catanzaro su parere favorevole espresso dall'Ufficio Legale di questa Regione con foglio n.840 del 10.12.1984.

- Escludendo:

- le pratiche le cui istanze sono state presentate fuori termini (31.3.1984) o per le quali i Comuni hanno espresso il parere dopo il 30.4.1984;
- le pratiche non corredate dalla documentazione prescritta dall'art.3;
- le pratiche relative ad opere iniziate o portate a termine prima del 31.3.1977;

- le pratiche relative a richieste di:

- iniziative promiscue (attività ricettiva con quelle paracicettiva)
- iniziative con mini alloggi o mini appartamenti;
- iniziative la cui tipologia non presenta caratteristiche ricettive o paracicettive;
- di opere varie non previste dalla predetta legge.

L'importo asseso a contributo risulta nell'esposizione del piano di riparto che la presente relazione accompagna.

Si ritiene opportuno rilettere, separatamente, per computa e corretta informazione, l'elenco completo delle pratiche pervenute a questo Assessorato per l'esercizio finanziario 1984, con l'annotazioni sullo stato di ciascun pratica.

All'onere complessivo di L.1.118.485.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul Cap.6124204 del Bilancio Regionale, Esercizio 1985, così ripartito ai sensi dell'art.12 della L.R. 26.11.82, n.16:

L. 336.725.000 per gli interventi di cui alla lettera a);  
L. 781.700.000 per gli interventi di cui alla lettera c).

Si conforme all'originale  
Reggio Calabria, 6 giugno 1986  
IL RESPONSABILE  
(Dott. Pasquale Gratteri)

L'ASSESSORE  
- del Capo Legale -

Catanzaro.li



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI ADOTTATI PER LE STIMECRITERI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI:

## A) Superficie toperta fuori terra:

Viene computata la superficie coperta di ogni piano fuori terra con esclusione delle superfici relative:

- ai portici liberi
- alle logge e balconi
- alle superfici praticabili o non

## B) Superfici coperte interrate o seminterrate: viene computata al 50%

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI RICETTIVI

- a) opere murarie L. 600.000/mq.
- b) opere di ristrutturazione o ammodernamento L. 250.000/mq.
- c) per opere di sistemazione esterna ed infrastrutturale 10% dell'importo ammesso per la costruzione.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI

- campo tennis L. 40.000.000
- campo da bocce " 10.000.000
- piscina " 200.000/mq.
- basket e pallavolo " 25.000.000

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER I CAMPEGGI

- campeggi di medie dimensioni compresi di infrastrutture e servizi - per posto tenda di mq. 80 L. 800.000
- costruzione di marchet - ricezioni, servizi e varie nei campeggi " 300.000 mq.
- per opere ammodernamento, ristrutturazione di manufatti esistenti nel campeggio " 250.000 mq.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER STRUTTURE PREFABBRICATE

Villaggi turistici a tipologia alberghiera

N.B.: Per i lavori iniziati prima del 1984 valgono i parametri massimi già stabiliti per gli anni 1980-1981-1982 e 1983PARAMETRI DI VALUTAZIONE ARREDI:

Tetto massimo 150 milioni - e comunque non superiore al 30% della valutazione dei lavori relativi alle costruzioni.

PRATICHE SOLO ARREDI:

Fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Allegato alla deliberazione  
n.ro 110 del 4 giugno 1986

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PIANO - ESERCIZIO 1984

Si propone per l'adozione da parte dell'On.le Giunta Regionale ed il successivo inoltrare al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza il PIANO DI RIPARTO dei fondi di cui alle L.R. nn. 17/81, 16/82 e 33/84 - predisposto sulla scorta delle pratiche presentate nell'anno 1984 ed utilizzando i fondi non impegnati nell'esercizio 1983, secondo la seguente esposizione:

Art. 12 comma 1°: spesa autorizzata L. 8.850 milioni, così ripartita:

a) opere di costruzione, completamento ecc. (art. 1 lett. a) e b)	L. 1.850.000.000
- piano di riparto esercizio 1982 e 1983	" 1.017.370.000
Restano per gli esercizi successivi	" 832.630.000
b) a favore degli Enti Pubblici territoriali (art. 1 lett. a) b) e c)	L. 4.000.000.000
- piano di riparto esercizio 1982	" 4.000.000.000
Restano per gli esercizi successivi	" 0
c) opere di arruolamento o rinnovo	L. 3.000.000.000
- piano di riparto esercizio 1982 e 1983	L. 2.218.290.000
Restano per gli esercizi successivi	L. 781.770.000

Il piano viene attuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - 4° comma - della L.R. n. 33/1984 - modificata alla L.R. n. 16/1982 - che così recita: "I fondi eventualmente non utilizzati nell'esercizio 1982 possono essere utilizzati negli esercizi successivi".

Tale piano è stato formulato:

- Includendo tutte le pratiche complete secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 17/81, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma che così recita: "alla concessione dei contributi possono essere ammesse, altresì, per il triennio 1980/82 le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge, in corso di esecuzione o ultimate, purché le opere siano state eseguite dopo il 31 marzo 1977 e non abbiano usufruito di altri finanziamenti pubblici".

- Si è inclusa, altresì, la pratica riportata al n. 28 del piano della provincia di Catanzaro su parere favorevole espresso dall'Ufficio Legale di questa Regione con foglio n. 840 del 10.12.1984.

- Escludendo:

- le pratiche le cui istanze sono state presentate fuori termini (31.3.1984) o per le quali i Comuni hanno espresso il parere dopo il 30.4.1984;
- le pratiche non corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 3;
- le pratiche relative ad opere iniziate o portate a termine prima del 31.3.1977;

- le pratiche relative a richieste di:

- iniziative promissive (attività ricettiva con quella parametricativa)
- iniziative con mini alloggi o mini appartamenti;
- iniziative la cui tipologia non presenta caratteristiche ricettive o parametricative;
- opere varie non previste dalla predetta legge.

L'importo ammesso a contributo risulta nell'esposizione del piano di riparto che la presente relazione accompagna.

Si ritiene opportuno rimettere, separatamente, per compiuta e corretta informazione, l'elenco completo delle pratiche pervenute a questo Assessorato per l'esercizio finanziario 1984, con l'annotazione sullo stato di ciascuna pratica.

All'onere complessivo di L. 1.118.425.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul Cap. 6124204 del Bilancio Regionale, Esercizio 1985, così ripartito ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26.11.82, n. 16:

L. 336.725.000 per gli interventi di cui alla lettera a)  
L. 781.700.000 per gli interventi di cui alla lettera c).

Catanzaro, 11

E' conforme all'originale  
Reggio Calabria, 6 giugno 1986

( ) IL SEGRETARIO

( ) (dott. Pasquale Gratteri)

L'ASSESSORE  
- Carlo Legano

*[Firma]*

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Provincia di CATANZARO

Legge 14.9.1981, n. 17 e successive modificazioni

Ammissibilità opere: Art. 1 lettera c) Misura contributiva: Art. 2 lettera c) Stanziamento: Art. 12 lettera c)

ESERCIZIO 1984

NUMERO D'ORDINE	NUMERO DELLA PRATICA	D I T T A	LOCALITA'	TIPO DI INIZIATIVA	IMPORTO DICHIARATO x 1000	STIMA D'UFFICIO	PERCENTUALE AMMESSA	IMPORTO ABBONTO x 1000	NOTE
1	3	Varano Antonio	Centrache	Arred. bar-ristorante pizzeria-pensione	83.000	30.000.000	40	12.000	
2	4	Curcio Francesco	Cotronei	Arredamento e rinnovo arredi ristorante	88.000	32.000.000	40	12.800	
3	5	Esposito Antonio	Cropani	Arredamento e rinnovo arredi ristorante pizzeria	39.000	18.500.000	40	7.400	
4	7	Tortorelli Antonio	Crotone	Arredamento complesso alberghiero	149.000	71.000.000	40	28.400	
5	8	Caligiuri Eligio Mario	Decollatura	Arred. e rinnovo ar- redi esercizio alb.	40.000	19.000.000	40	7.600	
6	9	Crialesi Carlo	Falerna	Arred. e rinnovo ar- redi ristorante-bar	135.000	64.000.000	40	25.600	
7	11	Lachini Carmela	Gizzeria	Arredamento e rinnovo arredi ristorante "Pesce Fresco"	100.000	47.500.000	40	19.000	
8	12	Pellegrino Vittorio	Gizzeria	Arred. ristorante pizzeria	8.000	3.800.000	40	1.500	
9	16	Sesto Giuseppe	Lamezia Terme	Arredamento albergo ristorante	149.000	71.000.000	40	28.400	
10	19	S.r.l. O.T.A.C. Amm/re Tito Trapuzzano	Lamezia Terme	Arred. e rinnovo ar- redi "Grand Hotel Lamezia"	149.000	71.000.000	40	28.400	



SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Provincia di: COSENZA

Legge 14.9.1981,n.17 e successive modificazioni (L.R.16/1982 e 33/1984)

ESERCIZIO 1984

Ammissibilità opere: Art.1 lettera a)-b) Misura contributo: Art. 2 lettera b) Stanziamento: Art.12 lettera a)

NUMERO D'ORD.	NUMERO DELLA PRATICA	D I T T A	LOCALITA'	TIPO DI INIZIATIVA	IMPORTO DICHIARATO x 1000	STIMA D'UFFICIO x 1000	PERCENTUALE AMMESSA	IMPORTO AMMESSO x 1000	Annualità			CAPITALE FINALE x 1000
									perc.	numero	Importo 1° annualità	
1	1	BOSSIO Ida.	Amanzea Loc.Coreca	Costruz.albergo-ristorante "Mare Blu"	620.000	358.000	50%	179.000	10	10	17.900.000	179.000
2	8	MARINO Filippo	Crosia fraz.Mirto	Costruz.ristorante in ampliamento albergo-ristorante e ristrutturazione per modernamento ed adeguamento del preesistente piano scantinato e p.z.	233.264	169.000	50%	84.500	10	10	8.450.000	84.500
3	9	Cupello Aldo e Cupello Faustino	Paola Local. Acquaro	Costruz.impianti sportivi ad "Hotel Giuli" piscina d'oltri-piscina								
				na di campo tennis + campo bocce + servizi	233.000	97.000	50%	48.500	10	10	4.850.000	48.500
4	10	Oliverio Emilia	Praia a Mare	Ristrutt.ammod.ed ampli servizi pensione-torista "La Piedigrotta"	42.670	42.000	50%	21.000	10	10	2.100.000	21.000
5	12	Locci Linda	Praia a Mare	Ristrutt.,am.albergo rist.-bar"Hotel Garden" ed ampliase.	575.000	366.000	50%	183.000	10	10	18.300.000	183.000
6	15	Soc. del Cedro S.a.s. di Napolitano Raffaele	Santa Maria del Cedro	Costruz.albergo-ristorante "Prinavera Hotel"	505.809	280.000	50%	140.000	10	10	14.000.000	140.000
7	17	Soc.ICEFASI S.n.c. Amm/re Capogrosso Giuseppe	Santa Maria del Cedro	Costruz.albergo-ristorante "Turium Hotel"	512.017	303.000	50%	151.500	10	10	15.150.000	151.500
—	—											
TOTALE GENERALE					2.721.760	1.615.000	50%	807.500	10	10	80.750.000	807.500



SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

**Provincia di Reggio Calabria**

**Legge 14.9.1981.n.17 e successive modificazioni**

Art. 1 lettera a) b) Misura contributo: Art. 2 lettera b) Stanziamento: Art. 12 lettera a)

**ESERCIZIO 1984**[illegible]

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ESERCIZIO 198

Ammissibilità opere: Art. 1 lettera c) Misura contributo: Art. 2 lettera c) Stanziamento: Art.12 lettera c)

NUMERO D'ORDINE	NUMERO DELLA PRATICA	D I T T A	LOCALITA'	TIPO DI INIZIATIVA	IMPORTO DICHIARATO x 1000	STIMA D'UFFICIO	PERCENTUALE AMMESSA	IMPORTO AMMESSO x 1000	N O T E
1	003	Colella Stefano	Bianco	Arredamento ristorante pizzeria	49.123	23.750	40	9.500	
2	030	Chiappalona Amelia	Bovalino	Rinnovo arredamento ristorante "Villa Francisca"	67.238	30.000	40	12.000	
3	012	Soc. Villaggio Camping "Africa" Amministratore Ioffrida Bruno	Brancalone	Arredamento con cucina ristorante self-service bar	149.080	71.250	40	28.500	
4	013	Soc. A.T.C. di Argirò Nicola	Caulonia	Arred villaggio turistico	146.000	70.000	40	28.000	
5	017	Murdocco Giulio	Caulonia	Arredamento ed attrezzatura ristorante trattoria "Vagabondo"	69.638	31.250	40	12.500	
6	018	Paparo Rosa	Caulonia	Rinnovo arredamento trattoria "Del Pesce"	94.292	43.750	40	17.500	
7	034	Tropea Antonio Rocco Giuseppe	Grotteria	Arred. Hotel "Numbrone"	144.900	68.750	40	27.500	
8	039	Aricò Giuseppe	Locri	Arredamento ed attrezz. "Hotel Desagoco"	139.490	66.250	40	26.500	
9	007	Mallamaci Chiara e Alba Aurora	Montebello Ionico - Saline -	Arredamento trattamento "La Lanterna"	36.781	15.000	40	6.000	
10	006	Coop. S.r.l. Città del Sole Presidente Antonio Rosario Palermo	Palmi	Attrezzature ed arredamento camping "S. Elia"	81.453	7.500	40	3.000	

17



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Provincia di REGGIO CALABRIA

Legge 14.9.1981, n.17 e successive modificazioni

ESERCIZIO 1984

Ammissibilità opere: Art. 1 lettera c) Misura contribuito: Art. 2 lettera o) Stanziamento: Art.12 lettera c)

NOME D'ORDINE	NUMERO DELLA PRATICA	D I T A	LOCALITA'	TIPO DI INIZIATIVA	IMPORTO DICHIARATO x 1000	STIMA D'UFFICIO	PERCENTUALE AMMESSA	IMPORTO AMMESSO x 1000	N O T E
11	004	Zaccaro Bruno e Pustorino Candeloro	Reggio Calabria	Arredamento ristorante-bar-pizzeria "Lido dello Stretto"	130.650	62.500	40	25.000	
12	005	Scaramuzzino Giuseppe Scopelliti Marianna	Reggio Calabria	Attrezzatura ristorante pizzeria "Al Papyrus"	116.750	55.000	40	22.000	
13	027	Sconti Giuseppe	Reggio Calabria	Arred.ristorante "Don Pepè"	63.150	27.500	40	11.000	
14	028	Niceli Giuseppe	Reggio Calabria	Arredamento Hotel "Pata Morgana"	50.000	21.250	40	8.500	
15	031	Caridi Rocco	Reggio Calabria	Arredamento e rinnovo arred.camping "Paradiso"	150.000	68.750	40	27.500	
16	032	SAR Soc.Alberghi e Ritrovi Socio Accomandatario Montesa no Nicola	Reggio Calabria	Arredamento "Roof Garden"	148.000	67.500	40	27.000	
17	037	Conti Pasquale	Reggio Calabria	Arred.ristorante Conti	69.659	31.250	40	12.500	
18	035	Alvaro Antonio	Riace	Arred. ed attrezz. ristorante	99.252	46.250	40	18.500	
19	010	Luppino Antonio Rocco	S.Eufemia d'Asprom.	Arred. ed attrezz. ristorante "cagnolino"	129.963	61.250	40	24.500	
20	026	Potia Antonio	S.Stefano d'Asprom.	Arredamento albergo	150.000	71.250	40	28.500	



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

**Proposta di provvedimento amministrativo numero 25/4^, recante: "Piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1985 - leggi regionali numero 17/1981, numero 16/1982 e numero 33/1985" (Del. n. 111)**

"Il Consiglio regionale

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 6711 del 22 ottobre 1985 con la quale veniva proposta al Consiglio regionale l'approvazione del piano di ripartizione dei fondi per l'anno 1984 per l'incentivazione turistico-ricettiva anno 1985;

visto il piano di riparto allegato alla predetta delibera di Giunta regionale, nonché l'annessa relazione con la quale vengono illustrati i criteri di formulazione del piano all'esame del Consiglio regionale;

viste le leggi regionali n. 17 del 14 settembre 1981, n. 16 del 26 novembre 1982 e n. 33 del 12 novembre 1984;

visto l'articolo 16 dello Statuto;

udita la relazione del consigliere regionale Laganà;

delibera

approvare l'allegato piano di riparto 1985,

predisposto sulla scorta dei criteri contenuti nella citata relazione ed allegata al piano medesimo;

dare atto che il piano medesimo prevede interventi per una spesa complessiva di lire 65.050.000 da devolvere in favore degli interventi previsti dall'art. 12 lett. a) da riportare nel tempo per 8 e 10 annualità;

autorizzare il Presidente della Giunta regionale dopo l'approvazione del presente piano di riparto ad emettere i relativi decreti di concessione dei contributi in favore delle ditte interessate dando incarico all'assessore al turismo per gli adempimenti e l'esecuzione dei medesimi;

delegare l'assessore al turismo a norma dell'art. 57 della legge regionale n. 5 del 22 maggio 1978 per la liquidazione dei contributi;

all'onere derivante dall'approvazione del presente piano di riparto relativo alle pratiche 1985 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 6124204 del bilancio regionale per l'esercizio 1986 per il primo anno e con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1980, n. 281 da iscriversi di volta in volta sul bilancio regionale per gli anni successivi".



**REGIONE CALABRIA**

**PIANO DI RIPARTO - ANNO 1985**

**LEGGI REGIONALI 17/81 - 16/82 - 33/84**

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL PIANO - ESERCIZIO 1985

Si propone per l'adozione da parte dell'On.le Giunta Regionale ed il successivo inoltro al Consiglio Regionale per l'approvazione di competenza il PIANO DI RIPARTO dei fondi di cui alle LL.PP. nn. 17/81, 16/82 e 33/84 - predisposto sulla scorta delle pratiche presentate nell'anno 1985 ed utilizzando i fondi non impegnati nell'esercizio 1984, secondo la seguente esposizione:

Art. 12 comma 1°: spesa autorizzata L. 8.850 milioni, così ripartita:

a) - opere di costruzione, completamento ecc. (art. 1 lett. a) e b)	L. 1.850.000.000
- piano di riparto esercizio 1982, 1983 e 1984	= 1.354.095.000
Restano per gli esercizi successivi "	495.905.000
b) - a favore degli Enti Pubblici territoriali (art. 1 lett. a) b) e c)	L. 4.000.000.000
- piano di riparto esercizio 1982	" 4.000.000.000
Restano per gli esercizi successivi	0
c) - opere di arredamento e rinnovo	L. 3.000.000.000
- piano di riparto esercizio 1982, 1983 e 1984	L. 2.999.930.000
Restano per gli esercizi successivi L.	70.000

Il piano viene attuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 - 4° comma - della L.R. n. 33/1984 - modifiche alla L.R. n. 18/1982 - che così recita: "I fondi eventualmente non utilizzati nell'esercizio 1982 possono essere utilizzati negli esercizi successivi".

Tale piano è stato formulato:

- Includendo tutte le pratiche complete secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 17/81, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma che così recita: "alla concessione dei contributi possono essere ammesse, altresì, per il triennio 1980/82 le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della presente legge, in corso di esecuzione o ultimate, purché le opere siano state eseguite dopo il 31 marzo 1977 e non abbiano usufruito di altri finanziamenti pubblici".

- Escludendo:

- le pratiche le cui istanze sono state presentate fuori termini (31.3.1985) o per le quali i Comuni hanno espresso il parere dopo il 30.4.1985;
- le pratiche non corredate dalla documentazione prescritta dall'art. 3;
- le pratiche relative ad opere iniziate o portate a termine prima del 31.3.1977;
- le pratiche relative a richieste di:

- a) iniziative primarie (attività ricettiva con quella paracicettiva)
- b) iniziative con mini alloggi o mini appartamenti;
- c) iniziative la cui tipologia non presenta caratteristiche ricettive o paracicettive;
- d) opere varie non previste dalla predetta legge.

L'importo ammesso a contributo risulta nell'esposizione del piano di riparto che la presente relazione accompagna.

Si ritiene opportuno rimettere, separatamente, per compiuta e corretta informazione, l'elenco completo delle pratiche pervenute a questo Assessorato per l'esercizio finanziario 1985, con le annotazioni sullo stato di ciascuna pratica.

All'onerare complessivo di L. 65.050.000 si farà fronte con i fondi stanziati sul Cap. 6124204 del Bilancio regionale, Esercizio 1985, così ripartito ai sensi dell'art. 12 della L.R. 26.11.82, n. 16:

L. 65.050.000 per gli interventi di cui alla lettera a).

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

CRITERI DI CALCOLO E PARAMETRI ADOTTATI PER LE STIMECRITERI DI CALCOLO DELLE SUPERFICI:

## A) Superficie coperta fuori terra:

Viene computata la superficie coperta di ogni piano fuori terra con esclusione delle superfici relative:

- ai portici liberi
- alla legge e balconi
- alle superfici praticabili o non

## B) Superfici coperte interrate o seminterrate: viene computata al 50%

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI RICETTIVI

- a) opere murarie L. 600.000/mq.
- b) opere di ristrutturazione o ammodernamento L. 250.000/mq.
- c) per opere di sistemazione esterna ed infrastrutturale 10% dell'importo ammesso per la costruzione.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI

- campo tennis L. 40.000.000
- campo da bocce " 10.000.000
- piscina " 200.000/mq.
- basket e pallavolo " 25.000.000

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER I CAMPEGGI

- campeggi di medie dimensioni compresi di infrastrutture e servizi - per posto tenda di mq.80 - L. 800.000
- costruzione di marchet - ricezioni, servizi e varie nel campeggi L. 300.000 mq.
- per opere ammodernamento, ristrutturazione di manufatti esistenti nel campeggio L. 250.000 mq.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER STRUTTURE PREFABBRICATE

Villaggi turistici a tipologia alberghiera

L. 250.000 mq.

N.B.: Per i lavori iniziati prima del 1985 valgono i parametri massimi già stabiliti per gli anni 1980-1981-1982 - 1983 e 1984.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE ARREDI:

Tetto massimo 150 milioni - e comunque non superiore al 30% della valutazione dei lavori relativi alle costruzioni.

PRATICHE SOLO ARREDI:

Fino a 50 milioni per intero - oltre i 50 milioni fino al 70%.









**REGIONE CALABRIA**

**LEGGI REGIONALI 17/81 - 16/82 - 33/84**

**ELENCO GENERALE PRATICHE**

**ESERCIZIO 1985**

SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

[illegible]

ANNOTAZIONE SULLO STATO DELLA PRATICA - LEGGENDA:

A	Istanza prodotta dopo la scadenza del 31.3.198 (termine utile).	H	Manca la statistica delle presenze registrate negli ultimi 3 anni.
B	Parere del Comune mancante o non conforme all'art. 3 della L.R. n.17/81.	I	La statistica non giustifica l'ampliamento proposto.
C	Parere del Comune espresso solo ai fini turistici.	L	L'iniziativa è promiscua (ricettiva con paricettiva o con mini alloggi).
D	Parere del Comune negativo ai fini urbanistici.	M	Importo dichiarato superiore a quello stabilito dalla L.R. n.17/81.
E	Iniziativa ricadente su area non prevista dallo strumento urbanistico.	N	Arredi acquistati prima della richiesta del contributo.
F	Iniziativa ricadente su terreno demaniale.	O	Pratica incompleta.
G	Iniziativa non prevista dalla L.F. n.17/81.	P	Pratica completa.

SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ELENCO GENERALE DELLE PRATICHE ADOSSATE ANNI 1985-1986  
e successive modifiche ed integrazioni

Numero	MATRICOLA	DITTA RICHIEDENTE	COMUNE D'INTERVENTO	TIPO D'INIZIATIVA	IMPORTO DICHIARATO		STATO DELLA PRATICA ISTRUITA
					Lavori	Arredamenti	
1	1/CS/85	Scigliano Luigi	Cariati	Costruz.albergo-ristorante	377.350.000		A+C
2	2/CS/85	Turco Ortensia	Asantea Campore S.Giovanni	Ristrutturaz.ristorante-bar	24.000.000		B+O
—	—	Turco Ortensia	Asantea Campore S.Giovanni	Rinnovo arredi ed attrezzatura-ristorante-bar		40.738.000	O (Fondi esauriti)
3	3/CS/85	Società "Belvedere di Verbicaro S.a.s."	Laino Borgo	Fabbr.poliivalente: bar-ristorante-pizzeria-sala ricevimen- ti-albergo	-l'iniziativa ricade: su zona C18 - residenziale -ricettività albergo n.6 camere - inferiore alla minima; -sala ricevimen- ti e bar esuberanti rispetto all'albergo		
4	4/CS/85	Russo Isabella Anna	Trebisacce	Ristrutturazione ristorante-bar-pizzeria	21.476.000		A+B+O
—	—	Russo Isabella Anna	Trebisacce	Rinnovo arredamento ed attrezzatura ristorante-pizzeria		82.646.290	A (Fondi esauriti)
5	5/CS/86	Aita Giuseppe	Corigliano Cal.	Ristrutturaz. e trasformaz. "Camping Thurium" Villaggio turistico	670.335.665		G = l'art.1 lettera a) prevede solamente il villaggio turistico a tipologia alberghiera.

ANNOTAZIONE SULLO STATO DELLA PRATICA - LEGGENDA:

- A. Istruttoria prodotta dopo la scadenza del 31.3.1985 (termine utile).

B. Parere del Comune mancante o non conforme all'art. 3 della L.R. n.17/81.

C. Parere del Comune espresso solo ai fini turistici.

D. Parere del Comune negativo ai fini urbanistici.

E. Iniziativa ricadente su area non prevista dallo strumento urbanistico.

F. Iniziativa ricadente su terreno demaniale.
- H. Manca la statistica delle presenze registrate negli ultimi 3 anni.

I. La statistica non giustifica l'empimento proposto.

L. L'iniziativa è promiscua (ricettiva con pararcettiva o con mini alloggi).

M. Importo dichiarato superiore a quello stabilito dalla L.R. n.17/81.

N. Arredi acquistati prima della richiesta del contributo.

O. Pratica incompleta.

P. Pratica completa.

SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

[illegible]

**ANNOTAZIONE SULLO STATO DELLA PRATICA - LEGGENDA:**

- A Istanza prodotta dopo la scadenza del 31.3.1988 (termine utile).  
B Parere del Comune mancante o non conforme all'art. 3 della L.R. n.17/81.  
C Parere del Comune espresso solo ai fini turistici.  
D Parere del Comune negativo ai fini urbanistici.  
E Iniziativa ricadente su area non prevista dallo strumento urbanistico.  
F Iniziativa ricadente su terreno demaniale.  
G Iniziativa non prevista dalla L.R. n.17/81.  
H Manca la statistica delle presenze registrate negli ultimi 3 anni.  
I La statistica non giustifica l'ampliamento proposto.  
L L'iniziativa è promiscua (ricettiva con paracariciva o con mini alloggi).  
M Importo dichiarato superiore a quello stabilito dalla L.R. n.17/81.  
N Arredi acquistati prima della richiesta del contributo.  
O Pratica incompleta.  
P Pratica completa.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

**Progetto di legge numero 289/3<sup>^</sup> recante:  
"Provvidenze per lo sviluppo turistico  
dell'entroterra. Progetto paese-albergo"**  
(Del. n. 112)

## Art. 1

Allo scopo di agevolare la permanenza delle comunità locali nei centri abitati minori suscettibili di sviluppo turistico posti nelle zone collinari e montane attraverso la integrazione dei redditi aziendali e personali, la Regione favorisce la realizzazione di iniziative di formazione e di potenziamento della capacità ricettiva.

Sono ammessi ai benefici della presente legge i proprietari di immobili ubicati nel territorio dei comuni distanti oltre 30 chilometri dal litorale.

## Art. 2

La Giunta regionale individua entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con propria deliberazione previo parere della Commissione competente nell'ambito territoriale di ciascuna Apt in cui è suddiviso il territorio regionale i centri abitati interessati alle provvidenze previste dalla presente legge.

## Art. 3

Per le finalità di cui all'art. 1 possono essere concessi contributi in conto capitale di importo pari a lire 5 milioni a posto letto, entro un massimo di lire 30 milioni per l'esecuzione dei lavori necessari al restauro ed al miglioramento ricettivo dei fabbricati di abitazione.

Possono essere altresì concessi contributi in conto capitale pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile comunque di importo non superiore a lire 5 milioni, per l'arredamento o il rinnovo dell'arredamento dei predetti fabbricati di abitazione.

I proprietari interessati possono fare domanda all'assessorato regionale al turismo corredata dal progetto di massima dei lavori da eseguire con relativo computo metrico nonché dall'elenco analitico e dal preventivo di spesa degli arredi da acquistare.

Alla domanda dovrà essere allegata copia autenticata della licenza di affittacamere.

## Art. 4

Le provvidenze di cui alla presente legge sono determinate dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale al turismo.

L'erogazione dei contributi, limitatamente all'esecuzione dei lavori, potrà essere disposta in via anticipata, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nei limiti del 50 per cento dell'ammontare del contributo concesso, previa presentazione del progetto esecutivo e della relativa concessione edilizia.

Per la rimanente quota l'erogazione avverrà previo accertamento da parte dei competenti uffici dell'assessorato al turismo, della realizzazione delle opere ammesse a contributo.

In caso di mancata o parziale realizzazione delle opere, la Giunta regionale delibera il recupero totale o parziale delle somme erogate.

## Art. 5

Verso i soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge i loro eredi ed aventi causa, ed a favore della Regione Calabria, sarà trascritto un vincolo novennale di destinazione dell'immobile ad uso turistico-ricettivo in virtù del quale nei mesi di luglio, agosto e settembre di ciascun anno, saranno privati dell'uso dello stesso.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Essi dovranno rendere disponibili al 30 giugno di ciascun anno l'unità abitativa sgombrata di persone, in buono stato di manutenzione ed idonea alla destinazione di cui sopra.

## Art. 6

Le abitazioni suddette sono iscritte d'ufficio in un registro regionale dei fabbricati di abitazione con destinazione ricettiva, istituito presso l'assessorato regionale al turismo.

Possono essere iscritti nel registro a richiesta dei proprietari, anche altre abitazioni ubicate nei comuni individuate ai sensi dell'art. 2.

Gli interessati dovranno fare apposita domanda al suddetto assessorato per il tramite dell'Apt competente per territorio allegando copia autentica della licenza di affittacamere.

Le Apt entro il termine di 15 giorni previo accertamento della idoneità all'esercizio dell'attività ricettiva, esprimono il proprio motivato parere.

Entro il 30 settembre di ogni anno le Apt provvederanno all'aggiornamento del registro.

## Art. 7

La dotazione ricettiva così costituita, risultante dal registro regionale sarà utilizzata per la formazione di offerte di soggiorno nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Il Presidente della Giunta regionale fisserà anno per anno con proprio decreto il prezzo massimo a posto letto, che dovrà essere corrisposto al proprietario dell'abitazione, al netto del costo di commercializzazione e degli eventuali servizi complementari di pulizia, lavanderia, ristorazione, animazione, trasporto a mare, escursioni od altro.

## Art. 8

La commercializzazione e la gestione di siffatte offerte di soggiorno, sarà affidata, con apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale preferibilmente a cooperative o consorzi tra cooperative, costituite tra disoccupati che abbiano acquisito specifica professionalità anche mediante la frequenza di appositi corsi di formazione.

Al fine di favorirne la costituzione, la Giunta regionale determinerà contestualmente all'approvazione della convenzione, l'entità di un contributo annuale per un massimo di quattro anni, da erogare per sostenere le spese di funzionamento e di gestione.

## Art. 9

Alle cooperative che saranno costituite per la gestione dei servizi complementari al soggiorno di cui all'art. 7 potranno essere concessi, con deliberazione della Giunta regionale, contributi in conto capitale pari al 50% della spesa occorrente per l'acquisto o il leasing delle attrezzature strumentali per l'effettuazione dei servizi stessi.

A tal fine dovranno presentare apposita domanda all'assessorato regionale al turismo corredata dal piano di attività, da una relazione tecnica e da una analisi economica-finanziaria della gestione del servizio.

## Art. 10

I contributi previsti dalla presente legge possono essere cumulati con interventi comunitari e statali preferibilmente nel quadro di progetti di sviluppo di zona.

## Art. 11

## Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

presente legge, valutato per l'anno 1986 in lire 600.000.000 si provvede con le disponibilità esistenti sul capitolo 7001201, avente per oggetto "fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio".

La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata sull'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa in un capitolo di nuova istituzione, con la denominazione "provvidenze per lo sviluppo turistico dell'entroterra Progetto Paese-Albergo" è lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 600.000.000.

Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1987, la corrispondente spesa sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che lo accompagna.

## Art. 12

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**Riesame progetto di legge numero 201/3<sup>A</sup>, recante: "Ricezione turistica all'aria aperta" (Del. n. 113)**

## Art. 1

## Oggetto della legge

La presente legge disciplina i campeggi, i villaggi turistici ed i villaggi-camping, in attuazione della legge n. 217 del 17 maggio 1983.

Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti prov-

visti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto.

Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività.

Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative.

Sono villaggi-camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, in allestimenti minimi, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.

L'installazione di proprietà degli ospiti allestita su un posto equipaggio o l'unità abitativa da essi occupata, costituiscono a tutti gli effetti ed ai sensi della legislazione vigente, dimora di essi, per tutto il periodo di soggiorno.

I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva e riservati esclusivamente agli ospiti.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.

Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.

E' vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:

soste di installazioni singole occasionali, che non ecceda comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti;

soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti del la portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.

E' altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

I complessi di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati negli allegati A, B, C, D che fanno parte integrante della presente legge.

## Art. 2

## Norme urbanistiche e concessione edilizia

I complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge devono essere realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici di cui all'art. 1 della presente legge ed individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n.217.

Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici provvidenze ed agevolazioni previsti dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sul 2° e 3° comma del presente articolo, può essere rimosso, su richiesta del proprietario solo se viene comprovata la non convenienza economico produttiva della struttura ricettiva.

In caso di trasformazione della struttura ricettiva in altra prevista dalla presente legge o dall'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, la rimozione del vincolo di destinazione sarà contestuale al rilascio dell'autorizzazione per l'entrata in esercizio della nuova struttura ricettiva.

Le aree di cui al 2° comma del presente articolo e quelle relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono anche essere adibite, su richiesta del proprietario, ad uso agricolo.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge n. 326 del 28 marzo 1958, insistono su un'area dallo strumento urbanistico destinata ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.

In sede di formazione di detta variante, alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree ad esse adiacenti, nella misura massima del 20% della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

In caso di inadempienza del Comune, la Giunta regionale esercita potere sostitutivo.

Entro otto giorni dalla scadenza del termine di duecentosettanta giorni stabilito per apportare la necessaria variante, il Comune provvede a trasmettere la variante adottata alla Giunta regionale che si pronunzia su di essa entro i successivi novanta giorni, trascorsi inutilmente i quali, la variante si intende approvata.

Sulla base di approvazione della suddetta variante, deve essere, da parte del Sindaco, provvisoriamente accordata conferma della autorizzazione all'esercizio, fino a quando non interverrà l'approvazione esplicita o implicita da parte della Giunta regionale.

L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio di concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 6 della legge quadro 28 gennaio 1977, n.10 determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.

L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge già autorizzati e menzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio della concessione edilizia dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.

I titolari di complessi ricettivi, già autorizzati e funzionanti, privi di concessione edilizia, devono adeguarsi alle norme previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni sulla sanatoria delle opere di edilizia abusiva.

### Art. 3

#### Costruzione di nuovi complessi ricettivi all'aria aperta

Le domande intese ad ottenere il nullaosta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'art.1 della presente legge, devono essere redatte in carta legale e presentate al Comune competente per territorio e all'Assessorato regionale al turismo per la formulazione del parere di cui al punto 6 del presente articolo.

Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territo-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

rio di comuni limitrofi, la prescritta domanda deve essere inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

I complessi ricettivi di cui alla presente legge devono sorgere in località salubri e convenientemente distanti da opifici, ospedali, case di cura e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al primo comma del presente articolo: le recinzioni devono essere realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze, e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.

La domanda deve essere corredata da:

1) una relazione illustrativa con indicate:

- le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la libera ed assoluta disponibilità del suolo;

- a massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;

- ogni e qualsiasi altra notizia utile ad illustrare le caratteristiche del complesso.

2) La prova della libera ed assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non potrà essere comunque inferiore a 10.000 mq;

3) la richiesta di concessione edilizia, di eventuale nullaosta agli effetti paesaggistici nonché di parere favorevole della Sovrintendenza alle Belle Arti ed Antichità competente per territorio;

- fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'Ufficio

tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiari interessate;

- planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, ad individuare la localizzazione di tutti i servizi ed allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono i posti equipaggio e le unità abitative, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;

- elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;

4) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici;

%) parere favorevole ed obbligatorio dell'Assessorato regionale al turismo, in relazione alla validità e all'opportunità della iniziativa in rapporto alle linee di sviluppo turistico previste dai programmi regionali.

I documenti di cui al secondo e terzo punto del paragrafo 4 del presente articolo devono riportare l'attestazione comunale di conformità degli elaborati allo strumento urbanistico vigente e, per il parere favorevole ai fini igienico sanitari, devono essere visti dalla competente autorità sanitaria locale.

Il provvedimento del Comune, in relazione al nullaosta per la costruzione di un nuovo-complesso-ricettivo, deve essere adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio della concessione edilizia ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'art. 2 della presente legge.

Avverso il provvedimento di rigetto o in caso di silenzio-rifiuto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

## Art. 4

I collaudi dei nuovi complessi  
ricettivi all'aria aperta

Al totale completamento dei lavori autorizzati con le modalità di cui al precedente art. 3, il proprietario o l'intestatario della concessione edilizia deve darne comunicazione al Sindaco e richiedere ed ottenere i prescritti nulla osta rilasciati dagli Enti all'uopo preposti, ai sensi della normativa vigente ed accluderli alla richiesta di rilascio del parere di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, da presentare al Sindaco.

## Art. 5

L'autorizzazione per l'entrata  
in esercizio e la gestione

dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta

La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'entrata in esercizio e la relativa gestione dei complessi di cui alla presente legge, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, è corredata da:

1) documentazione di cui al precedente art. 4 della presente legge;

2) una relazione illustrativa con indicate:

le complete generalità del proprietario, del rappresentante o del gestore, aventi i requisiti

richiesti dal T.U. delle leggi di P.S. da leggi speciali in materia ed in possesso dell'iscrizione in una sezione speciale del registro di cui alla legge il giugno 1971 n. 426;

l'indicazione del periodo di apertura del complesso;

la denominazione prescelta che non potrà essere simile o comunque tale da ingenerare confusione con complessi turistici ricettivi di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge n. 217 del 17 maggio 1983, già autorizzati ed operanti nell'ambito del territorio regionale;

le attestazioni di versamento delle singole tasse sulle concessioni richieste, commisurate alla categoria di classificazione indicata al punto 5 dell'art. 3 della presente legge;

copia del regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso;

3) nulla-osta dell'autorità sanitaria competente per territorio in relazione all'idoneità dei locali e dell'area del campeggio;

4) fotocopia della concessione edilizia e delle ricevute di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'autorizzazione per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo unitamente alle autorizzazioni comprendenti le attività commerciali interne: vendita di bevande analcoliche, alcoliche, di generi alimentari, di bazar, di servizio ristorante, tabacchi, giornali ed altre attività consentite dalle leggi vigenti, limitatamente alle persone ospitate, deve essere trasmessa all'interessato, debitamente vistata dal Sindaco.

L'autorizzazione per la vendita e la mescolta di bevande superalcoliche (oltre i 21°), dovrà essere richiesta all'autorità competente con apposita domanda.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Dei provvedimenti di autorizzazione per la costruzione e l'entrata in esercizio dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, il Comune deve darne contestuale comunicazione all'interessato, all'Assessorato regionale al turismo, ente turistico competente per territorio e all'Autorità di P.S.

Avverso il diniego per l'entrata in esercizio del complesso ricettivo, è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla notifica comunale all'interessato, al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione all'esercizio viene automaticamente rinnovata per un anno mediante pagamento delle tasse di concessione dovute a qualsiasi titolo.

Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività, sono preventivamente comunicati al Comune o, quando ciò non sia possibile, negli otto giorni immediatamente successivi al manifestarsi dell'evento impeditivo, con l'indicazione espressa del nuovo titolare e/o del nuovo gestore, forniti dei requisiti previsti.

La mancata comunicazione delle generalità del nuovo titolare e/o gestore; secondo le modalità di cui al comma precedente, la cessazione dell'impresa o lo scioglimento dell'ente o associazione di cui all'art. 15 della presente legge, comportano la decadenza dell'autorizzazione; questa può essere sospesa o revocata per gravi motivi di ordine pubblico.

Gli elenchi delle aziende autorizzate di cui all'art. 3 della presente legge devono essere trasmessi dai Comuni alla Giunta regionale che provvede alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 6

La classificazione dei complessi ricettivi all'aria aperta

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 1 della presente legge, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli allegati A e B che fanno parte integrante di essa, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:

1) con quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;

2) con quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici ed i villaggi-camping.

La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per le aree di sosta di cui all'art. 1 della presente legge ed organizzate da Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.

Ai complessi turistici di cui all'art. 1 legittimamente autorizzati all'entrata in vigore della presente legge, verrà assegnata la categoria corrispondente senza tenere conto di un solo requisito per il quale l'adeguamento non è tecnicamente possibile in senso assoluto.

Il titolare del complesso, in base ai requisiti posseduti dall'azienda, che superano del 10% il punteggio relativo alla categoria richiesta, è obbligato a richiedere l'assegnazione della categoria immediatamente superiore.

All'assegnazione della categoria di classificazione provvede, su domanda del titolare dell'autorizzazione, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo stampato a cura dell'Assessorato regionale al turismo e degli ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti per i complessi già

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge.

Per i nuovi complessi ricettivi di cui all'art. 1 della presente legge, la classificazione avviene, a cura dell'Amministrazione comunale, sulla base degli elementi dichiarati dal titolare dell'autorizzazione sull'apposito modulo di cui al comma precedente e sulla base degli elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria svolta dal Comune, competente per territorio, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 3, 4, 5 della presente legge.

La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio e le operazioni relative devono essere espletate nel semestre precedente il rilascio del provvedimento contenente la categoria di classificazione attribuita, il Comune può richiedere all'interessato ulteriori elementi di valutazione, al fine di accertare i dati indispensabili per l'attribuzione della classifica.

Per le nuove aziende attivate durante il quinquennio e per quelle che abbiano fatto richiesta di riclassificazione ai sensi dell'art. 9 della presente legge, essa ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

Non si provvede a classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

E' fatto obbligo di esporre ben visibile all'ingresso di ciascun complesso e nell'Ufficio di Direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere.

La domanda volta ad ottenere l'attribuzione della categoria deve essere presentata entro il 30 giugno ed il relativo provvedimento deve essere comunicato dal Comune al titolare

dell'autorizzazione nel termine massimo del 30 novembre mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione; contestuale comunicazione del provvedimento sarà inviata dal Comune all'Apt all'uopo preposto e competente per territorio.

Avverso il provvedimento di classifica è ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione: su di esso il Comune decide entro trenta giorni dalla data di presentazione: in caso di inerzia del Comune, i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale - Assessorato al turismo - che, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'interessato. La decisione è comunicata all'interessato, al Comune, all'Apt e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

I provvedimenti definiti di classificazione vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Nel bimestre successivo al termine previsto per la classificazione quinquennale, il Presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto l'elenco regionale degli esercizi ricettivi, distinti per tipo e categoria di classificazione, copia del quale viene trasmessa all'Enit e all'Istat.

Analoga procedura viene seguita annualmente, fatta eccezione per l'ultimo anno del quinquennio, per nuove classificazioni e per revisioni di classifica e declassificazioni di cui all'art. 9 della presente legge.

#### Art. 7

Il rinnovo dell'autorizzazione dei complessi esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della legge regionale

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1,

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

già autorizzati e funzionanti, rinnovano l'autorizzazione all'esercizio per gli anni successivi mediante il pagamento, entro il 31 dicembre, delle tasse di concessione dovute e/o mediante la vidimazione dell'autorizzazione all'esercizio ed il pagamento delle tasse di concessione e comunque con le modalità seguite per gli anni precedenti, eccezion fatta per i complessi di cui all'ultimo comma del successivo art. 8.

## Art. 8

La classificazione dei complessi esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale

Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'art. 1, già autorizzati e funzionanti, sono tenuti a presentare al Comune domanda in carta legale, volta ad ottenere l'attribuzione della categoria di classificazione in base ai requisiti dei complessi di cui agli allegati facenti parte integrante della presente legge.

Alla domanda dovranno essere allegati il modulo di cui al precedente articolo 6, contenente le dichiarazioni relative al complesso, rilasciate dal titolare dello stesso e firmate sotto la sua personale responsabilità, nonché ogni documentazione recante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi già acquisiti e risultanti dalla specifica istruttoria a suo tempo svolta dagli Enti all'uopo preposti, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui complessi già autorizzati e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75% dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, il rinnovo dell'autorizzazione avviene limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali dovranno concludersi gli interventi necessari ad ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti mini-

mi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

## Art. 9

La classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta

La classificazione periodica dei complessi avviene ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, salvo che nell'ultimo anno del quinquennio, è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio ad una superiore categoria di classifica.

La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento e fino alla scadenza del quinquennio in corso.

La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi, anche nell'ultimo anno del quinquennio, può essere adottata, d'ufficio, quando si verifichi un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.

Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui allo art. 1 della presente legge, per conseguire una classifica superiore, abbia necessità di acquisire nuove aree, "ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

20% della superficie complessiva già in uso.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.

Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico-ricettiva, i Comuni devono provvedere mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'art. 2 della presente legge.

## Art. 10

La gestione dei complessi ricettivi  
all'aria aperta

Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.

Anche il nominativo del gestore è riportato nell'autorizzazione, qualora sia diverso dal titolare.

Per i complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge gestiti da Associazioni senza scopo di lucro, a parziale deroga di quanto previsto nei successivi comma, è obbligo del titolare di essere iscritto o di designare un gestore iscritto al registro, di cui alla legge 11 giugno 1970 n. 426, è sostituito dalla designazione del responsabile della Associazione o dal responsabile del complesso, che rispettivamente assumono gli stessi obblighi del titolare o del gestore.

Per l'esercizio dell'impresa il gestore deve essere iscritto in una sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.

Il gestore avente titolo all'ottenimento delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio o per il rinnovo delle medesime, deve allegare a tutte le singole domande l'atto di assenso del proprietario titolare del complesso.

Le domande di autorizzazione devono essere presentate alle autorità competenti dal titolare che gestisce direttamente il complesso o dal suo rappresentante legale o dal gestore esercente una o più attività commerciali interne ovvero dal gestore dell'intero complesso.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve essere assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari ed ospiti con essi soggiornanti, tanto per i danni alle persone che per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa al Comune, unitamente alle tariffe di cui all'art. 13 della presente legge.

La polizza assicurativa deve essere esibita dal titolare dell'autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi e/o degli ospiti.

Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve, a sua cura e giudizio, compilare il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi. E' obbligato altresì a trasmetter-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ne ogni anno copia al Questore, all'assessorato regionale al turismo, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio.

Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, deve assicurare la custodia del complesso, curandone la continuità.

Ai fini statistici, gli è fatto obbligo di compilare e presentare gli appositi modelli Istat.

## Art. 11

I periodi di apertura dei complessi  
ricettivi all'aria aperta

I complessi ricettivi all'aria aperta di cui alla presente legge, assumono la denominazione aggiuntiva "A" (annuale), quando sono aperti per l'intero arco dell'anno o per la doppia stagione estivo-invernale e funzionanti in tutti i loro servizi ed esercizi interni come da autorizzazione.

E' consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere.

La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.

Il periodo di apertura dei complessi stagionali non potrà essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni dovranno essere efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.

Le date di apertura e di chiusura dovranno essere dichiarate all'atto del rinnovo delle

autorizzazioni e della denuncia delle tariffe e comunicate, insieme al regolamento alle guide turistiche specializzate italiane ed estere, all'ente turistico all'uopo preposto e competente per territorio, al Comune.

## Art. 12

La registrazione e la notifica  
delle persone alloggiate

All'arrivo dell'equipaggio, il titolare di un complesso di cui alla presente legge ha l'obbligo di richiedere e trattenere, per la prescritta registrazione, un documento d'identità personale per ogni persona ospitata ed accertarsi che il capo equipaggio abbia preso visione del regolamento interno.

Per la notifica delle persone alloggiate, l'esercente deve compilare una scheda a ricalco in tre copie, due delle quali da recapitare all'autorità di Pubblica Sicurezza rispettivamente all'arrivo dell'ospite e alla sua partenza.

Salvo quanto disposto dalla legge per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica di cui al precedente comma, devono essere recapitate giornalmente.

Non possono ospitarsi persone prive di documenti di identificazione.

Le terze copie delle schede, che sostituiscono, il registro previsto dall'articolo 109, terzo comma del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza devono essere conservate per un triennio presso l'esercizio ed essere numerate progressivamente.

## Art. 13

Le tariffe nei complessi ricettivi  
all'aria aperta

I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta, sono obbligati a trasmettere il 31 luglio di

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ogni anno, le tariffe comprensive di Iva e dell'imposta di soggiorno nei comuni in cui è dovuta, che intendono applicare per l'anno successivo, per l'uso di ciascun allestimento o attrezzatura di cui il complesso è dotato, con l'indicazione dei periodi di bassa ed alta stagione e/o della media stagione, individuati sulla base dei propri liberi criteri di gestione.

I periodi di cui al precedente comma devono essere riportati sulle guide specializzate italiane ed estere.

Le tariffe e le indicazioni di cui al 1° comma del presente articolo devono essere riportate su apposito modulo, stampato a cura dell'Assessorato al turismo della Regione, in quadruplica copia, da inviare al Comune, all'Assessorato regionale al turismo, all'Apt competente per territorio e da trattenere presso l'esercizio.

I titolari dei complessi di nuova apertura presentano la dichiarazione delle tariffe sul modulo di cui al 2° comma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento dell'autorizzazione all'entrata in esercizio.

Le tariffe di cui ai commi precedenti, sono uniformate come di seguito:

1) "tariffa persona per notte" (P/L), quando sia indifferenziata l'età e in caso diverso: "tariffa adulti per notte" e "tariffa bambini fino a 5 anni per notte";

2) tariffa posto equipaggio per notte (P.L./N); tariffa unità abitativa per notte (U.A./N); tariffa posto (P.A.);

3) termine orario di scatto giornaliero delle tariffe soggiorno.

Le tariffe di cui al punto 2) possono essere differenziate in seno alla stessa azienda in base ai requisiti e dotazioni dei P.L. e delle

U.A. e non possono essere comprensive delle tariffe di cui al punto 1).

I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio sono conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso spese consumo luce" e sono commisurate alla potenza impegnata.

Le tariffe dichiarate, rapportate alla categoria assegnata al complesso, sono a regime concordato, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'oscillazione fra il tetto massimo ed il tetto minimo all'interno di una medesima categoria, è fissata in una percentuale del 10%; con la medesima percentuale sono differenziati il tetto massimo di una categoria col tetto minimo della categoria immediatamente superiore.

Le tariffe riportate nell'apposito modulo, recanti il visto del comune devono essere esposte presso l'ufficio di direzione del complesso.

## Art. 14

## Obbligo di esposizione al pubblico

E' fatto obbligo al titolare del complesso esporre all'ingresso un emblema o insegna recante la denominazione, il tipo di struttura ricettiva e la categoria di classificazione simboleggiata dal numero di stelle assegnate.

All'interno dell'Ufficio di Direzione saranno esposti: il segno distintivo della categoria di classificazione attribuita;

l'autorizzazione all'esercizio con l'indicazione delle capacità ricettiva massima del complesso e dei settori comprendenti i posti equipaggio e le unità abitative, in genere contraddistinti da nomi di fantasia o da lettere alfabetiche;

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

le tariffe per la stagione in corso, vistate dal Comune e l'indicazione del termine di cui al punto 3) dell'art. 13 della presente legge;

le date di apertura e chiusura stagionali del complesso e l'indicazione dei periodi di bassa, alta e/o media stagione;

l'avviso concernente la possibilità di prendere visione della polizza di assicurazione di cui all'art. 10 della presente legge;

il regolamento interno del complesso.

## Art. 15

## I campeggi mobili

Campeggi mobili organizzati per scopi sociali, culturali, religiosi e sportivi, da Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale, in occasione di manifestazioni e raduni, della durata di tempo non superiore a quindici giorni sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco, solamente in aree pubbliche o private, convenientemente lontane dalle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, che non superino in estensione i cinquemila metri quadrati, dove siano assicurati il comodo accesso per automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute, e comunque tutte quelle altre prescrizioni contenute nell'autorizzazione del Sindaco.

Se il campeggio mobile è organizzato su un'area privata, è necessario allegare alla domanda rivolta al Sindaco l'atto di assenso del proprietario.

I citati Enti o Associazioni devono nominare un rappresentante in loco, dando notizia a mezzo lettera raccomandata della loro iniziativa e dell'avvenuta nomina all'autorità di Pubblica sicurezza e al Sindaco.

Devono inoltre precisare il periodo di soggiorno, restando in ogni caso salvo il rispetto dei provvedimenti di competenza delle autorità sanitarie e di Pubblica Sicurezza.

I campeggi mobili di cui al presente articolo non costituiscono complessi ricettivi all'aria aperta ai sensi della presente legge.

## Art. 16

## Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all'aria aperta

Il controllo e la vigilanza dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute, spetta al Comune ed alla Regione che lo può esercitare anche attraverso l'Apt all'uopo preposto.

Restando ferme le competenze dell'autorità di Pubblica Sicurezza e dell'autorità sanitaria, delle Capitanerie di porto e del Corpo delle guardia forestali.

## Art. 17

## Complessi ricettivi all'aria aperta senza autorizzazione

Ai sensi dell'art. 60 lett. c) del Dpr 616/1977, gli esistenti complessi ricettivi all'aria aperta che esercitano di fatto, senza autorizzazione, o con autorizzazione provvisoria, l'attività, in violazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge, dovranno cessare la loro attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non provvedono alla loro regolarizzazione.

## Art. 18

## Disciplina transitoria dei periodi

Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi d'apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui al comma quarto e quinto dell'art. 11 del-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

la presente legge, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 19  
Le sanzioni

Il titolare che attribuisce al proprio complesso con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con qualsiasi altro mezzo, un'attrezzatura non conforme a quella esistente, una classifica o una denominazione diversa da quella approvata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila a tre milioni.

In caso di recidiva, il Sindaco dispone la revoca della autorizzazione.

Chiunque allestisca dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'art. 1 sprovvisto dalla relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire dieci milioni e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.

La violazione del disposto di cui al penultimo comma dell'art. 1 comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquantamila per ogni pernottamento, da corrispondersi sia da parte del proprietario dell'installazione che da parte del titolare del pubblico esercizio autorizzato ad altra destinazione e che consente il pernottamento.

L'esercizio non autorizzato di campeggio previsto dall'art. 15 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire cinquantamila per ogni persona ospitata e la immediata chiusura del campeggio.

Nei complessi di cui all'art. 1 della presente legge l'applicazione di tariffe superiori a quelle denunciate e approvate comporta la sanzione del pagamento di una somma da mille a cinquemila, da moltiplicarsi per la capacità ricettiva autorizzata del complesso. Nel caso di recidiva, potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione.

Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire quattromila fino a lire venti mila per ogni persona ospitata in eccedenza.

La mancata esposizione al pubblico dell'autorizzazione dei dati e delle tariffe di cui all'art. 14 della presente legge, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire cinquecentomila a due milioni.

Le violazioni delle norme in materia di classificazione comporta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a tre milioni.

Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di lire cinquemilioni.

Per ogni altra violazione della presente legge, è comminata una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

In ogni caso il Sindaco può procedere alla sospensione temporanea dell'autorizzazione qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato entro un mese, al ripristino delle condizioni autorizzative: nei casi di carenze più gravi e reiterate e nell'ipotesi prevista dall'art. 100, secondo comma, del T.U. delle leggi di P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alla revoca dell'autorizzazione.

Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, sono riscosse e introitate dalle amministrazioni comunali competenti per territorio.

Allegato A

## Norme generali

1) In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla qualità e quantità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi ricettivi all'aria aperta, di cui all'art. 1 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle.

## 2) I Campeggi (Camping)

Sono classificati in quattro categorie così individuate: una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle. I campeggi di una stella possono disporre di non più di trenta posti equipaggio (P.E.) e relativi equipaggi ma non possono disporre di Unità Abitative (U.A.).

Nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa ed al fine di attuare il pieno recupero delle strutture esistenti e regolarmente funzionanti all'entrata in vigore della presente legge e nello spirito della legge quadro, limitatamente al primo quinquennio di applicazione, è consentito, eccezionalmente, ridurre di un sesto la superficie di cui al paragrafo 10).

Il campeggio più semplice sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole, completo, rifinito ed attrezzato sarà identificato con quattro stelle.

Possono disporre di una ricettività, in U.A. (Unità Abitative), fino al 15% della ricettività massima consentita (Crl). Le caratteristiche delle U.A. non contribuiscono alla determinazione della classificazione.

## 3) Villaggi Turistici

Sono classificati con due stelle, tre stelle e quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente.

Sono composti da U.A. (Unità Abitative) unifamiliari realizzate con materiali e sistemi diversi, di piccole e medie dimensioni, atte ad ospitare, in uno o più ambienti, equipaggi composti da un massimo di otto persone in misura non superiore a 4 persone per ambiente.

Possono essere dotate di cucina o di angolo cottura interno o esterno e di bagno interno o esterno.

Possono fornire il servizio di biancheria ed essere dotate di stoviglie, sedie, tavolo e quanto altro necessario per il soggiorno prolungato.

La superficie delle U.A. non può essere inferiore a 3 mq per persona.

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

La superficie coperta degli spazi esterni adibiti a bagno o angolo cottura e pranzo, fanno parte della superficie complessiva della U.A..

La consistenza media dell'equipaggio tipo è convenzionalmente stabilita in quattro persone per U.A..

La superficie lorda della U.A., comprendente la medesima più gli eventuali servizi riservati esterni, il posto auto e le aree di pertinenza dirette ed indirette, è convenzionalmente equiparata alla superficie lorda dei Posti Equipaggio (P.A) a parità di classificazione.

Ai fini della presente legge, le U.A. vengono così denominate:

a) Tukul, Gusci, Capanni, Tende, Caravan. Le prime tre sono allestimenti minimi mobili od immobili per destinazione, realizzati con materiali legnosi o plastici, laterizi o canne, possono essere dotati di una semplice attrezzatura da cucina.

b) Bungalow, Monocali, Bilocali e Trilocali. Sono allestimenti mobili ed immobili, di dimensioni minime realizzati in muratura, legno o plastica. Possono disporre di bagno e di cucina o angolo di cottura interno od esterno coperto, con la dotazione di stoviglie, biancheria e quanto necessario per un soggiorno prolungato.

Qualora una parte o tutte le U.A. fossero sprovviste di servizio igienico riservato, dovranno essere previsti servizi centralizzati, con lo stesso rapporto numerico del campeggio di pari categoria.

#### 4) I Villaggi-Camping

Sono complessi classificati con due stelle, tre stelle quattro stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici e dei campeggi.

Sono dotati di una ricettività, in Unità Abitative (U.A.) compresa fra il 15% ed il 35% della capacità ricettiva massima del Complesso (C.R.M.).

#### 5) Le Unità Abitative (U.A.)

Sono installazioni ricettive fisse realizzate con materiali diversi nelle forme previste dai commi ed articoli precedenti.

#### 6) Posto Equipaggio (P.E.)

Si intende per posto equipaggio, la superficie lorda mediamente a disposizione di ciascun equipaggio con la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto. La superficie netta idealmente a disposizione di ogni ospite non deve essere inferiore a 10 mq previsti per i campeggi a una stella; a 13 mq per i campeggi a due stelle; a 16 mq per i campeggi a tre stelle; a 79 mq per i campeggi a 4 stelle.

#### 7) Superficie lorda del posto equipaggio e della Unità Abitativa

E' la quota ideale e media di superficie spettante ad ogni equipaggio soggiornante in P.E. o in U.A..

Si ottiene dividendo la superficie recintata ed autorizzata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta per il numero di P.L. previsti. E' convenzionalmente fissata in mq. 70 per i complessi ad una stella; mq. 20 per i complessi a due stelle; mq. 110 per i complessi a tre stelle; mq. 130 per i complessi a quattro stelle.

#### 8) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

E' l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, atti-

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

vità commerciali interne, abitazioni magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono i P.E., i parcheggi e le U.A.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate alle domande di autorizzazione già regolarmente ottenute in virtù della legge n. 326 del 21.3.58 (per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge), o da ottenere: successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

9) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

E' una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le U.A. e/o i P.E..

Devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

10) Superficie netta pro-capite (S.N.P.)

E' la superficie media idealmente a disposizione di ogni ospite in P.E., al netto delle aree comuni e delle aree occupate dalle U.A., dagli esercizi commerciali interni, dai servizi igienici e dalle strade di accesso.

11) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero dei Posti Equipaggio (P.E.) per i numeri dei componenti l'equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Nel caso che tale calcolo evidenzia l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti attrezzature utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva

viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta (per l'anno in corso), assumendo la denominazione "Capacità Ricettiva Effettiva" (C.R.E.).

Nei rinnovi annuali (o nelle riclassificazioni periodiche) i Comuni dovranno aggiornare la Capacità ricettiva effettiva incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nei P.E. che nelle U.A..

12) Capacità ricettiva effettiva (C.R.E.)

Corrisponde al numero di persone effettivamente ospitabili in base al numero dei gabinetti. La C.R.E. può variare, di anno in anno, mediante l'aumento dei servizi igienici mancanti e nel limite massimo della C.R.M. già autorizzata.

13) Posto Auto (P.A.)

E' lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il P.A. viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq.20 detraibili dal P.E. qualora esistano corrispondenti P.A. in parcheggi predisposti all'interno del complesso.

14) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/i mezzo/i di trasporto e che soggiornino di norma in un' unica installazione e/o, comunque, in un unico "Posto equipaggio" o "unità abitativa". Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone.

15) Aree Comuni



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Si intende, per aree comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità gratuita, presente o futura, da parte dei soli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ricreativi o sportivi.

16) Requisiti minimi e obbligatori (Punteggi minimi da conseguire)

Il punteggio da conseguire si ottiene sommando tutti i punti relativi ai requisiti obbligati elencati nelle tabelle B e C.

CAMPEGGI \* = punti 30

CAMPEGGI \*\* = punti 58

CAMPEGGI \*\*\* = punti 91

CAMPEGGI \*\*\*\* = punti 124

17) Requisiti minimi fungibili (Punteggi minimi da conseguire)

I seguenti punteggi sono necessari ai fini della classifica. Si ottengono sommando i punti relativi ai requisiti non obbligatori (fungibili) delle tabelle B e C.

CAMPEGGI \* = punti 20

CAMPEGGI \*\* = punti 40

CAMPEGGI \*\*\* = punti 60

CAMPEGGI \*\*\*\* = punti 80

18) Classificazione dei campeggi

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punteggi minimi ottenuti dai requisiti obbligati e

dai requisiti fungibili relativi al livello di classificazione da conseguire e risultanti dai precedenti paragrafi 16) e 17):

CAMPEGGI \* = punteggio 50

CAMPEGGI \*\* = punteggio 98

CAMPEGGI \*\*\* = punteggio 151

CAMPEGGI \*\*\*\* = punteggio 204

19) Acquisiti minimi obbligati e fungibili per villaggi turistici

Il punteggio da conseguire per l'attribuzione della classifica si ottiene sommando i punti ricavati dalla somma dei requisiti minimi obbligatori con i requisiti minimi fungibili delle tabelle B (ad esclusione dei requisiti di cui al paragrafo 1.07 lettera b), C (ad esclusione dei paragrafi 2.06, 2.07 e 2.08) e D con i criteri seguenti:

requisiti obbligati fungibili      requisiti totali

CAMPEGGI \*\*

tabelle B e C = 48 punti    33 punti      81

CAMPEGGI \*\*\*

tabelle B e C = 62 punti    49 punti      111

CAMPEGGI \*\*\*\*

tabelle B e C = 87 punti    65 punti      152

requisiti obbligati fungibili requisiti totali

VILLAGGI \*\*

(tabella B) =            20 punti    30 punti      50

VILLAGGI \*\*\*

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

(tabella B) =	35 punti	50 punti	85	**** Vialetti o strade ogni posto equipaggio o U.A.	4
VILLAGGI ****				1.03 Parcheggi auto	
(tabella B) =	60 punti	80 punti	140	*/**** area di sosta e manovra all'ingresso con un numero di posti auto pari, al 5% dei P.E. e U.A	1
20) Classificazione dei villaggi turistici e dei villaggi-camping				aree per parcheggio disposte secondo la configurazione del terreno ed in numero equivalente ai P.E. e/o alle U.A. dalle cui superfici o aree di pertinenza venga, di volta in volta scorporato il rispettivo posto auto corrispondente a 20mq.	2
VILLAGGI e				aree di parcheggio con tutti i posti auto di cui al comma precedente. Se ombreggiate aggiungere	
VILLAGGI - CAMPING ** = punti	131			punti	4
VILLAGGI e				Posto auto annesso P.E.	4
VILLAGGI - CAMPING *** = punti	196			1.04 - Aree comuni	
VILLAGGI e				* di superfici non inferiori al 5% della superficie totale del complesso ricettivo	1
VILLAGGI - CAMPING **** = punti	292			**/** di superfici non inferiori all'8% dell'intera superficie del complesso	3
<u>Tabella B</u>				**** di superfici non inferiori al 10% dell'intera superficie del complesso	5
Punteggi relativi ai requisiti obbligati e fungibili per tutti i complessi				di superficie superiore al 10%	6
*/**/**/**** = obbligatorio per la categoria corrispondente 1-2-3.. = Punteggi non cumulabili				1.05 - Aree verdi a giardino, aiuole, bordure (facenti parte delle aree comuni di cui ai commi dell'art.1.04)	
1.01 - Viabilità veicolare interna a prova di acqua e di polvere				**/** di superficie complessiva non inferiore al 10% della corrispondente area di cui alla voce 1.04	2
*/** con fondo naturale	1			**** di superficie complessiva non inferiore	
*** con fondo di materiale compattato	2				
**** con pavimentazione di pietrisco o asfalto, cemento o lastroni	4				
1.02 - Viabilità pedonale					
* Passaggi ogni 4 P.E. o U.A.	1				
*/** Passaggi ogni 2 P.E. o U.A.	2				

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

al 15% della corrispondente area di cui alla voce 1.04	4	1.08 - Individuazione delle installazioni e delle U.A.	
di superficie complessiva superiore al 20% della corrispondente area di cui alla voce 1.04	6	**/** e **/** contrassegno numerico fisso e progressivo in ogni P.E. e U.A. nei casi in cui i medesimi siano fissi e delimitati con siepi o altri mezzi artificiali, oppure contrassegno numerico	
1.06 - Ombreggiatura dei posti equipaggio e U.A. (ombreggiatura totale)		mobile progressivo, da abbinare ad ogni installazione e/o gruppo di installazioni occupate da un unico	
* ombreggiatura sul 10% dei P.E. disponibili e U.A.	2	equipaggio nel caso in cui i P.E. non siano delimitati	1
** ombreggiatura su un terzo dei P.E. disponibili e U.A.	3	posti equipaggio con delimitazione fissa e naturale (alberi, siepi, bordure)	4
*** ombreggiatura su due terzi dei P.E. disponibili e U.A.	6	1.09 - Sistemazione dei posti equipaggio	
ombreggiatura su tutti i P.E. disponibili e su tutte le aree antistanti e di pertinenza delle U.A.	9	* a prova di acqua	1
per ombreggiatura prevalentemente ottenuta con vegetazione aggiungere punti	5	**/** a prova di acqua	2
1.07 - (a) Superficie lorda dei posti equipaggio		**** a prova di acqua e di polvere	3
* non inferiore a mq. 70		come sopra e coltivati a prato	6
** non inferiore a mq. 90		1.10 - Impianto elettrico	
*** non inferiore a mq. 110		(da realizzarsi in rispetto delle norme CEI, con prese montate in cassette a prova d'acqua)	
**** non inferiore a mq. 130		** prese di corrente corrispondenti a un terzo dei P.E.	2
(b) Superficie netta pro-capite (S.n.p.)		*** prese di corrente corrispondenti a due terzi dei P.E.	3
* non inferiore a mq. 10		**** prese di corrente corrispondenti a tutti i P.E.	5
** non inferiore a mq. 13		1.11 - Impianto di illuminazione	
*** non inferiore a mq. 16			
**** non inferiore a mq. 19			

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

(da realizzarsi rispetto delle norme CEE, strutturato in modo tale da consentire una illuminazione sufficiente alla normale viabilità pedonale ed una buona illuminazione dei servizi comuni)

\*/\*\*\*\* con un punto luce ogni 80 m 1

\*\*/\*\* con un punto luce ogni 50 m 2

con un punto luce ogni 25 m 3

#### 1.12 - Impianto idrico

(con impianti e attrezzature in grado di assicurare una erogazione giornaliera di cento litri di cui almeno 30 di acqua potabile da assicurare in tutti i servizi, lavabi e colonnine di distribuzione e di attingimento. Tutti gli altri punti di distribuzione devono obbligatoriamente essere segnalati con cartelli in quattro lingue)

\* con un punto di attingimento di acqua potabile per 100 ospiti 1

\*\* con un punto di attingimento di acqua potabile per almeno ogni 80 ospiti 1

\*\*\* con un punto di attingimento di acqua potabile almeno ogni 60 ospiti 1

\*\*\*\* con punto di attingimento di acqua potabile ogni 50 persone ed oltre 2

1.13 - Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto delle norme e della legislazione vigente

1.14 - Impianto prevenzione incendi

(da realizzare nel rispetto delle norme vigenti e/o comunque, secondo le prescrizioni dei locali VV.FF.)

con impianti ed attrezzature eccedenti la

prescrizione dei locali VV.FF. in misura

non inferiore al 20% di almeno una prescrizione (con un limite massimo di 8 punti) 4

#### 1.15 - Impianto telefonico per uso comune

\*/\*\*\*\* e \*\*/\*\* almeno una linea esterna in apposito spazio riparto 2

per ogni linea eccedente la prescrizione obbligatoria del precedente comma (max 10p) 2

1.16 - Impianto di raccolta dei rifiuti solidi (da realizzarsi con recipienti lavabili o preferibilmente con recipienti che consentano l'uso degli appositi sacchi di plastica ed in misura non inferiore a un recipiente ogni quaranta persone presenti nel complesso. La capacità dei recipienti non deve essere inferiore a cinque litri per persona presente. La pulizia delle aree interessate, il prelievo e il trasporto dei rifiuti deve avvenire almeno una volta al giorno e, comunque, ogni volta che la quantità di rifiuti accumulati lo richieda)

\* con un recipiente ogni 40 persone 4

\*\*/\*\* con un recipienti ogni 30 persone 2

\*\*\*\* con un recipiente ogni 20 persone 2

#### 1.17 - Piazzola per lavaggio auto

dotata di pavimento in cemento o simili, manichetta, rubinetto e scarico 4

per ogni piazzola in più (ma con limite massimo di 8 punti) 2

#### Tabella C

Servizi, attrezzature ed impianti complementari requisiti obbligati e fungibili (i punti

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

attribuiti sono validi ai fini della classificazione)		*/** una volta al giorno	1
*/**/***/**** requisiti obbligatori per la corrispondente categoria 1-2-3 punteggi da computare per la classificazione		***/***/**** due volte al giorno	4
2.01- Servizio ricevimento-accettazione		2.05 - Pronto soccorso	
*/**** cancello o sbarra d'ingresso	1	*/**** nei complessi con capacità ricettiva fino a 300 ospiti, cassetta di pronto soccorso	
*/**** cancello o sbarra d'ingresso	1	Inei complessi con capacità ricettiva fino a 500 ospiti, cassetta di pronto soccorso	
**/***/**/***/**/***/** posto presso la "direzione" o in un apposito locale ubicato nelle vicinanze della stessa o all'ingresso, viene denominato "ricezione" o "reception" (l'Ufficio di cui al comma precedente può effettuare la chiusura durante gli orari di silenzio previsti dal regolamento interno)	2	con medico reperibile a chiamata	1
*** con addetto/i conoscitore di una lingua straniera	2	nei complessi con capacità ricettiva da 501 a 1000 ospiti, cassetta di pronto soccorso	
**** con addetto/i conoscitore di due lingue straniere	3	in apposito ambiente (fisso o mobile), con infermiere e medico reperibili a richiesta	1
con addetto/i conoscitore di tre lingue straniere	4	nei complessi con capacità ricettiva superiore ai 1000 ospiti, cassetta ed attrezzatura di pronto soccorso in apposito ambiente (fisso o mobile) con infermiere presente non meno di otto ore su 24 e medico convenzionato reperibile a chiamata	1
2.02 - Pulizia ordinaria aree comuni		2.06 - Installazioni igienico-sanitarie di uso comune (Suddivisione per sesso nei gabinetti W.C. o vasi alla turca, docce e lavabi)	
*/** una volta al giorno	1	* 1 gabinetto ogni 25 ospiti	1
***/***/**** due volte al giorno	2	** 1 gabinetto ogni 20 ospiti	2
2.03 Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie e delle aree asservite		*** 1 gabinetto ogni 18 ospiti	3
* almeno una volta al giorno	1	(almeno il 50% muniti di doccetta o rubinetto)	
**/***/** almeno due volte al giorno	1	**** 1 gabinetto ogni 15 ospiti	4
**** con addetto alle pulizie diurne per la durata di otto ore giornaliere	4	(almeno il 50% muniti di doccetta o rubinetto)	
2.04 - Raccolta giornaliera dei rifiuti solidi e loro asporto		per i campeggi */** ogni gabinetto in più max 4 punti)	1

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

* 1 doccia ogni 40 ospiti	1	**** 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti	4
** 1 doccia ogni 35 ospiti	2	*/**/**** 1 presa elettrica ogni tre lavabi	2
*** 1 doccia ogni 30 ospiti	3	**** 1 presa elettrica ogni due lavabi	4
**** 1 doccia ogni 25 ospiti	4	** 1 banco per stiratura per 250 ospiti in Cre1	
(ad ogni livello, non meno della metà delle docce devono essere chiuse)		*** 1 banco per stiratura per 200 in Cre	2
nei campeggi */**/****/***** ogni due docce in più (con lo stesso rapporto di cui alla voce precedente e per un massimo di punti 5)	1	**** 1 banco per stiratura per 150 ospiti in Cre2	
* 1 lavabo ogni 30 ospiti	1	*/**/****/***** vuotatoi per W.C. chimici alle- gati nei gruppi di servizi igienici, in misura di uno	
** 1 lavabo ogni 25 ospiti	2	ogni 40 ospiti da calcolare su un terzo della ricettività. (La presente prescrizione non ha effetto per i campeggi che non ospitano rou- lotte e, comunque, mezzi di pernottamento mobili)	1
*** 1 lavabo ogni 20 ospiti	3	2.07 Erogazione di acqua calda	
**** 1 lavabo ogni 15 ospiti	4	(Gli orari di erogazione ed il prezzo eventua- le del relativo gettone devono essere esposti all'ingresso di ogni singolo servizio)	
*/**** una pedana per bambini ogni 4 lavabi normali	1	* in non meno di una doccia e almeno per un'ora al giorno	1
**/** una doccetta bassa, lavapiedi ogni 60 persone	1	** in non meno di una doccia su cinque (il doppio nei campeggi posti in località di alti- tudine superiore ai 400 metri) e per non meno di due ore al giorno	2
*** /***** 1 doccetta bassa lavapiedi ogni 40 persone	2	*** in non meno di una doccia su quattro (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 m una doccia calda ogni due e un lavabo cal- do ogni due lavabi freddi) per non meno di quattro ore al giorno	4
* 1 lavello per stoviglie ogni 60 ospiti	1	**** in non meno di una doccia su due (nei campeggi ad altitudine superiore ai 400 m docce calde pari all'80% delle docce fredde e lavabi caldi pari all'80% dei lavabi freddi)	
** 1 lavello per stoviglie ogni 50 ospiti	2		
*** 1 lavello per stoviglie ogni 40 ospiti	3		
**** 1 lavello per stoviglie ogni 30 ospiti	4		
* 1 lavatoio per panni ogni 70 ospiti	1		
** 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti	2		
*** 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti	3		

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

per non meno di sei ore al giorno	6	2.09 - Servizi commerciali interni	
se i segg. punti di erogazione dei servizi igienici (lavabi, docce, bidet o doccette/bidet, erogano acqua calda per almeno sei ore, durante gli orari di punta	9	**/**/** bar in locale appositamente arredato con tavoli e sedie	3
2.08 - Dotazioni eccezionali dei P.E.		*** generi alimentari	3
con bocchetta singola per erogazione di acqua potabile nel 10% dei P.E.	2	**** bazar con generi vari	1
con quanto previsto al comma precedente nel 50% dei P.E.	4	**** ristorante e/o tavola calda e/o self-service e/o pizzeria e/o gastronomia (per porzioni di alimenti cucinati da consumare nelle U.A. o nei P.E.	4
con quanto previsto dai due commi precedenti in tutti i P.E.	8	Giornali, tabacchi, macelleria, verdura, ecc. (per ogni voce e per un max, di 5 punti)	1
con allacciamento alla rete fognante del 10% dei P.E.	3	2.10 - Attrezzature sportive	
con allacciamento alla rete fognante del 50% dei P.E.	6	a) (Piscina., tennis, minitennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, golf, minigolf, calcio, pattinaggio, equitazione, imbarcadero, approdo, alaggio, attracco natanti ecc.)	
con allacciamento alla rete fognante di tutti i P.E.	12	*** almeno una attrezzatura	3
a) con un gruppo igienico riservato ogni 4 P.E. coeffic. 0,1 (per un massimo di 5 punti)		**** almeno due attrezzature	5
b) come alla lettera a) ma riservato a 2. P.E. coeffic. 0,2 (per un massimo di 10 punti)		per ogni attrezzatura in più	2
c) come alla lettera a) ma riservato a un P.E. coeffic. 0,4 (per un massimo di 15 punti)		(per un massimo di 10 punti)	
(il punteggio conseguito, si ricava moltiplicando il corrispondente coefficiente per il numero di gruppi igienici riservati. Facendo salvi il rapporto persone/servizi, i complessi che dispongono di gruppi igienici riservati, riducono il numero dei corrispondenti pezzi dei servizi centralizzati). La superficie occupata dal servizio igienico riservato può essere scorporato dalla S.N.P.		b) (dotazione di attrezzature, sport subacquei: per la pratica della nautica, della vela e dei Surfing ecc.)	
		*** almeno una attrezzatura	1
		**** almeno due attrezzature	3
		per ogni voce in più	1
		(per un massimo di 10 punti)	
		2.11 - Attrezzature ricreative e servizi vari (giochi, minigiochi, parco giochi per bambi-	

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

ni, locale ritrovo bigliardo e giochi vari, televisione, cinema, tennis da tavolo, pista da ballo o discoteca, animazione ecc.)		fino a 100 metri	9
		d) - Accesso	
** almeno due attrezzature o servizi	1	con meno 3 km di strada sterrata	1
*** almeno tre attrezzature o servizi	3	con non più di 1 km di strada sterrata	3
**** almeno quattro attrezzature o servizi	5	con strada asfaltata fino all'ingresso	5
per ogni attrezzatura e servizio in più (max. 10 punti)	2	e) giudizio complessivo del grado di rifinitura e dello stato degli impianti e delle attrezzature	
2.12 - Ubicazione e caratteristiche ambientali		(Il giudizio deve tenere conto del livello di efficienza delle attrezzature e dei servizi offerti; della presenza di elementi decorativi e di rifinitura; della pulizia, dell'igiene e dell'ordine nonché delle soluzioni e dei materiali adottati e della presenza di personale qualificato)	
a) - Panoramicità			
**/** sufficiente	1	** sufficiente	4
**** buona	2	*** buono	6
ottima	4	**** molto buono	8
b) - Silenziosità		ottimo	10
(lontananza da aeroporti, strade con traffico automobilistico, agglomerati o altra fonte di rumore)		Note agli allegati B, C, D	
**/** sufficiente	1	* Obbligatorio per complessi 1 stella	
**** buona	2	** Obbligatorio per complessi 2 stelle	
ottima	4	*** Obbligatorio per complessi 3 stelle	
c) - Collocazione nella località		**** Obbligatorio per complessi 4 stelle	
(distanza dagli elementi che costituiscono motivo turistico per la zona quali: mare, lago, impianti di risalita, ecc.)		<u>Allegato D</u>	
oltre mille metri	1	Requisiti obbligati e fungibili per la classificazione dei villaggi turistici	
fino a mille metri	2		
fino a 500 metri	4	Servizi igienici riservati	



## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Dotazione	Almeno nel 20% delle U.A.	Almeno nel 40% delle U.A.	Ameno nel 60% delle U.A.	Ameno nell'80% delle U.A.	In tutte le U.A.
W.C.	1	2	3	4	5
Lavabo	1	2	3	4	5
Lavabo con acqua calda	1	2	3	4	5
Doccia	1	2	3	4	5
Doccia con acqua calda	1	2	3	4	5
Bidet o simili	1	2	3	4	5
Bidet con acqua calda	1	2	3	4	5
Biancheria da bagno	1	2	3	4	5
Cucina o angolo di cottura					
Lavello	1	2	3	4	5
Lavello con acqua calda	1	2	3	4	5
Fornello	1	2	3	4	5
Frigorifero	2	4	6	8	10
Stoviglie	1	2	3	4	5
Biancheria da cucina	1	2	3	4	5
Soggiorno o veranda con Angolo pranzo	3	6	9	12	15

## Dotazioni varie delle unità abitative

Dotazione	Almeno nel 20% delle U.A.	Almeno nel 40% delle U.A.	Ameno nel 60% delle U.A.	Ameno nell'80% delle U.A.	In tutte le U.A.
Riscaldamento (solo in montagna)	2	4	6	8	10
Ombrellone (ogni 4 posti letto)	1	2	3	4	5
Sedie sdraio (1 ogni 2 letti)	1	2	3	4	5
Posto auto accanto U.A.	1	2	3	4	5
Pulizia giornaliera		1	2	3	4 5
Biancheria da letto	2	4	6	8	10
Rifiniture ed aspetto interno					
Sufficiente	2	4	6	8	10
Buono	4	8	12	16	20
Ottimo	6	12	18	24	30

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

Requisiti obbligatori	Villaggi **	Punteggio	50
** Con una superficie fino a 4 mq ogni posto letto 10	Villaggi ***	Punteggio	85
*** Con una superficie fino a 5 mq ogni posto letto 20	Villaggi ****	Punteggio	140
**** Con una superficie oltre a 64 mq ogni posto letto 30	<b>Progetto di legge numero 38/4<sup>^</sup>, recante: "Adesione della Regione Calabria al consorzio teatrale calabrese" (Del. n. 114)</b>		
*** Servizio igienico riservato con W.C. e lavabo 10	Art. 1		
**** Servizio igienico riservato con W.C., lavabo e doccia 15	La Regione Calabria, al fine di contribuire in misura concreta alla promozione delle attività culturali teatrali, aderisce al Consorzio Teatrale Calabrese, Ente pubblico creato dal Consorzio di Comuni e province della Regione Calabria, quale organismo stabile di produzione teatrale a gestione pubblica per la realizzazione di un circuito teatrale regionale pubblico.		
** Rifiniture ed aspetto interno sufficiente 5	Art. 2		
***/** Rifiniture ed aspetto interno buono 10	In attuazione dell'art. 1 della presente legge, il Consiglio regionale: a		
****/** Cambio biancheria settimanale 10	a) approva lo statuto del Consorzio Teatrale Calabrese emanato con decreto del 9.1.1980 n. 3080.15125.257 del Ministero degli interni - direzione generale amministrazione civile - divisione E.L. - sezione I - di concerto con il Ministero turismo e spettacolo;		
***/** Pulizia ad ogni arrivo 5	b) elegge sei rappresentanti all'Assemblea del C.T.C di cui due in rappresentanza delle minoranze;		
**** Acqua calda alle docce almeno 4 ore al giorno nelle ore di punta 5	c) eroga annualmente al Consorzio Teatrale Calabrese contributi per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.		
Totale punteggi dei requisiti obbligatori	In applicazione di quanto previsto dall'art. 12 dello Statuto del C.T.C., la Giunta regionale designa, altresì, un membro effettivo del Collegio sindacale del Consorzio stesso.		
Villaggi ** Punteggio 20			
Villaggi *** Punteggio 40			
Villaggi **** Punteggio 70			
Totale punteggio per requisiti fungibili			
Villaggi ** Punteggio 30			
Villaggi *** Punteggio 45			
Villaggi **** Punteggio 70			
Punteggio complessivo per l'attribuzione della classificazione			

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

## Art. 3

La Regione Calabria al fine di favorire l'asestamento finanziario del Consorzio Teatrale Calabrese concede la garanzia fidejussoria sui mutui che l'Ente assumerà con i propri tesoreri. I mutui ammessi alla garanzia regionale prevista dalla presente legge, non devono superare complessivamente l'importo di lire 1 miliardo.

## Art. 4

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della Giunta Regionale, acquisito il parere della Commissione regionale competente.

La domanda diretta ad ottenere tale concessione dovrà essere corredata:

dalla deliberazione esecutiva del C.T.C. relativa all'assunzione del prestito, con la motivazione dell'impossibilità dell'Ente a presentare proprie garanzie;

dall'atto di adesione dell'Istituto mutuante.

## Art. 5

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1986, si fa fronte con lo stanziamento previsto al cap. 3132102 dello stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1986.

Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16.5.70, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Ai fini della eventuale concessione della

garanzia fidejussoria di cui all'art. 3 dalla presente legge la copertura della entità del rischio sarà assicurata con apposita normativa.

## Art. 6

## Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

**Mozione numero 57 del 4 giugno 1986, a firma dei consiglieri Gentile, Di Nitto, Funaro, Napoli, Gemelli, Cristofaro e Schifino "Sul piano del provveditore agli studi di Cosenza relativo alla soppressione di alcune scuole medie della provincia"**

## Il Consiglio regionale

Vista la mozione n. 47 approvata alla unanimità nella seduta del 5 marzo 1986 la quale si richiama ad un piano di soppressione e modificazione inviato al Ministero della pubblica istruzione del provveditore agli studi di Cosenza in data 20 dicembre 1985 con prot. N. 1147/Std;

considerato che lo stesso provveditore ha inviato un successivo piano di soppressione e modificazione, che sembra sia stato accettato dal Ministero della pubblica istruzione;

visto il suddetto piano, esposto in data 21 aprile 1986 all'alto del provveditorato;

rilevato che tale piano non ha alcun nesso logico col precedente del 20 dicembre 1985;

accertato che nella Regione Calabria le popolazioni locali trovansi insediate, per ragioni socio-economico-culturali, in siti polverizzati nel territorio;

che le amministrazioni locali con notevoli

## SEDUTA DEL 4 GIUGNO 1986

sacrifici, hanno già costruito strutture pubbliche di scuole media di guisa che le distanze "casa-scuola-casa" possano essere, data la particolare natura del territorio, percorse a piedi dagli allievi con contenuti disagi;

che il meridione d'Italia, e segnatamente la Calabria presenta sia in ordine al reddito che alla scolarità bassissimi livelli ed elevati ritardi storici, tali da imporre (a giudizio di un noto statista in carica) che sia lo Stato, in questa povera terra di Calabria, a raggiungere senza indugio con le sue strutture (ivi comprese le scuole) i più impervi siti locali anche per pochi alunni considerando così socialmente giustificate, oltre che nobilitate, le sue spese;

che il recente provvedimento di soppressione delle scuole medie adottato in Calabria dal ministro della pubblica istruzione colpisce rovinosamente le popolazioni delle più depresse aree geografiche nazionali;

che il detto provvedimento non si iscrive entro i compiti sociali oltre che storici ancora inadempiti dello Stato nei confronti della Regione più povera d'Italia sulla quale si fanno gravare i motivi incomprensibili di un risparmio sulla spesa pubblica sembrando ai sottoscrittori della presente mozione che lo Stato non può non finalizzare i suoi risparmi se non a vantaggio dei suoi cittadini più bisognosi, non rendendosi contumace e non continuando ad esercitare sui preadolescenti calabresi appena gratificati dalle loro amministrazioni democratiche con validi servizi l'ottusa politica di trascuratezza che già costrinse i loro padri ad ingrossare le fila di una miserabile emigrazione;

che il provvedimento in questione è stato adottato sulla base del solo "piano locale"

elaborato dal provveditore agli studi di Cosenza che di "piani" in verità ne ha elaborato più di uno cercando di attuarne un altro, senza che egli abbia mai sentito in materia come la legge gli impone, i competenti organi scolastici collegiali né come sarebbe stato estremamente utile e opportuno, gli organi locali elettivi (sindaci, assessori, OO.SS., consiglieri, ecc.) che già avevano segnalato pubblicamente la vocazione sbagliata del provveditore ad un sovvertimento di ruoli, stando alla quale l'organo burocratico detterebbe principi e norme e gli organismi politici dovrebbero starsene alla finestra a godere o a subire lo spettacolo della sua "performance";

che qualora dovessero essere attuate le soppressioni di cui trattasi, i danni per tutte le popolazioni interessate sarebbero gravissimi certamente non più suscettibili di ristoro e tali da far pensare a dimissioni in massa di operatori scolastici e politici locali;

tanto premesso impegna la Giunta regionale

ad adottare urgentemente i necessari provvedimenti in sede politica o giurisdizionalmente (ricorso al Tar con richiesta di sospensione del provvedimento) affinché:

sia revocato l'atto amministrativo di soppressione e di aggregazione delle scuole medie della provincia di Cosenza recentemente emanato dal ministero della pubblica istruzione;

in subordinata, sia sospesa la sua efficacia fino a quando tutti gli organi locali interessati (politici, sindacali e scolastici) non abbiano attentamente contribuito ad elaborare un piano alternativo".